CLIX.

TORNATA DI LUNEDÌ 15 MARZO 1915

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA

INDICE.
Dichiarazioni di voto:
Cavallari
Pastore
*Congedi
Verificazione di poteri:
Presentazione delle relazioni sulle elezioni con- testate dei collegi di Voltri e Andria 7244
Disegno di legge (Segnito della discussione degli articoli):
Provvedimenti per la difesa economica e mili-
tare dello S.a'o
Sandrini
Modigliani 7245-50-53-56-57-75-76-77-78-82
GIARACÀ
Giaracà
Daneo, ministro
BELTRAMI
OLLANDINI
Storont
Magliano
Molina
Altobelli
Orlando V. E., ministro
TURATI
Lucer
CANEPA
Gasparotto
AGNELLI,
Pasqualino-Vassallo 7284
Salandra, presidente del Consiglio 7281
Sacon
Presidente
Votazione nominale sulla proposta Turati che fa
proprio un emendamento Gasparotto ritirato 7286
La proposta non è approvata
COLONNA DI CESARÒ
Daneo, ministro
Coordinamento del disegno di legge:
STOPPATO, relatore
Votazione segreta (Risultamento):
Provvedimenti per la difesa economica e mili-
tare dello S.ato

Osservazioni e proposte:

Lavori parlamentari,
Martini, ministro
Presidente
Risposte scrine ad interrogazioni
Arrigoni: Selvaggina e caccia
Casolini: Serbatoi e laghi sui fiumi Silani 7293
— Linea Rogliano-Santa Eufemia-Catanzaro 7293-94
— Strada nazionale Sersale-Greco
Federzoni: Soffufficiali in congedo 7294
OLLANDINI : Trasporti militari sulle ferrovie, . 7395
Reagio: Moratoria per le operazioni di borsa, 7 95

La seduta comincia alle 14.10.

BIGNAMI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Osservazioni sul processo verbale.

CAVALLARI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Momentaneamente assente ieri dalla seduta non potei partecipare alla votazione nominale sul passaggio alla discussione degli articoli del disegno di legge per la difesa economica e militare dello Stato. Dichiaro che se fossi stato presente avrei risposto No nella detta votazione nominale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pastore.

PASTORE. Dichiaro che se ieri fossi stato presente, avrei votato a favore dell'ordine del giorno Carboni.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto di queste dichiarazioni nel processo verbale della seduta d'oggi.

Non essendovi altre osservazioni, si intenderà approvato il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Della Pietra, di giorni 5; Corniani, di 3; Caccialanza, di 3; Sarrocchi, di 2; per motivi di salute, l'onorevole Berti, di giorni 15.

(Sono conceduti).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni ha presentato le relazioni sulle elezioni contestate dei collegi di Voltri e di Andria.

Saranno stampate, distribuite ed inscritte nell'ordine del giorno della seduta di giovedì 18 corrente.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli sottosegretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, per i lavori pubblici, per la guerra e per la marina, hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei deputati Arrigoni, Casolini, Federzoni, Ollandini e Reggio.

Saranno pubblicate a norma del regolamento nel resoconto stenografico della seduta d'oggi (1).

Seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato.

La Camera ricorda che ieri furono svolti tutti gli emendamenti relativi all'articolo primo, e che fu riservata facoltà di parlare agli onorevoli Sandrini, Modigliani e Giaracà.

Ora però vorrei pregare gli onorevoli colleghi (anche per un personale riguardo verso di me, che ho dovuto studiare e coordinare tutti i vari emendamenti) che, quando intendono di parlare sugli articoli, si iscrivano prima dello svolgimento degli emendamenti. In tal modo la discussione procederà più ordinata e spedita. (Benissimo!)

L'onorevole Sandrini ha facoltà di parlare.

(1) V. in fine.

SANDRINI. Ieri avevo chiesto di parlare per proporre alcune modificazioni all'articolo 1, ma vedo che, in gran parte, sono state già accolte nell'emendamento concordato fra Commissione e Governo. Mi sembra però che sia il caso di apportarvene qualche altra.

Per esempio, dove è detto: « merce destinata originariamente ad un porto italiano o delle colonie », credo che non sarebbe male aggiungere dopo la parola « colonie » la parola « italiane », per impedire che, in una interpretazione casistica o sofistica, si possano poi sollevare dubbi sul significato della parola « colonie ». Basterà forse, in sede di dichiarazione, una sola parola del ministro o del relatore che specifichi il significato della parola « colonie ».

DANIELI, presidente della Commissione. Non possiamo legiferare per le colonie estere!

SANDRINI. Ma con gli avvocati tutto è possibile!

Nel primo capoverso si dice: « quando il colpevole sia o capitano o padrone di una nave, o un pubblico mediatore o spedizioniere» e ciò agli effetti della sospensione dall'esercizio della professione. Ma si dimentica il vettore, mentre si comprende lo spedizioniere. Ora è molto più importante la figura giuridica e commerciale del vettore che non quella dello spedizioniere.

Abbiamo vettori per terra, come per esempio le società che conducono le ferrovie private, le tramvie, le linee automobilistiche, che possono divenire agenti di contrabbando, perciò è indispensabile aggiungere anche la parola « vettore » per fare opportunamente decadere dall'esercizio della professione di vettore colui che si rende in questa qualità responsabile del delitto preveduto dal capoverso.

Nel secondo capoverso la Commissione, d'accordo col Governo, ha opportunamente aggiunto le parole: « o qualsiasi vettore ». In proposito ieri il collega Storoni faceva osservazioni circa la inopportunità, come egli diceva, che il proprietario di una nave possa essere condannato solidalmente al pagamento della multa, quando, per il solo fatto di essere proprietario, potrebbe essere esente da colpa.

Ora l'articolo 491 del codice di commercio prevede chiaramente questa ipotesi e stabilisce che un proprietario di nave sia responsabile dei fatti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio solidalmente, salvo il diritto all'abbandono della nave-

Ora qui non è prospettata, ed è interessante il saperlo, la distinzione tra il proprietario colpevole e quello non colpevole, dal punto di vista del diritto penale, perchè, mentre pel proprietario colpevole la disposizione del capoverso non ha bisogno di chiarimenti, per il proprietario incolpevole il richiamo dell'articolo 491 sarebbe opportunissimo, salvo, beninteso, il diritto all'abbandono della nave.

Infatti si verificano casi in cui il proprietario concede la propria nave in noleggio completo all'armatore, ed allora è assolutamente esente da qualsiasi responsabilità nei viaggi della nave medesima.

DANEO, ministro delle finanze. È responsabilità civile, quella.

SANDRINI. È responsabilità civile, bene inteso; ma l'articolo 491 del Codice di commercio contempla la resposabilità solidale civile.

Finalmente nel terzo capoverso, l'emendamento proposto dalla Commissione dice: « il proprietario, l'armatore, il capitano, il padrone di una nave e qualsiasi vettore ».

Perchè in questo capoverso si è dimenticata la figura dello spedizioniere? Non sembra al Governo ed alla Commissione che la figura dello spedizioniere che campeggia nel capoverso secondo, debba essere richiamata nel capoverso terzo?

Ho fatto questi brevi richiami affinchè la Commissione veda se non sia il caso di chiarire meglio la dizione dell'articolo primo, per evitare i dubbi che potrebbero nascere nell'applicazione di esso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Modigliani.

MODIGLIANI. Ho chiesto di parlare per far mio l'emendamento presentato e ritirato ieri dal collega Storoni; emendamento che tende a correggere uno degli errori che mi sembra il meno tollerabile dell'articolo primo.

È un errore che si riassume in una tale eresia giùridica, che non ci è proprio possibile lasciarlo codificare in Italia, per quanto questa eresia vada a colpire una classe di cittadini di cui veramente non sentiamo di essere rappresentanti in quest'aula, proprio noi socialisti. Parlo degli armatori di navi.

Un collega, ieri, faceva osservare che la nostra tenerezza è sospetta. Io gli obiettai scherzando, ed ecco perehè mi permetto di ripeterlo, che non è tenero per gli armatori chi spera di esserne il difensore in tribunale: fortuna che non può capitare a noi, disgraziatamente.

Ma sta di fatto che questa presunzione di responsabilità penale, la quale costringe chi non ha partecipato in nessun modo al reato, nemmeno per negligenza, a sopportare una pena così grave come quella che è comminata per il contrabbando di esportazione, è una tale eresia giuridica che davvero, ripeto, non si può tollerare che sia codificata.

Si sanciscano per gli armatori, per i padroni di navi ecc., tutte le severità per colpirne anche la minima negligenza: questo si può concepire ed ammettere. Ma che l'armatore, quandò il capitano tradisca il suo mandato e compia il contrabbando, debba pagare una multa che può arrivare a diecine di migliaia di lire, è enorme.

Faccio osservare poi, che non si tratta soltanto dell'interesse di armatori milionari ai quali 50 o 60 mila lire di multa possono non far danno; ma si può eventualmente trattare di piccoli armatori di velieri ai quali una multa di questo genere porta via il veliero, senza che essi abbiane avuto la minima parte nella violazione delle disposizioni attinenti alla sieurezza dello Stato e senza che abbiano nemmeno peccato per negligenza. E gli armatori di tali velieri sono proprio i più esposti, perchè tutti sanno che il contrabbando di esportazion per mare si fa più di frequente coi velieri che non coi vapori, perchè i vapori sono più facili a scoprirsi, mentre i velieri sono più capaci ad eludere la vigilanza in mare. Orbene: un piccolo armatore di un veliero di poche diecine di tonnellate, spedisce un carico di mattoni: il capitano che ha scaricato i mattoni approfitta del veliero libero per fare il contrabbando: l'armatore non ne sa niente; ma si vede portar via dalla multa tutto quello che costituisce per lui trenta o quarant'anni di economie.

Mi pare proprio che una disposizione di questo genere sia il frutto non solo di preoccupazioni che non voglio discutere, ma anche di esagerazioni tali da condurre ad eresie intollerabili.

E mi consenta la Camera di far rilevare che, se si comincia a lasciar passare uno di questi precedenti, una di queste presunzioni di responsabilità penale, ed a comminare una pena anche quando a priori risulti che non si sia partecipato in alcun modo alla consumazione di un reato: si sa dove si comincia, ma non si sa dove si finisce.

Anche la disposizione più grave di que-

sta legge, quella della istigazione, punita all'articolo 7, trova riscontro in alcuni precedenti simili consacrati nel Codice penale. Il che dimostra che precedenti anche gravissimi servono col tempo a suggerire nuove gravi disposizioni. Onde domani un Governo, non so se più o meno liberale di questo, in momenti più o meno eccezionali del presente, potrà proporre che sia responsabile l'editore del giornale per la multa a cui il giornale potesse essere condannato per un qualunque reato comune: adducendo che la partecipazione dello stampatore è più prossima al reato costituito dalla pubblicazione, di quello che non sia quella dell'armatore al viaggio di contrabbando della nave. E otterrà così di introdurre una nuova gravissima disposizione alla quale ora verremmo a preparare un precederte favorevole.

Per tutte queste ragioni, se sarà mantenuto un qualunque emendamento che valga a correggere in questo punto la legge, io lo voterò: se invece nessun emendamento fosse mantenuto in proposito, dichiaro fin da ora di far mio quello del collega Storoni.

Ho accennato in principio che questo che è uno dei più grossi spropositi giuridici della legge, rei derà facile di trascinare in giudizio gli armatori. E certo questo gioverà molto ai loro avvocati difensori. Ma credo che sarebbe ora che si facessero leggi senza la preoccupazione delle future parcelle degli avvocati, (Rumori) e con un po' più di rispetto per la libertà dei cittadini e per il decoro giuridico del nostro paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giaracà.

GIARACA. Credo indispensabile una parola dell'onorevole relatore che chiarisca la espressione « in ogni caso » del terzo comma dell'articolo 1, e sono persuaso che i\ chiarimento sar\(\alpha\) sufficiente a dissipare dubbi non del tutto infondati dell'onorevole Modigliani.

La disposizione del terzo comma disciplina un caso di responsabilità civile così detta indiretta, perchè è evidente che l'armatore, il proprietario, il vettore, incontrano responsabilità civile diretta tutte le volte che o sono autori del contrabbando perchè, in questo caso, incorrono nelle sanzioni penali contemplate nella prima parte dell'articolo, o sono compartecipi in qualsiasi forma nel reato, essendo questa compartecipazione regolata dal diritto penale

comune, o incorrono nella responsabi penale per negligenza e mancata diligenza, responsabilità colposa prevista dallo stesso articolo 1, che trae con sè una responsabilità civile diretta.

La responsabilità civile indiretta comincia quando i proprietari, gli armatori non sono penalmente imputabili. Ora, questa responsabilità si collega con la legge comune di responsabilità civile, che è quella contemplata nell'articolo 1153 del codice civile, di cui abbiamo una applicazione nell'articolo 55 del codice per la marina mercantile.

Intanto l'espressione « in ogni caso » adoperata nel terzo capoverso di questo articolo, potrebbe per avventura far credere che si sia voluto qui configurare una responsabilità civile sui generis, avulsa cioè dalle norme ordinarie della responsabilità comune per fatto indiretto.

Oredo perciò che sia indispensabile una parola del relatore che chiarisca questo punto e confermi che questa responsabilità non deroga alle norme ordinarie che regolano la responsabilità civile per fatto indiretto.

A dissipare poi anche la preoccupazione, che l'onorevole Modigliani ha manîfestato, nel senso cioè che si tratti di responsabilità penale, sarebbe opportuno da parte de l'onorevole relatore un altro chiarimento sul punto che l'obbligo di pagare la multa non possa convertirsi in pena corporale quando incombe sul proprietario o sull'armatore della nave che non abbiano preso parte alla consumazione del delitto. (Interruzione del deputato Modigliani).

Così alla responsabilità in quistione resterebbe il suo carattere di responsabilità puramente civile, come mi auguro che l'onorevole relatore vorrà spiegare alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani fa proprio l'emendamento proposto dall'onorevole Storoni al terzo e quarto comma; emendamento, che il proponente aveva abbandonato.

Sono state poi accennate varie proposte, che però non possono essere considerate come emendamenti, non essendo state presentate nelle forme regolamentari.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

STOPPATO, relatore. La Commissione non crede di poter accettare gli emendamenti proposti dall'onorevole Sandrini e dall'onorevole Modigliani.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che l'onorevole Sandrini non ha presentato alcun emendamento; ha accennato a proposte, che però non ha presentate nei modi prescritti dal regolamento.

STOPPATO, relatore. Allora mi limiterò a dare un chiarimento all'onorevole Sandrini.

Non si può nemmeno chiamare in ausilio l'articolo 491 del Codice di commercio per interpretare o per modificare comunque l'articolo primo del disegno di legge, perchè esso riflette una responsabilità normale che si riferisce ai danni e non alle pene pecuniarie. Per ciò che riflette il vettore, la Commissione si è ispirata al concetto che è desunto dall'articolo 35 del codice penale, cioè che, quando si tratti di persone le quali non possono esercitare un determinato ufficio o una determinata professione senza una speciale autorizzazione della pubblica autorità, venga applicata come pena accessoria della pena privativa della libertà o della multa la sospensione dall'esercizio della professione.

Ora poichè a termine del Codice della marina mercantile nessuno può comandare una nave se non è patentato capitano o padrone od altrimenti autorizzato, ne consegue che se l'armatore o il capitano commettono il reato preveduto dall'articolo primo, lo commettono con abuso di mezzi che sono inerenti alla professione per la quale sono autorizzati; e quindi è giusto e conforme alle norme del diritto comune che si sospenda l'esercizio della professione per un tempo che viene determinato dalla legge.

Per ciò che riflette invece il vettore bisogna distinguere: ci sono vettori modestissimi, che non hanno bisogno di una autorizzazione della pubblica autorità nel senso stretto di questa parola, per esercitare la loro professione, hanno bisogno soltanto di una semplice licenza di carattere di polizia; e parve eccessivo alla Commissione di estendere la sospensione anche a questi eventualmente molto modesti professionisti, i quali, ripeto, non hanno una autorizzazione nel senso stretto di questa parola, ma una semplice licenza di esercitare la loro professione.

All'onorevole Modigliani, mi permetto di rispondere che (scusi tanto) non si tratta affatto di eresia. Non si tratta di eresia per ciò che riflette la cosidetta responsabilità indiretta, e con ciò rispondo anche all'onorevole Giaracà, per ciò che riflette

la cosidetta responsabilità indiretta, e nè anche per ciò che riflette la corresponsabilità nella pena pecuniaria.

Per ciò che riflette la responsabilità indiretta, non è il caso di parlarne. Qui non si tratta, amo ripeterlo, di una corresponsabilità solidale per danni quale è prevista dall'articolo 1153 del Codice civile ed altri articoli del Codice di commercio. (Interruzione).

Abbiano pazienza!... Adunque perchè parlare allora di responsabilità indiretta? Qui si tratta di una corresponsabilità già preveduta dal Codice della marina mercantile all'articolo 55, il quale dice: « I proprietari e gli armatori sono responsabili verso lo Stato delle pene pecuniarie incorse dal capitano o padrone della nave nell'esercizio delle sue funzioni ».

Dunque è un diritto ormai così costituito e lo è anche nelle leggi che reprimono il contrabbando o materie affini. Perchè, onorevoli colleghi, bisogna che anche qui siamo pratici : quando si tratta di proteggere l'economia nazionale non bisogna aver troppi scrupoli sulla maggiore o minore intensità delle sanzioni repressive. Quelli che maggiormente si trovano in condizione di rispondere finanziariamente sfuggono più facilmente alla legge.

Occorre perciò coinvolgere nella responsabilità, anche per le pene pecuniarie, coloro che compiono un determinato esercizio professionale, col mezzo del quale il reato si commette. Conseguentemente questi provvedimenti eccezionali diventano necessari, se no la legge rimane spesso inattuata.

Quanto poi al dubbio che esponeva il collega Modigliani che si potesse in avvenire, magari con un decreto ministeriale, violare...

MODIGLIANI. Con un'altra legge.

STOPPATO, relatore. ...con un'altra legge magari violare le disposizioni che riflettono la responsabilità in materia di stampa, mi permetto di avvertire che l'articolo 4 dell'editto sulla stampa stabilisce quello che nella pratica e nella dottrina si chiama una responsabilità per cascades, cioè la responsabilità che colpisce non solo civilmente, ma penalmente uno dietro l'altro gerente, editore, stampatore, ecc...

MODIGLIANI. Non già per le pubblicazioni periodiche. Ma sono cose che ella sa meglio di me.

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Modigliani.

STOPPATO, relatore. Per le pubblicazioni periodiche risponde tassativamente il gerente, in via penale. Potrà rispondere (questo poi è detto dalla dottrina e dalla giurisprudenza) potrà rispondere nei casi congrui, il direttore, l'editore, lo stampatore. Su questo non è il caso di discutere. Non entra nelle disposizioni dell'articolo 1 della legge. Il giorno in cui si volessero modificare le norme della responsabilità penale per i reati commessi col mezzo della stampa, allora se ne potrà parlare e potrei allora forse allearmi con l'onorevole Modigliani nel riguardo di una disposizione che riflettesse una corresponsabilità solidale. Infine concludendo: la disposizione del controverso capoverso è, come dissi, eccezionale. Essa non riflette una solidale corresponsabilità per danni, ma riflette una corresponsabilità nel pagamento della multa. Tuttavia tengo a dichiarare che nessuno pensa che tale responsabilità possa essere reluita o convertita in pena privativa di libertà personale in caso di insolvenza.

Ha perfettamente quindi ragione l'onorevole Giaracà. Nessuno pensa che quelli che rispondono civilmente possano essere eventualmente arrestati, se non pagano la multa, qualora, ripeto, si ano insolventi. Su questo punto siamo d'accordo.

Però la Commissione, preoccupatasi della necessità di permettere a costoro di difendersi, ha provveduto nella prima parte dell'articolo 12 obbligando il Pubblico Ministero a citarli in giudizio, nei modi stabiliti dalla legge comune, a guisa di coloro che rispondono per il fatto altrui. Quindi s'è conciliata ogni esigenza di diritto materiale, con la solidarietà per le pene, e di diritto formale, con l'obbligo della citazione regolare. Detto ciò, spero che gli onorevoli colleghi non insisteranno nelle loro proposte.

STORONI. Il diritto di abbandono, resta, o no?

STOPPATO, relatore. Non può estendersi a questi casi. Il diritto di abbandono concerne la semplice responsabilità civile.

PRESIDENTE. Non facciano conversazioni!... Onorevole Storoni, ella non ha diritto di parlare.

STOPPATO, relatore. Non bisogna, onorevoli colleghi, avere tanta tenerezza per i contrabbandieri!...

MODIGLIANI. Ma che contrabbandieri! Non sono contrabbandieri questi.

PRESIDENTE. Non posso tollerare che si continui così in questi dialoghi! (Bene!)

STOPPATO, relatore. L'onorevole Beltrami spero che sarà contento, quando gli dico che il suo emendamento è stato accolto in questo senso, che s'aggiungerebbe all'espressione: non la reintroduce, quest'altra: nei termini stabiliti dai regolamenti.

Quanto all'onorevole Ollandini, egli propose, se ho ben capito, che fosse tolta la parificazione, per ciò che riflette la pena, della figura del reato tentato, con quella del reato consumato. Gli rispondo che la Commissione, d'accordo col Governo, non a creduto d'accettare il suo emendamento: perchè esso, trattandosi di materia fiscale, di contrabbando, avrebbe posto questa legge in contradizione aperta con altre leggi che disciplinano il contrabbando e la violazione dei diritti fiscali.

Ricordo, ad esempio, la legge sugli spiriti, ed altre simili. E poi, in materia di contrabbando, bisogna persuadersi che, nella pratica, si colpisce il tentativo, piuttosto che il reato...

DANEO, ministro delle finanze. Quando è consumato, nessuno lo colpisce più.

STOPPATO, relatore. ...come ben completa l'onorevole ministro.

Conseguentemente, diminuire la repressione, applicando le norme di diritto comune in questa materia, sarebbe assai pericoloso.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Marchesano, egli avrebbe desiderato che l'interdizione temporanea dai pubblici uffici fosse obbligatoriamente aggiunta alle altre pene stabilite nell'articolo 1.

La Commissione, pure intendendo che la legge debba essere molto energica, ha creduto eccessivo l'obbligare il giudice ad applicare l'interdizione

Infatti, è una legge che punisce da uno a cinque anni; che aggiunge fortissime multe, e che permette la sospensione dell'esercizio della professione; quindi, rendere anche obbligatoria l'interdizione dai pubblici uffici, c'è parso eccessivo. Potrà il giudice, nei casi più gravi, quando lo creda opportuno, aggiungere questa pena che noi non credemmo di rendere obbligatoria. Perciò non accettiamo l'emendamento.

L'onorevole Marchesano propose anche che alle parole « o il vettore » fossero sostituite le altre « e il vettore ». Ebbene in questo è stato contentato, salvo che invece di « e » si potrà porre magari una virgola. Anzi si è detto « qualsiasi vettore » perchè ognuno sa che può parlarsi di vettore tanto

nei trasporti per terra, come in quelli per

Viene poi l'emendamento dell'onorevole Dello Sbarba: « ferma rimanendo l'obbligazione solidale pel pagamento della multa». Dirò che modificazioni di pena non le possiamo fare perchè creeremmo delle sproporzioni. Noi chiediamo che non si facciano modificazioni perchè i minimi e i massimi sono razionalmente fissati.

L'onorevole Storoni propone di sostituire al terzo e quarto comma le parole « l'armatore, il proprietario, il capitano, o padrone di una nave, o il vettore se il delitto sia commesso per loro imprudenza o negligenza, ecc. ».

Per cercare di accontentare l'onorevole collega si è bene esaminata la questione e si è ritenuto che veramente potesse prevedersi qualche incertezza, perchè gli avvocati sono abilissimi nel trovare delle ragioni di controversia nella stessa forma della disposizione. Quindi abbiamo posposto il capoverso ed allora il terzo capoverso diventa penultimo; e il capoverso penultimo abbraccia la disposizione di tutto l'articolo. Con ciò confido che tutti i proponenti di emendamenti siano sodisfatti.

Mi rimane però a parlare di un altro emendamento proposto dall'onorevole Marchesano. L'onorevole Marchesano al quarto comma ha proposto di sostituire alle parole: « se il delitto sia commesso per loro negligenza », le altre: « se il delitto fu facilitato da loro negligenza ».

Rispondo ai colleghi, che hanno firmato l'emendamento, perchè non vedo l'onorevole Marchesano, che la formula legislativa è stata copiata dal Codice penale. Noi ci siamo proposti, e questa è nuova prova che non volemmo fare una legge eccezionale, di riprodurre le disposizioni comuni. Il Codice penale usa talvolta in casi analoghi questa tassativa formula: « se il delitto è commesso per imprudenza, ecc. ». Parve a noi che non fosse opportuno di modificare formule, che hanno ricevuto una sanzione dalla pratica. Mettendo invece « fu facilitato », invece che agevolare si difficulterebbe di molto l'applicazione della legge. Quando diciamo « sia commesso per negligenza o imprudenza del proprietario», diciamo che questa imprudenza o questa negligenza sia la causa del fatto avvenuto. Spero quindi che possa essere senz'altro accettato il concetto della Commissione.

Infine l'onorevole Dello Sbarba vorrebbe che si aggiungesse: « tanto per i colpevoli del reato, previsto nella prima parte di questo articolo, quanto per il proprietario, l'armatore, il capitano, il padrone della nave ed il vettore, colpevoli di negligenza o di imprudenza ». Scusi, onorevole Dello Sbarba, ella intenderebbe che questa aggiunta fosse fatta nel capoverso penultimo, o nel capoverso ultimo?

DELLO SBARBA. Nell'ultimo!

STOPPATO, relatore. Ma si confisca senza discussione e senza distinzioni. Non influisce menomamente il dir ciò che ella propone.

È una disposizione precisa, e non c'è bisogno di dire a carico di chi o perchè si confisca...

DELLO SBARBA. ...Era per stabilire una responsabilità precisa...

STOPPATO, relatore. Non ce n'è bisogno. Quanto più breve la legge è, tanto meglio.

DELLO SBARBA. Ma è necessario chiarirla bene, perchè altrimenti gli avvocati...

PRESIDENTE. Faccia silenzio, onorevole Dello Sbarba. La discussione non può procedere, ripeto, fra queste continue conversazioni.

STOPPATO, relatore. Ripeto che quando si dice che la merce si confisca, non vi è ragione di aggiungere altro. Quando si dice che la merce è confiscata come corpo di reato, mi pare inutile qualunque altra aggiunta.

DELLO SBARBA. Era per stabilire una limitazione.

PRESIDENTE. Ma onorevole Dello Sbarba!...

STOPPATO, relatore. No, è evidente che la merce deve essere confiscata come corpo di reato, e non c'è bisogno di aggiungere altra indicazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

DANEO, ministro delle finanze. Oramai, dopo le osservazioni fatte dall'onorevole relatore, il quale ha risposto esaurientemente a tutti i proponenti gli emendamenti, potrei tacermi: ma debbo anzitutto dire una parola di risposta all'onorevole Beltrami, il quale ieri, svolgendo un suo emendamento, portò la questione anche sul terreno del Comitato per dar parere sulle domande d'esportazione costituito presso il Ministero delle finanze.

Il momento non è proprio tale da permettere di svolgere in questa occasione una discussione su questo argomento. È all'ordine del giorno della Camera un disegno di legge relativo all'approvazione dei decreti-legge pei divieti di esportazione; e

allora tale discussione troverà il suo naturale posto e svolgimento. Ed io spero di dire allora all'onorevole Beltrami tali ragioni, che lo persuaderanno della non accettabilità di talune delle sue osservazioni di ieri.

Quanto alla sostanza dell'emendamento che proponeva, essa fu accettata: si riconobbe essere giusto che, accennando ai termini per la reintroduzione delle merci uscite dai porti per cabotaggio, si indichi che i termini sono quelli fissati dalle disposizioni relative al cabotaggio dettate nei decreti, od altrimenti stabilite dal Ministero.

Per l'altro emendamento che veniva dopo, e che fu svolto essenzialmente dall'onorevole Storoni, si è detto da parte del relatore tutto ciò che poteva replicare la Commissione e il Ministero, e si è già accettato di spostare il comma a cui l'onorevole Storoni si riferiva, di modo che così la responsabilità dell'armatore, del vettore e degli altri civilmente responsabili in ogni caso sono riferite a tutto l'articolo e a tutte le sue disposizioni.

Sotto questo aspetto non visarebbe altro da dire.

Però, relativamenre al punto discusso qui con tanta vivacità se sia giusto stabilire questa responsabilità civile per le multe, degli armatori, vettori e padroni di navi, venne spiegato dal relatore della Commissione ciò che si è voluto con tale affermazione, ed è per le ragioni svolte dal relatore che l'onorevole collega guardasigilli ed io, abbiamo accettato la proposta della Commissione che non era analoga a quella del nostro articolo. Fu bene osservato che con questa disposizione proposta dalla Commissione si coordinava l'articolo con le disposizioni vigenti del codice della marina mercantile e con le disposizioni che, relativamente al contrabbando sono stabilite tanto dalle nostre leggi fiscali, quanto dalle leggi fiscali, și può dire, di tutti i paesi civili.

In tema di finanza, sta questa norma generale per sfuggire a tutti i cavilli: che chiunque abbia qualche interesse nei mezzi o nell'opera colla quale si consuma o si tenta il contrabbando è obbligato al pagamento delle relative multe. È una forma civile di responsabilità che implica il pagamento delle multe, così come potrebbe sotto altri aspetti implicare la responsabilità dei danni, dei quall non è il caso di parlare qui. È un'estensione, se si vuole, dei principî proclamati dal codice civile

stesso. Ma è, lo ripeto, specialmente una applicazione delle disposizioni delle leggi fiscali e del codice della marina mercantile. Queste ragioni vennero dette così bene, e così bene vennero spiegate dall'onorevole relatore, che non mi sembra da parte mia che sia il caso di insistervi.

Quanto agli altri emendamenti, di essi si tenne conto nel testo stabilito fra la Commissione e il Ministero, nè potrei accoglierne altri.

PRESIDENTE. Chiederò agli onorevoli deputati, che hanno proposto emendamenti se li mantengono o meno.

Onorevole Modigliani, insiste nel suo emendamento?

MODIGLIANI. Vi insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Beltrami? BELTRAMI. Io, la Commissione e il Governo siamo tutti a posto. (Si ride).

PRESIDENTE. Onorevole Ollandini, insiste nel suo emendamento?

OLLANDINI. V'insisto per queste ragioni. Mi si dice dall'onorevole relatore che non si può accettare il mio emendamento perchè questa è una legge fiscale e nelle leggi fiscali il tentativo è equivalente al reato...

PRESIDENTE. Ella non può rientrare nel merito. Può dire soltanto se mantiene, o no, l'emendamento.

OLLANDINI. Non lo ritiro perchè non voglio avere scrupoli scientifici. E se ne volevo dire le ragioni si era perchè ebbi l'ingenuità di sperare di potere convincere l'onorevole relatore. (Si ride).

PRESIDENTE. Onorevole Marchesano, insiste nel suo emendamento?

(Non è presente).

Non essendo presente, s'intende che l'abbia ritirato.

Onorevole Dello Sbarba, mantiene i suoi emendamenti?

DELLO SBARBA. Vorrei insistere nei miei due emendamenti.

Ieri l'onorevole Sarrocchi espose chiaramente le ragioni fondamentali del primo. Si verrebbe a punire il reato presunto più di quello provato. Per il reato presunto abbiamo una pena maggiore...

PRESIDENTE. Ella non può rientrare nel merito. Dica soltanto se mantiene, o no, gli emendamenti,

DELLO SBARBA. Il primo emendamento fu svolto dall'onorevole Sarrocchi, ma il secondo no, ed io vorrei svolgerlo ora brevemente.

PRESIDENTE. Ma ciò non è possibile. Ella ha svolto anche il secondo!

DELLO SBARBA. In ogni modo dichiaro che lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Storoni, ritira il suo emendamento?

STORONI. Per una parte esso è stato accettato dall'onorevole relatore; ma io insisterei anche perchè fosse consentito il diritto di abbandono.

STOPPATO, relatore. Non confondiamo i vari istituti.

PRESIDENTE. Ma questo è un desiderio che ella esprime, onorevole Storoni, non un emendamento.

Noi non stiamo qui ora a discutere di un Codice, per cui la Camera possa affermarsi genericamente su determinate disposizioni, lasciando poi al Governo di formularle. (Interruzione del deputato Dello Sbarba).

Queste osservazioni ho tutto il diritto di farle! Sono anch'io un giurista; e con cinquant'anni di esercizio professionale non mi sento inferiore ad alcuno nel trattare di queste cose. (Approvazioni).

DELLO SBARBA. Non lo contesto menomamente, onorevole Presidente. Credo solo che questa legge finirà con l'assomigliare ad una rete con i fori troppo larghi! (Commenti).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Magliano.

MAGLIANO. Per la tutela non già dei birbaccioni, come li chiama con patriottico sdegno il nostro illustre e beneamato Presidente, vorrei pregare ministri e Commissione di sopprimere l'inciso in ogni caso al primo comma dell'articolo 1°.

Quell'inciso sopprime ogni indagine e colpisce i galantuomini, anche quelli diligenti, poichè son colpiti anche coloro che non hanno compiuto nè un fatto doloso, nè un fatto colposo. La relazione ministeriale aveva detto: «è inutile aggiungere che siffatta colpa esula nei casi in cui l'armatore, il capitano, il vettore o chiunque altro abbia col fatto suo reso possibile il delitto, dimostri che l'esercizio di un'oculata diligenza non valse ad impedire la consumazione del delitto, per invincibile errore di fatto, o per altre circostanze la cui valutazione è lasciata al giudice ».

La soppressione dell'inciso « in ognicaso », si impone per ragioni di evidente equità, ed io confido che ministri e Commissione vorranno consentirla.

PRESIDENTE. Onorevole Magliano, le faccio osservare che la Commissione ha se-

guito criteri diversi da quelli contenuti nella relazione ministeriale, e che il Governo non vi si è opposto. (Approvazioni).

DANEO, ministro delle finanze. Ho già risposto anche su questo, onorevole Magliano.

STOPPATO, relatore. Cadrebbe tutto, onorevole Magliano. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Ollandini propone che nel primo comma siano soppresse le parole: « o anche soltanto tenta di esportarlo o deviarlo ».

Questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Lo metto a partito.

(Non è approvato).

Segue l'emendamento dell'onorevole Dello Sbarba, Sarrocchi ed altri il quale propone di sostituire ai comma terzo e quarto del testo concordato tra Governo e Commissione il comma quarto del disegno di legge del Ministero; ovvero (subordinatamente al rigetto di questo emendamento) nel quarto comma, alle parole: e con la multa da lire trecento a duemila, sostituire le parole: ferma rimanendo l'obbligazione solidale pel pagamento della multa.

Questo emendamento non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Lo metto a partito.

 $(Non \ \hat{e} \ approvato).$

Segue un emendamento dell'onorevole Storoni, che è stato fatto proprio dall'onorevole Modigliani, così formulato:

- « Al 3º e 4º comma sostituire:
- « L'armatore, il proprietario, il capitano o padrone di una nave, o il vettore, se il delitto sia commesso per loro imprudenza o negligenza o, avendolo potuto, non ne abbiano impedita la consumazione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e saranno tenuti in solido con gli autori al pagamento della multa di cui nella prima parte del presente articolo.
- « Nel caso che i medesimi siano gli autori o partecipi del reato la pena è aumentata da un sesto alla metà ».

La Commissione e il Governo hanno dichiarato che non accettano questo emendamento.

Lo metto a partito.

(Non è approvato).

Segue un emendamento dell'onorevole Marchesano, firmato anche dagli onorevoli Lo Presti, Macchi, Tortorici, Abisso, De Felice-Giuffrida, Labriola, Lucci, Colajanni, Bentini, Beltrami, Savio, e così formulato:

- « Nel quarto comma, alle parole: Se il delitto sia commesso per loro negligenza ecc., sostituire: Se il delitto fu facilitato da loro negligenza ecc.
 - « Sopprimere il quinto comma ».

Poichè l'onorevole Marchesano non è presente, s'intende che vi abbbia rinunciato.

Segue l'altro emendamento dell'onorevole Dello Sbarba, firmato anche dagli onorevoli: Sarrocchi, Gaspero Ciacci, Callaini, Ollandini, Pietriboni, Soleri, Gasparotto, Abisso, De Vito, così formulato:

« Aggiungere in fine: tanto per i colpevoli del reato previsto nella prima parte di questo articolo, quanto per il proprietario, l'armatore, il capitano, il padrone della nave e il vettore, colpevoli di negligenza o di imprudenza ».

Anche questo emendamento aggiuntivo non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Lo metto a partito.

(Non è approvato).

Veniamo dunque all'articolo 1º del disegno di legge nel nuovo testo resultante dagli emendamenti concordati fra Governo e Commissione; e a questo proposito avverto che, nel primo capoverso alla formula prima proposta: « nei termini stabiliti dai regolamenti », si deve sostituire l'altra: « nei termini stabiliti dalle norme relative ».

L'articolo 1º è dunque così formulato:

Art. 1.

- « Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale il Governo abbia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato nei termini stabiliti dalle norme relative se spedita in cabotaggio, oppure la devia se destinata originariamente a un porto italiano o delle colonie, verso uno Stato estero, o anche soltanto tenta di asportarla o deviarla, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino al quintuplo del valore della merce e non mai inferiore a lire cinquecento.
- « Alle dette pene il giudice può aggiungere la interdizione temporanea dai pub-

blici uffici; e la condanna ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo pari a quello della reclusione inflitta, quando il colpevole sia un capitano o padrone di una nave o un pubblico mediatore o spedizioniere.

«Se il delitto sia commesso per negligenza o imprudenza del proprietario, dell'armatore, del capitano o padrone di una nave, del vettore, questi sono puniti con la detenzione da tre mesi a un anno e con la multa da lire trecento a duemila.

- « Se il valore della merce non eccede lire cinquecento il giudice può ridurre le pene sino a un sesto; e se non eccede le lire cento si applica la pena della multa da lire cinquanta a trecento.
- « Il proprietario, l'armatore, il capitano o padrone di una nave e qualsiasi vettore, sono in ogni caso obbligati in solido al pagamento delle multe inflitte a coloro che hanno commesso il delitto o vi hanno concorso.

« La merce si confisca ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

Art. 2.

«È assegnato, fino a lire ventimila, dopo prelevate le spese, un terzo della multa riscossa per metà alla massa delle guardie di finanza e per metà al fondo di previdenza del personale doganale; e gli altri due terzi sono assegnati agli scopritori che siano pubblici ufficiali, agenti della forza pubblica o persone incaricate di un servizio pubblico. Quando il delitto sia stato scoperto a merito di privati cittadini, a questi è assegnato un terzo, e l'altro terzo agli ufficiali o agenti che lo abbiano accertato».

A questo articolo Governo e Commissione propongono di aggiungere:

« Nel caso di difetto di pagamento della multa, e nei limiti di questa, le assegnazioni si fanno sul prezzo delle cose confiscate ».

Su questo articolo si era inscritto per parlare l'onorevole Taverna; ma non è presente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Modigliani, il quale propone di sopprimere l'ultima parte dell'articolo, e cioè le parole: « Quando il delitto sia stato scoperto a merito di privati cittadini, a questi è assegnato un terzo, e l'altro terzo agli ufficiali o agenti che lo abbiano accertato».

MODIGLIANI. Il nostro emendamento si risolve sostanzialmente nel far tornare l'articolo 2 al testo proposto dal Ministero coll'articolo 3 del suo progetto.

Il Governo proponeva con tale articolo 3 che, in analogia a quello che dispongono le leggi fiscali, il provento delle multe fosse distribuito in parte a favore degli scopritori del reato.

Tutti quelli che si occupano di queste cose sanno quanto sia grave e censurata questa disposizione della legge fiscale, perchè tutti sanno che, per un fenomeno psicologico, perdonabile fino ad un certo punto, gli agenti che hanno la convinzione dell'esistenza del contrabbando finiscono col crearne la prova.

Logicamente, data questa premessa, noi avremmo dovuto - lo riconosco - prospettare l'abolizione della devoluzione, anche in minima parte, delle multe, agli scopritori. Ma non è certo in questo momento, trattandosi di questo antipaticissimo reato di contrabbando di esportazione, che sarebbe stato opportuno (nè c'era da farsi nessuna illusione, sollevandola) di presentare alla Camera la questione di cui parlo.

Abbiamo pensato quindi di accettare la legge vigente tale quale è, e cioè di consentire che agli agenti della finanza, agli ufficiali pubblici in genere, i quali partecipano alla scoperta del reato, continui ad essere devoluta, con le norme indicate, una parte della pena pecuniaria.

Finchè si tratta di agenti della forza pubblica, di pubblici ufficiali, c'è una certa garanzia, per la sorveglianza gerarchica alla quale sono sottoposti, che non faranno cose eccessivamente gravi. La devoluzione in parte, quindi, delle pene pecuniarie a questi scopritori è certamente lenita, contravvelenata, se mi è permesso di esprimermi così, da queste considerazioni.

Ma la Commissione, con una aggiunta al progetto governativo che, se i commissari mi promettessero di non aversene a male, oserei chiamare immorale, domandano che siano resi partecipi della distribuzione delle multe anche i privati cittadini che eventualmente abbiano concorso alla scoperta del reato.

In altri termini: non più pubblici ufficiali sorvegliati da superiori, astretti da giuramento, minacciati da tutte le sanzioni possibili ed immaginabili, da regolamenti, da leggi e da disposizioni specialissime, con le quali tutta la nostra legislazione garantisce la fedeltà del pubblico funzionario ai

propri doveri: ma un qualunque cittadino è ammesso a sentirsi spinto a scoprire un reato, ed è istigato alla denuncia remunerativa del reato stesso.

BELTRAMI. Sorgeranno le agenzie con i delectives!

MODIGLIANI. Osservi la Camera che, se si trattasse di distribuire le multe per i contrabbandi avvenuti, non vi sarebbe poi tanto da preoccuparsi del pericolo che possono correre i privati birbaccioni rei di contrabbando di esportazione. Ma la legge, per le ragioni che avete udito testè, colpisce anche il tentativo di contrabbando.

Ora quando si colpisce il contrabbando effettuato, la realtà oggettiva del reato commesso offre al giudice che deve condannare una maggior sicurezza di non colpire un innocente; mentre la denuncia prezzolata del tentativo del reato provoca i rigori della legge su casi nei quali manca, o quasi, la consistenza obbiettiva e tranquillante, che sussiste nel reato perfetto.

In altri termini, quando la merce sarà andata all'estero e il birbaccione non avrà nessuna possibilità di negare il reato, solo che si dimostri la sua personale partecipazione, non vi sarà alcun dubbio sulla sussistenza del reato stesso. Ma quando due o tre privati cittadini crederanno, in buona o mala fede, o per certezza avuta, o per bramosia della spartizione dell'ingentissima multa, di presentarsi al magistrato a denunciare un puro e semplice tentativo di esportazione, si va a creare una situazione giudiziaria quanto mai pericolosa.

Quattro o cinque persone che vedono la possibilità di spartirsi una multa, che può eventualmente arrivare a decine ed anche a centinaia di migliaia di lire...

DANIELI. Fino a 20 mila lire.

MODIGLIANI. Fino a 20 mila lire arriva la quota da spartire, e ce ne è quanto basta perchè quattro galantuomini desiderosi di papparsi 5 mila lire a testa si presentino alla giustizia in qualità di testimoni con giuramento, perchè saranno denuncianti, ma senza interesse proprio nella causa. Infatti questo è stato ripetutamente deciso: che quando gli ufficiali delle dogane si presentano a denunciare la sussistenza di un contrabbando, ancor che abbiano l'interesse nella riscossione della quota della multa, sono ammessi a giurare. Onde si può esser certi che la giurisprudenza non tarderà a dichiarare che anche questi intemerati cittadini che si elevano a denunciatori del contrabbando, non avendo in-

teresse nel reato, ma nella pena, possono e debbono giurare. E questi signori, giurando, cioè facendo fede, cioè offrendo una prova alla quale il magistrato non potrà ribellarsi, renderanno inevitabile la condanna, fonte per i privati denunciatori di un turpe guadagno, minaccia oggimai di tutti gli onesti.

Nè c'è molto da sperare in una efficace difesa, perchè la generica della accusa sarà concretata dall'asserzione dei privati denunciatori (i quali diranno di aver visto il tale o il tal altro discorrere con uno qualunque di quei signori tedeschi i cui nomi si pronunciano così difficilmente), e qualunque galantuomo che non avrà fatto alcun tentativo di contrabbando, ma ha il torto di avere delle migliaia di lire che fanno gola ai patriottici denunciatori, dovrà pagare la multa, o quanto meno sarà esposto, quasi senza scampo, a ricatti che la legge presente quasi agevola.

Faccio osservare che, per quanto grande sia l'interesse della nazione a reprimere in questo momento questi reati, non si debbono trascurare eventualità di questo genere: tanto più quando possono e debbono bastare gli specifici organi normali già esistenti nello Stato.

Voi avete dei corpi costituiti per prevenire, indagare, scoprire questi reati. Lo stesso aumento del premio, che vien dato con questa legge, sospingerà i funzionari ad essere più diligenti. Non c'è nessun bisogno di istigare i privati allo spionaggio, quando si possono produrre i risultati che ho detto, e che sono tutti dovuti alla aggiunta di cui soltanto la Commissione ha sentito la necessità.

Non voglio far complimenti, nè censure a nessuno; ma osservo che il senso giuridico del guardasigilli aveva sentito repugnanza per questo premio allo spionaggio privato; onde io, proponendo che questa parte dell'articolo sia tolta, mi faccio forte della mancata inserzione, nel progetto del guardasigilli, di questa disposizione intollerabilmente grave.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

STOPPATO, relatore. L'onorevole Modigliani ha iniziato la sua carica contro l'ultima parte dell'articolo 2 affermando che gli agenti doganali dello Stato talvolta, se non esiste, creano una prova del contrabbando. Io reputo per lo meno azzardata questa affermazione. Ma se il sospetto esposto dall'onorevole Modigliani dovesse avere

un qualche fondamento, esso gioverebbe a giustificazione dell'aggiunta proposta dalla Commissione coll'ultima parte dell'articolo che l'onorevole Modigliani vorrebbe soppresso.

Infatti l'eccitare l'intervento dei cittadini, perchè soccorrano la scoperta di un delitto commesso a danno dell'alimentazione e dell'economia dello Stato, servirebbe di controllo e complemento all'opera, tanto dall'onorevole Modigliani sospettata, dei funzionari e degli agenti dello Stato!...

Ma l'onorevole Modigliani parla di discorsi sorpresi, di sospetti superficiali e di calunnie oscure. Mi scusi; ella comprende il reato di contrabbando come qualche cosa di etereo, di invisibile, di impalpabile?

MODIGLIANI. Non il reato; il tentativo.

STOPPATO, relatore. Maccome vuole concepire il reato di contrabbando in questa maniera, in modo da far credere che si possano verificare così facilmente calunnie a danno di innocenti? Il reato di contrabbando si manifesta e si prova in maniera così tangibile che il giudice ha elementi sicuri per accertalo; non esageriamo. Si tratta di una disposizione di altissima moralità: non si tratta di incitare al basso e segreto spionaggio i cittadini; si tratta di una disposizione la quale, mentre assicura allo Stato delle forti multe, rende possibile che anche il privato cittadino, nello intendimento niente affatto immorale di concorrere alla difesa di veri interessi della nazione, venga in ainto per la scoperta di delinquenti.

Teniamo conto dell'indole speciale del delitto. Non facciamoci scrupoli esagerati di possibili giuramenti falsi, di denunzie segrete o di calunnie. Guardiamo alla realtà delle cose; e la realtà, secondo la nostra profonda convinzione, assicura che nè la disposizione è immorale nè la disposizione è inutile, nè si presta ad abusi o ad eccessi, perchè fra la denunzia e la condanna c'è di mezzo il procedimento fatto con tutte le garanzie stabilite dalle norme ordinarie e c'è di mezzo il giudizio, che dobbiamo ritenere onesto e imparziale, del magistrato.

BELTRAMI. Il cittadino veramente onesto denuncia senza pretendere di esser pagato! (Commenti).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

DANEO, ministro delle finanze. Il Governo ha accettato l'emendamento della Commissione per due ordini di considerazioni: innanzi tutto perchè se nell'articolo

si tratta pure dei tentativi, è però evidente che nessun tentativo può essere svolto nelle circostanze sottilizzate dall'onorevole Modigliani. Tentativo, anche e sovrattutto in tema di contrabbando, non è possibile, senza serio ed apparente inizio di esecuzione. Quando poi si tratta dell'estendere ai privati cittadini il beneficio dei premi per la scoperta del contrabbando, l'onorevole Modigliani, che tanto vi è ostile. ha dimenticato, ed anche il relatore non ha voluto rammentargli, che l'attuale legge doganale ammette già la compartecipazione dei cittadini al premio di scoperta del contrabbando di esportazione. Aggiungerò che era pure ammessa in questo disegno di legge anche colla proposta ministeriale in quanto si richiamavano per il riparto dei premi le disposizioni della legge doganale.

Perciò, nè il guardasigilli nè io abbiamo potuto negarci, ad una dizione più estesa, se anche ci paresse quasi superflua, che, per simmetria alla legge doganale, e per maggiore chiarezza, la Commissione ha voluto proporre.

Credemmo perciò di non insistere nella proposta nostra, ed accettammo, come accettiamo, la proposta della Commissione.

MOLINA. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINA. Ho chiesto di parlare, perchè sono rimasto veramente scandalizzato dalle parole che ha pronunciato l'onorevole Stoppato. (Interruzioni — Commenti).

Un giurista insigne, un galantuomo perfetto, un uomo probo come lui, non poteva venir qui a consacrare il concetto che il cittadino, il quale compie il civile dovere di denunciare un reato del quale abbia comunque conoscenza, debba avere un compenso in danaro, facendo così oggetto di speculazione l'esercizio di un elementare dovere.

La stessa pubblica sicurezza, che ha al suo servizio dei confidenti, li paga coi fondi segreti! (Approvazioni all'estrema sinistra).

Mi associo per ciò alla proposta dell'onorevole Modigliani e aggiungo, in risposta a quanto ha detto l'onorevole ministro delle finanze, e cioè che il tentato contrabbando non può essere esente da forme apparenti, che è precisamente l'apparenza quella che può trarre in inganno. (Approvazioni).

Bastano due mascalzoni per creare a scopo di illecito lucro o di ricatto l'apparenza del reato; ed è strano che in una legge, che è destinata a condannare lo spionaggio, si creino la delazione e lo spionaggio pagati dallo Stato. Credo quindi che si debba tornare al testo dell'articolo quale era stato formulato dal Ministero.

STOPPATO, relatore. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Indichi il suo fatto personale.

STOPPATO, relatore. L'onorevole Molina mi ha attribuito un pensiero che non ho. (Interruzioni).

Se l'onorevole Molina fosse stato più attento alla esposizione delle giustificazioni che riguardano l'ultima parte dell'articolo 2, come è stato formulato dalla Commissione, si sarebbe risparmiato lo sdegno che ha rivolto, non contro la mia persona, ne sono sicuro, ma direttamente contro le affermazioni da me fatte.

Si persuada l'onorevole Molina che qui non c'entra affatto nè la probità personale, nè la mia qualunque modesta competenza nel campo giuridico; qui si tratta di garantire sul serio, non accademicamente, dei diritti sacri della nazione. (Interruzione del deputato Molina).

Se ella, onorevole Molina, vuol dettare soltanto delle norme accade miche, non otterrà nulla. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Quando si dà un compenso ai cittadini che rivelano i truffatori della cosa pubblica o degli interessi dello Stato, come lo si dà alle guardie che servono allo accertamento del reato, non si offende alcun principio nè di morale, nè di diritto (Interruzioni).

Sono sicuro che l'onorevole Molina, se scoprirà di questi reati, si farà il dovere di denunziarli senza la promessa di un premio; ma non tutti i cittadini possono somigliare all'onorevole Molina. (Commenti).

PRESIDENTE. Veniamo dunque ai voti. Metterò prima a partito la prima parte dell'articolo 2, sulla quale non vi è questione.

Ne do nuovamente lettura:

« È assegnato, fino a lire ventimila, dopo prelevate le spese, un terzo della multa riscossa per metà alla massa delle guardie di finanza e per metà al fondo di previdenza del personale doganale; e gli altri due terzi sono assegnati agli scopritori che siano pubblici ufficiali, agenti della forza pubblica o persone incaricate di un servizio pubblico ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvata).

Metto ora a partito la seconda parte dell'articolo, della quale l'onorevole Modi-

gliani propone la soppressione, e cioè le parole:

« Quando il delitto sia stato scoperto a merito di privati cittadini, a questi è assegnato un terzo, e l'altro terzo agli ufficiali o agenti che lo abbiano accertato ».

Questa soppressione non è accettata nè dalla Commissione, nè dal Governo.

BELTRAMI ed altri dell'estrema sinistra. Dal Governo sì.

PRESIDENTE. Onorevole Beltrami, è una vera sconvenienza che ella mi interrompa in questo modo. Ella fa troppo assegnamento sulla mia pazienza! (Si ride).

BELTRAMI. Ma debbo essere sempre io il gerente responsabile di tutto ?... (Ilarità).

PRESIDENTE. Dunque coloro che accettano questa soppressione, proposta dall'onorevole Modigliani, che, ripeto, non è accettata nè dal Governo nè dalla Commissione, vogliano alzarsi. (Pausa).

Si farà la controprova.

(Si procede alla controprova).

Gli onorevoli segretari mi dichiarano che alcuni colleghi si sono alzati nella prima e nella seconda votazione, rendendo impossibile un computo esatto dei voti.

Procederemo quindi alla votazione per divisione.

Coloro che approvano la proposta dell'onorevole Modigliani di sopprimere la seconda parte dell'articolo 2º passeranno a destra, coloro che non l'approvano passeranno a sinistra.

(Si procede alla prova per divisione).

La soppressione, proposta dall'onorevole Modigliani, non è approvata.

Metto ora a partito l'aggiunta proposta dal Governo e dalla Commissione, e cioè:

« Nel caso di difetto di pagamento della multa, e nei limiti di questa, le assegnazioni si fanno sul prezzo delle cose confiscate ».

(È approvata).

Metto quindi a partito l'articolo 2, nel suo complesso.

(È approvato).

TITOLO II.

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA DIFESA MILITARE DELLO STATO.

Art. 3.

« Si applicano le pene stabilite nella prima parte dell'articolo 110 del Codice penale a chiunque indebitamente eseguisce disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato o fa ricognizioni sulle cose medesime, qualunque sia il processo od il mezzo adoperato, oppure indebitamente si procura notizie concernenti tale preparazione o difesa.

- « Le stesse pene si applicano a chiunque a tale fine si introduce nei luoghi dove si possono eseguire disegni, modelli, schizzi, fotografie, ricognizioni, o procurarsi le notizie suddette, ovvero sia sorpreso nei luoghi medesimi, o nelle loro vicinanze, in possesso di oggetti, carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o altro materiale rappresentativo concernenti le notizie suaccennate o anche dei mezzi idonei per raggiungere lo scopo, senza che si possa giustificare la legittimità del possesso o dell'uso.
- « Per il solo fatto di entrare clandestinamente o con inganno nei detti luoghi si applica la pena stabilita nel capoverso dell'articolo 110 del Codice penale.
- « Per quello di entrare nei luoghi, l'accesso ai quali sia vietato, la pena è dell'arresto sino a quattro mesi o della ammenda sino a lire mille ».

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Modigliani.

MODIGLIANI. Ho chiesto di parlare per aver modo di mettere in guardia la Camera, nel momento in cui si inizia la discussione sul titolo secondo della legge, che è evidentemente quello che trova una maggiore eco nel sentimento, se non di tutti, di moltissimi (poichè si tratta di colpire una forma di reato, di cui è difficile. qualunque siano le opinioni, figurarsene una più antipatica): per mettere, dico, in guardia la Camera contro le esagerazioni. Non abbiamo proposto emandamenti a questo articolo per ragioni di opportunità e di riguardo alla Camera, e di ciò i colleghi ci vorranno esser grati. Io quindi non svolgo alcuna proposta precisa su questo articolo, ma esponge alcuni rapidi rilievi, per far vedere dove si possa arrivare quando, pure in confronto di una legge come questa, si perda quella serenità di giudizio che è indispensabile sempre.

Già nella relazione ministeriale era addotto un argomento ricavato dalla legislazione inglese, che mi aveva colpito per la sua gravità.

Mi sono fatto un dovere di riscontrare la citazione, sia pure con la mia scarsa competenza, che in fatto di lingua inglese

fu confessata dallo stesso onorevole guardasigili; e debbo dichiarare alla Camera non essermi risultato esatto che nella legge inglese del 1893 si riscontri quella gravissima sanzione di cui si parla nella relazione ministeriale; e cioè che gli stessi membri del Parlamento inglese si possano vedere esposti a sanzioni penali per la divulgazione dei progetti di legge affidati al loro studio e non ancora approvati dalla Camera.

Sarò lieto se chi è più competente di me in lingua inglese e in legislazione inglese, mi indicherà con tutta esattezza le disposizioni citate dall'onorevole guardasigilli...

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Non ho qui il documento, ma glielo mostrerò in seguito!

MODIGLIANI. Mi perdoni, onorevole guardasigilli, non mi sarei permesso queste osservazioni, se non avessi esaminata tutta quanta la legge... Ma non mi è riuscito di trovare nessuna disposizione dalla quale sia possibile desumere tale sanzione penale. È appunto perchè si parte da questa esagerazione del pericolo, che si riesce a trovare anche nella legislazione straniera quella giustificazione che la legislazione straniera non dà.

Ma anche ieri, nel suo discorso, l'onorevole guardasigilli è tornato a citare la legislazione inglese, e precisamente la legge del 1911, facendo molta impressione sulla Camera.

E non esito a confessare che anche a me aveva fatto notevole impressione il fatto che in un paese come l'Inghilterra, dove la libertà è veramente tradizionale, fossero esistite le disposizioni draconiane che l'onorevole guardasigilli esponeva ieri alla Camera. Un tal fatto avrebbe potuto rendere meno tranquilli e meno sicuri, anche noi socialisti, in quella difesa delle libertà civili che ci proponiamo di tradurre in atto coi nostri emendamenti.

Uno dei casi previsti dalla legislazione inglese, che colpirono l'attenzione della Camera, fu quello delle punizioni inflitte in misura gravissima dalla legge inglese a chiunque anche solo si accosti alle strade ferrate, ecc.

E l'onorevole guardasigilli disse (e in questo sarebbe stato esatto) che, coll'accostarsi a una strada ferrata in Inghilterra, si rischia di prendere tre anni di lavori forzati (perchè in Inghilterra si tratta appunto di lavori forzati).

Ebbene, l'onorevole guardasigilli non ne ha certo colpa, in quanto egli ci ha spiegato che non da sè adopra le leggi inglesi (cosa che debbo dichiarare anche per conto mio) ma egli è stato mal servito da quel qualunque impiegato del suo Dicastero che gli ha fornito l'indicazione legislativa.

Infatti, la legge inglese punisce solo chi si accosta a determinate strade ferrate, a determinati ponti, acquedotti, ecc. ecc., ma non chi si accosta a qualunque ferrovia, a qualunque ponte... (Rumori).

Permettete! Ieri l'onorevole guardasigilli non espose così la legge inglese! La legge inglese punisce colla accennata gravità solo chi si faccia trovare presso quelle tali ferrovie, vicino a quei tali ponti e acquedotti che da un preciso decreto ministeriale siano indicati e vietati per la loro importanza militare. (Rumori).

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. È naturale.

MODIGLIANI. È naturale, è naturalissimo che sia così; ma ella, forse per dimenticanza, ieri non lo disse.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Ma scusi, anche chi parte in ferrovia sarebbe punibile, se si desse quella interpretazione... (Ilarità — Interruzione all'estrema sinistra).

MODIGLIANI. Mi perdoni, lei non riparerà con una barzelletta elegante, a una dimenticanza grave.

Ieri alla Camera lei non parlò nè di chiparte, nè di chi non parte. Fece effetto anche su di me, lo ripeto, perchè disse: vedete quanto più severa è la legge inglese. Ora la legge inglese è molto meno severa di quanto fu fatta apparire, perchè essa limita le sanzioni gravi alla difesa di quelle vie di comunicazione, di quegli acquedotti che da preciso decreto ministeriale siano dichiarati tali da meritare speciale protezione.

Il secondo caso citato dall'onorevole guardasigilli ieri fu quello dell'enorme puniz one che, secondo la citazione del guardasigilli, colpirebbe chi alberga persone che abbiano cercato di procurarsi segreti concernenti la sicurezza dello Stato. La sanzione appariva anche qui gravissima, e anche questo a me fece impressione straordinaria. Ma la legge inglese questa sanzione non la contiene, e ne contiene invece una molto diversa e più ragionevole.

Dopo aver colpito dei casi di complicità in spionaggio, prevede un caso di favoreggiamento là dove dice che coloro che per-

mettono riunioni o albergano persone che si siano procurate segreti o siano in procinto di procurarseli, sono punite quando rifiutino di fornire alle autorità di pubblica sicurezza le indicazioni che sono in grado di fornire. Il che è ben altra cosa da quella che ci fu esposta.

E la legge inglese dice che non si deve nemmeno trattare di un semplice rifiuto; perchè colpisce chi « ostinatamente » rifiuti di fornire a un sovraintendente di polizia indicazioni che sono in suo possesso riguardo a quelle tali persone.

Nè tutto questo io ho voluto rilevare per bramosia di polemica vana, ma per far vedere che – anche di fronte ad una legge che mira a colpire un reato antipaticissimo e forse (meglio concedere per brevità di discussione anche questo) non sufficientemente considerato in tutte le possibili fattispecie dalla nostra legislazione – non è il caso di dimenticare i doveri che i legislatori debbono avere: e cioè di fare una legge che non derivi dalle esagerazioni e dai preconcetti e non si risolva perciò appunto in una legge pericolosa di persecuzione irragionevole.

È per questi motivi che cominceremo col votare contro questo articolo 3 veramente troppo grave e proporremo su alcuni articoli successivi, non su tutti – la Camera non si allarmi! – alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Ha faceltà di parlare l'onorevole Altobelli.

ALTOBELLI. Vorrei osservare che tra la relazione del Governo e quella della Commissione c'è, dal punto di vista giuridico, una sensibile differenza. Nell'articolo 3 della Commissione si dice: «Si applicano le pene stabilite nella prima parte dell'articolo 110 del Codice penale a chiunque indebitamente eseguisce disegni, ecc. ».

La parola « indebitamente », quantunque adoperata dal Codice penale, non mi pare adatta, da sola, ad integrare il concetto del dolo.

E l'osservazione ha il suo valore, tanto vero che nel progetto ministeriale all'avverbio «indebitamente » si aggiunge l'espressione « a fine illecito », con la quale il concetto medesimo viene completato.

La Commissione nou poteva non prevedere unanimi le obbiezione, ed ha creduto risolverla scrivendo « anche il significato della parola indebitamente può dirsi oramai chiarito a sufficienza per l'applicazione fatta in relazione al Codice penale ».

Ma l'illustre relatore della Commissione sa che nel Codice penale c'è l'articolo 45, al quale si riferiscono tutti quanti gli altri, che in esso sono contenuti. Ora nel progetto di legge manca perfino il richiamo all'articolo medesimo; sarebbe quindi utile, se non necessario, usare una locuzione più precisa di quella adoperata.

E sempre sullo stesso argomento della determinazione degli elementi integratorii del dolo, l'onorevole relatore scrive:

« Non occorre ricerca di fine illecito o dannoso, di difficile constatazione. Fornire la prova di tale fine è ardua impresa; escluderlo in casi particolari potrà chi si difenda, perchè se mancasse la volontà delittuosa quale è voluta dall'articolo 45 del Codice penale o si provasse l'intenzione innocente, il fatto non costituirebbe delitto ».

Un tale concetto mi pare eccessivo addirittura. Non perchè sia difficile la ricerca del fine illecito, essa deve essere eliminata. L'onere della prova, è precetto antico, ma verissimo, spetta precisamente a chi accusa.

Ciò è tanto vero che il ministro scrive nella propria relazione queste testuali parole: « l'illiceità del fine ha particolare importanza per distinguere le attività non incriminabili dirette alla acquisizione di notizie sulla difesa militare dello Stato, dalle attività che la qualità delle persone e la natura delle circostanze denunziano come esplicazione di un fine delittuoso ».

L'onorevole guardasigilli si riporta a quelle sane teorie di diritto, sulle quali sono concordi dottrine e legislazioni in materia penale; sicchè, questo articolo potrebbe da noi essere votato, solo se si ripristinasse la dizione ministeriale.

Ma vi è qualche cosa di più. La Commissione, a differenza dell'onorevole ministro, nell'articolo 3 si richiama all'articolo 110 del Codice penale. Però nel secondo comma stabilisce: « le stesse pene si applicano a chiunque a tal fine s'introduce nei luoghi dove si possono eseguire, eccetera ». Or bene, l'onorevole Stoppato, che è maestro, sa che nell'articolo 110 è detto invece: « ovvero a tal fine s'introduce clandestinamente o con inganno ». Qui è chiara la figura del reato, il quale si integra appunto nella clandestinità o nell'inganno.

Non così nel secondo comma dell'articolo in discussione, nel quale la Commissione sopprime le parole: « clandestinità od inganno » onde vengono a mancare gli elementi morali dai quali desumere il dolo.

E poichè, come ha dimostrato la precedente votazione, siamo arrivati a questo, che la maggioranza, tra l'opinione del ministro e quella della Commissione, preferisce l'opinione di quest'ultima, io voterò contro nella certezza che non sarà consentito il ritorno alla formula del ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Labriola aveva presentato all'articolo 3 il seguente emendamento:

« Nel primo comma, alle parole: la forza, la preparazione o la difesa militare, sostituire: la forza militare, la preparazione militare o la difesa militare ».

Ma poichè non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue un emendamento dell'onorevole Marchesano, firmato anche dagli onorevoli Lo Presti, Macchi, Tortorici, Abisso, De Felice-Giuffrida, Labriola, Lucci, Colajanni, Bentini, Beltrami, Savio, e così formulato:

« Nel secondo comma, alle parole: Le stesse pene si applicano a chiunque a tale fine si introduce; sostituire: Le stesse pene si ap plicano a chiunque clandestinamente e con inganno si introduce.

« Sopprimere il terzo comma ».

Ma anche questo emendamento s'intende ritirato, non essendo presente l'onorevole Marchesano, che pure lo aveva già svolto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ollandini, il quale propone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 3°.

OLLANDINI. Ho chiesta la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 3°, ritenendo che quest'articolo dovrebbe essere votato nel testo del Governo.

Dico soppressione dell'ultimo comma, in quanto che non trovo in esso nessuna ipotesi di reato, neppure contravvenzionale. In effetto l'articolo 3º contempla i vari casi di spionaggio: nel primo troviamo punito lo spionaggio vero e proprio; nel secondo il presunto; nel terzo comma si punisce pur anco la introduzione clandestina e fatta con inganno, e finalmente, con una forma che non è linguisticamente esatta, si dice: « Per quello di entrare nei luoghi, l'accesso ai quali sia vietato, la pena è, ecc. ».

A parte la forma che si dovrà indubbiamente correggere, io osservo che in questo comma si contempla un fatto che io non so come si possa dire che sia un reato per quanto contravvenzionale, poichè per esso si può condannare a quattro mesi di reclusione, e ve ne designo il pericolo, l'innocente e distratto cittadino che involontariamente pone piede in una zona in cui sia vietato entrare.

Mi si potrà rispondere forse che anche il fatto innocuo ed innocente può costituire contravvenzione. Ge lo ha insegnato Zanardelli, quando ha detto che i fatti innocui ed innocenti possono costituire contravvenzione, quando tentava, senza completamente riuscirvi, di fare la distinzione fra delitto e contravvenzione. Ma perchè questo fatto, di per sè innocuo ed innocente, possa costituire contravvenzione, è necessario che metta in pericolo un vero diritto altrimenti il fatto innocente non attentando a diritti di sorta, non può sconfinare dai fatti leciti per passare nella sfera dei fatti punibili.

Ora quale diritto attenta chi distrattamente, involontariamente, senza nessun fine illecito, a sua insaputa, si trova in una zona vietata, quale pericolo corre il diritto che volete tutelare? Nessuno: se un pericolo vi è, si è questo e questo soltanto, che si punisca chi non ha compiuto nessun reato. Che se il relatore e la Commissione avessero creduto di potere con questo articolo punire il fatto di chi arbitrariamente o per petulanza volesse restare nei luoghi vietati, mi pare che avrebbero dovuto aggiungere la parola « arbitrariamente » o « per petulanza » o altra frase consimile; ma, così com'è nel suo testo attuale, l'ultimo comma io credo che debba necessariamente scomparire dal disegno di legge per evitare, ciò che sarebbe enorme, che una legge penale punisca un fatto che non ha nessuna ragione di punibilità.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Io non credo di poter giudicare dell'opportunità o meno di quei rilievi che l'onorevole Modigliani ha creduto di fare sull'esattezza delle citazioni di diritto comparato da me fatte ieri qui. Qualunque sia lo scopo per cui egli questi rilievi ha voluto fare, e, ripeto, non voglio giudicarlo, la Camera stessa, dalla esposizione che egli ha fatto, di questa presunta inesattezza è stata messa in grado di far giustizia. Dappoichè, in sostanza, quella parte di accusa che mi può spettare rivelerebbe soltanto questo, onorevole Modigliani, che io non ho, come forse ha Lei, quello che si può chiamare il temperamento ostruzionistico dell'oratore, cioè a dire di esporre ad un'assemblea ciò che non e di-

rettamente necessario alla dimostrazione di una tesi che alcuno si propone. (Interterruzione del deputato Modigliani).

Io quella disposizione l'ho citata esattamente ai fini della dimostrazione che dovevo dare. Non si trattava qui di fare approvare la legge inglese, cosicchè convenisse di leggerla interamente. E quando si parla a una Camera di 400 deputati, non si può cimentarne la pazienza coll'inutile lettura di testi di legge di altri Stati. Io, di fronte alle accuse mosse dall'onorevole Lucci, che la nostra legge fosse più severa della legge inglese, volli portare un doppio confronto: in primo luogo quello di disposizioni contenute nel disegno di legge e che si trovavano nella legge inglese, e dimostrai che le nostre proposte comminavano sanzioni penali di gran lunga inferiori; e in secondo luogo volli portare l'esempio di disposizioni che, trovandosi nella legge inglese, non si trovavano nella legge nostra.

Orbene, come lo stesso Modigliani riconosce, la perfetta esattezza della citazione riesce dimostrata da quello che egli ha detto, poichè per quanto riguarda l'avvicinarsi a luoghi proibiti, la legge inglese (e l'onorevole Modigliani non lo mette in dubbio) determina una pena quasi tripla di quella che noi proponiame.

E se volli pure ricordare che nei luoghi proibiti vi possono essere anche ferrovie, era implicito che non tutte le ferrovie potessero essere proibite. Sarebbe veramente ridicolo che si possa incorrere in una pena per il semplice fatto di avvicinarsi ad una qualunque ferrovia; perchè allora tutti i viaggiatori inglesi potrebbero immediatamente essere tradotti in prigion. Ciò non avrebbe senso comune.

Per ciò che riguarda l'altro ricordo che feci, potrei limitarmi a dire all'onorevole Modigliani che resta esattissima la mia affermazione, in quanto la legge inglese contiene una disposizione relativa a coloro che hanno albergato persone sospette... (Interruzione del deputato Modigliani).

Sì, la disposizione c'è, e quindi, ai fini della dimostrazione che debbo dare, la sua correzione è fuori di luogo.

Che poi l'articolo della legge inglese subordini la punizione di colui il quale ha dato alloggio al rifiuto di dare chiarimenti, io dirò che questa è una questione per lo meno dubbia, onorevole Modigliani...

MODIGLIANI. No, è chiara.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. No, non è chiara!

Io ho tradotto quell'articolo dal testo tedesco, perchè non so l'inglese. E qui ho soltanto una traduzione francese, perchè non credevo che la discussione dovesse venire su questo punto. Ma la traduzione dice: « Ogni persona che scientemente dia asilo a uno o più individui che hanno contravvenuto a questa legge, che loro permetta di riunirsi presso di essa, o che, avendoli ricevuti, rifiuti volontariamente di dare indicazioni... ».

È dunque una doppia ipotesi; e quindi è lei che non sa leggere, onorevole Modigliani. (Interruzione del deputato Modigliani).

MODIGLIANI. Legga il testo inglese.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Ma noi non dobbiamo interpretare la legge inglese.

MODIGLIANI. Il testo inglese si riferisce a tutti i casi.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Lo dice lei. S'interpreta anche e si deve interpretare nella maniera che io sostengo. Ad ogni modo la questione non interessa. Poichè io volevo citare un caso in cui la legge inglese reprime un fatto che noi non reprimiamo. E questo è fuori di discussione. (Interruzioni a sinistra).

TURATI. Nominiamo i periti! (Commenti — Conversazioni).

PRESIDENTE. Ma, insomma, qui non si fa altro che una polemica linguistica! (Si ride).

L'unica proposta da discutere era quella dell'onorevole Ollandini. Non so quindi perchè si perda tempo in questo modo! (Approvazioni).

Prosegua, onorevole ministro.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Rimetto all'onorevole Stoppato l'incarico di spiegar meglio alla Camera, come l'aver soppresso l'espressione « fine illecito », che esisteva nel disegno di legge ministeriale, non cambi sostanzialmente il senso della disposizione, la quale vuole che sia perseguibile soltanto il caso in cui esiste una volontà diretta deliberatamente a violare quella riservatezza di notizie militari che l'articolo si propone di tutelare.

È per questo che ho consentito alla soppressione di quella espressione, trovando che tra le due dizioni non vi era differenza sostanziale.

Per ciò poi che riguarda la proposta dell'onorevole Ollandini, faccio osservare che qui si tratta d'introduzione in luoghi proibiti, luoghi cioè rispetto ai quali la proibi-

zioue dell'autorità militare dovrebbe mettere sull'avviso chiunque di non violare quell'ordine.

Ora la pena, avuto riguardo a casi, che si possono ben presentare, d'infrazioni che avvengano nella più perfetta buona fede, può essere così mite, attesa la loro minima importanza, da riuscire veramente trascurabile. La legge commina infatti l'ammenda, che può essere inflitta anche nella misura di una lira!

E d'altronde l'infrazione c'è, perchè si entra in un luogo dove è avvisato che non si può entrare, nè mi pare che sia eccessivo punirla con la pena che si propone.

PRESIDENTE. Onorevole Ollandini, insiste nella sua proposta?

OLLANDINI. Vi insisto.

STOPPATO, relatore. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STOPPATO, relatore. Debbo rispondere per un chiarimento poche parole all'onorevole Altobelli.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Altobelli non ha fatto una proposta.

STOPPATO, relatore. Dirò pochissime parole. Se avessi la fortuna di poter persuadere l'onorevole Altobelli, sarei molto lieto. Sono convinto che se parlassimo insieme tranquillamente, finiremmo per essere d'accordo.

ALTOBELLI. Anche adesso.

STOPPATO, relatore. Va bene. Allora mi ascolti un momento: nella mia relazione è stato ripetutamente dichiarato, e questo mi preme che sia chiarito bene, che tutte le norme generali e fondamentali stabilite nel Codice penale si debbano applicare; e fra queste massimamente la disposizione dell'articolo 45. Siamo perfettamente d'accordo.

Se dunque l'individuo imputato potesse provare la mancanza di volontà di agire indebitamente, sarebbe assolto. È chiaro? A me pare che sia chiarissimo.

ALTOBELLI. Ora è chiaro.

STOPPATO, relatore. L'espressione « indebitamente » l'abbiamo presa dal Codice penale, appunto per mantenere l'identità di nomenclatura.

ALTOBELLI. Non è felice.

STOPPATO, relatore. Non sarà felice; ma c'è; lasciamola. Il cambiare creerebbe nuove difficoltà di applicazione delle due leggi.

Oltre di questo, si è ammesso che l'indicazione del fine illecito fosse inopportuna, prima di tutto perchè non c'è nei corrispondenti articoli nel Codice penale; e po i perchè fissare in una legge l'obbligo della prova del fine illecito è pericoloso, quando è sempre ammessa la prova negativa della sussistenza della volontà criminosa.

Per ciò che riflette il fine in relazione al « clandestinamente e per inganno », l'onorevole Altobelli ha osservato che mentre con l'articolo 110 le due ipotesi sono unite, nella nostra disposizione si sono divise. Ma alla seconda ipotesi abbiamo applicato una pena minore: quella cioè del capoverso dell'articolo 110, perchè abbiamo ritenuto che per la parte più grave occorra dimostrare il fine di compiere quel determinato fatto, mentre la clandestinità e l'inganno sono già di per sè una presunzione di volontà non innocente.

Mi pare anche questo chiaro.

Per ciò che riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Ollandini, non possiamo accettarlo. Si tratta di una contravvenzione lievissima, come ha accennato l'onorevole ministro, che non ha bisogno di elemento soggettivo specifico per essere dichiarata.

Quando è vietato l'ingresso, il solo entrare è già una infrazione ad un ordine legittimo, ed è punita con penalievissima. Dunque non è il caso di preoccuparsene.

PRESIDENTE. L'articolo 3, di cui è stata data lettura eccetto nell'ultima parte, non ha sollevato contestazioni. Quindi metto prima a partito il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 3.

(Sono approvati).

Ora metto a partito la soppressione dell'ultimo comma proposta dall'onorevole Ollandini. Il Governo e la Commissione hanno dichiarato che non accettano questo emendamento.

(Non è approvato).

Metto a partito l'intero articolo 3. (È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 4 del disegno di legge:

Art. 4.

- «È data facoltà al Governo di vietare per periodi di tempo, che saranno fissati con Decreto Reale, la pubblicazione con qualsiasi mezzo di determinate notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesamilitare dello Stato.
- « Chiunque comunica le dette notizie, le pubblica o ne agevola in qualsiasi modo la comunicazione o la pubblicazione è punito

con la reclusione o con la detenzione da un mese a un anno e con la multa sino a lire mille.

« La pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa sino a lire duemila se le notizie sono comunicate a uno Stato estero o ai suoi agenti o le pubblicazioni avvengono in territorio estero.

« Se il colpevole era per ragione di ufficio a cognizione delle notizie ovvero ne era venuto a cognizione con violenza o inganno le pene sono aumentate di un terzo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati.

TURATI. Se l'onorevote Presidente me lo permette, parlerò insieme dell'articolo 4 e dell'articolo 4-bis che, con altri colleghi, ho avuto l'onore di presentare.

PRESIDENTE. Sta bene. Do lettura dell'articolo 4-bis presentato dall'onorevole Turati, firmato anche dagli onorevoli Modigliani, Ferri Giacomo, Bentini, Maffi, Montemartini, Beltrami, Dugoni, Savio, Chiesa Eugenio, Cavallera, Prampolini, Marchesano, Cabrini, Arca, Vigna, e così formulato:

«I decreti Reali di cui nella prima parte del precedente articolo saranno immediatamente presentati al Parlamento per la ratifica ».

L'onorevole Turati ha facoltà di parlare. TURATI. Incaricato di parlare dell'articolo 4, che è come il cuore di questa legge, seppure è lecito dire che una legge draconiana di questo genere possa aver un cuore, io mi sento come paralizzato dal timore che, dalle mie parole e dal mie volto, trapeli un sorriso; perchè ieri l'onorevole Orlando, mentre precipitava alla fine del suo bel discorso (l'onorevole Orlando ei ha avvezzati a sentire sempre dei bellissimi discorsi, e del resto la valentia dell'avvocato si dimostra sostenendo bene le pessime cause, chè nelle buone siamo tutti capaci di far bella figura) l'onorevole Orlando, dicevo, sorprese un anonimo sorriso che vagava sulle mie labbra, e se ne dolse con insolita asprezza. Ora quel sorriso, che non era quello della bellezza nè quello della primavera, tuttavia aveva le sue ragioni.

L'onorevole Orlando si avviava, come ho detto, a quella sua chiusa catastrofica, in cui la libertà e la sicurezza dello Stato dovevano trovarsi di fronte; dilemma assurdo, me lo conceda l'onorevole Orlando, perchè non vi è sicurezza dello Stato con offesa alla libertà; e questo almeno voi dovreste aver imparato.

Eppure io potrei dire all'onorevole Orlando che non di questo io sorridevo, nè di cosa che a lui si riferisse; nè egli ha del resto il privilegio di essere il solo qua dentro delle cui parole si possa sorridere. Potrei dirglielo, ma non glielo voglio dire; perchè intendo rivendicare la libertà del sorriso, che è un diritto statutario, e, più ancora, essenzialmente parlamentare esquisitamente italiano

Noi sorridiamo tutti, o palesemente o dentro di noi, e d'altronde il sorriso è la migliore cosa che, in dati momenti, possiamo fare, la più sincera, la più inoffensiva, molto meno offensiva, me lo creda, onorevole Orlando, dei pistolotti ed anche di assai miglior gusto. E il diritto al sorriso io lo voglio rivendicare, perchè io sorrido di questa legge, sorrido dell'articolo quarto, sorrido della situazione politica, sorrido persino del mio emendamento (Oh! oh!) e ne dico subito le ragioni alla Camera ed all'onorevole Orlando.

Sorrido della legge e dell'articolo 4 che ne è il punto culminante, perchè è pacifico fra noi, fuori dell'aula, che essa contiene (come dunque si deve dire?), un bluff, uno spolvero, una gonfiatura; il Giusti, onorevole Martini, avrebbe detto, più alla buona, una coglionatura. (Oh! oh!)

MARTINI, ministro delle colonie. Ma il Giusti non lo ha mai detto.

TURATI. Onorevole Martini, ella che è così dotto letterato, e da tanto tempo rappresentante del collegio di Pescia, in questo momento soffre di una parzialissima amnesia. Se, dopo la seduta, vorrà essere cortese di salire con me in Biblioteca, mi riprometto di mostrarle che il mio richiamo è esattissimo.

Senonchè ci si domanda: dove comincia e dove finisce, nella legge, la gonfiatura? Che in parte lo sia, è cosa certa, perchè - se fosse tutta da pigliare sul serio – salteremmo in aria. Invece questo vostro disegno di legge non suscita quasi reazione. Si è minacciato l'ostruzionismo e la rivoluzione per molto di meno; le leggi eccezionali Crispi, le stesse leggi Pelloux, per cui tanto reo tempo si volse, erano zuccherini al confronto. Ecco infatti una legge che ci danna alla reclusione se ci procuriamo o se comunichiamo non già dei segreti - sul concetto di ciò che sia segreto si potrà discutere, ma infine esso rappresenta qualchecosa che generalmente è custodito, che è geloso, che si può

riconoscere - ma delle semplici notizie, delle innocue notizie, concernenti la difesa militare; una legge che mi mette dentro se io entro distrattamente in un luogo che voi dite vietato, mentre la vostra sentinella dorme, e, perchè essa dorme e non mi avvisa, sono io che vado agli arresti; una legge che risuscita la punizione della istigazione privata e non accolta, rinnegata - sopratutto in materia che ha un riflesso politico - da tutto il diritto moderno.

Onorevole Orlando, io sono lombardo e ho forse qualche anno più di lei, e ricordo (e molti qui ricordano e, fra gli altri, certo, anche il nostro Presidente) che una delle ragioni che suscitarono più fiero ed intenso e implacabile l'odio contro la dominazione austriaca nel Lombardo-Veneto stava in disposizioni identiche a questa, che è nel vostro articolo 4; nella possibilità cioè di perseguitare ogni supposta o fantasticata istigazione segreta a cui non seguì alcun reato, onde la industria dello spionaggio politico contro ogni persona sospettata o malevisa all'autorità.

In un'ora di reazione, con una disposizione di questo genere, in mano a poliziotti o a ministri reazionarî, non vi è più cittadino onesto che possa sentirsi sicuro nella propria casa e nella propria incolumità. Noi lombardi ricordiamo ancora tutto l'abbominio, tutto il vituperio e tutta l'esecrazione che era nel cuore dei nostri padri contro quella dominazione, che si valeva di articoli di legge insidiosi come questo. E furono disposizioni di questo genere che maturarono la cacciata dall'Italia di quei dominatori.

Quest'articolo 4 vi autorizzerà a vietare la pubblicazione di determinate notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato. Si capirebbe che aveste detto: notizie che possono mettere in pericolo la forza, la preparazione, la difesa militare. Ma allora ripiombavate n el concetto di segreto che è già tutelato da gli articoli 107 e seguenti del Codice penale Queste notizie non occorre che siano segrete o pericolose: basta che siano « concernenti ». Sissignori! La gemma, il topazio, il brillante chimico di questa legge è proprio in questo aggettivo, « concernente »!

Or che cosa vuol dire « concernente » ? Tutto è « concernente » a questo mondo, perchè tutte le cose si connettono e hanno dei rapporti fra loro. Perchè sarò io punito per aver procurato a me o ad altri delle notizie « concernenti » ? Questa parola mi

rammenta quello sciocco che si offendeva perchè lo avevano chiamato « sedicente ». « A me del sedicente! » – gridava – e non sapeva darsi pace!

In realtà questa legge, che si vanta diretta contro lo spionaggio, non avrà altro effetto che di organizzare lo spionaggio. Già si è visto per il contrabbando; con la votazione di poco stante, che respingeva il nostro emendamento, si è creato lo spionaggio dei volontari di Stato, lo spionaggio patriottico a cinquemila lire. Ci sarà da guadagnare di bei quattrini. Già tra me el'amico Modigliani si pensava ad organizzare un'agenzia di informazioni, come quelle tali agenzie di detectives fondate per lo più dai vostri questori dimissionarii o dimissionati, che compiono le funzioni e i pedinamenti più delicati, magari a tutela delle mogli contro i mariti infedeli. (Ilarità).

Coll'articolo dell'istigazione, segreta e non accolta, alla ricerca o alla pubblicazione di notizie « concernenti », si potrebbe allargare il programma dell'agenzia ai più gustosi ricatti...

Eppure, ripeto, la Nazione ha l'aria di non accorgersi. La stessa stampa, così direttamente minacciata da questo articolo 4, in generale fa lo gnorri. Quei bravi ragazzi lassù (Accenna alla tribuna della stampa) sorridono anch' essi come se sapessero che questa legge non sarà mai applicata, o, tutt'al più, sarà applicata soltanto ai giornali socialisti, ai giornali di opposizione.

Ora, se fosse ben certo che essa è una semplice parata... per uso esterno; se, a quel modo che Guerrazzi diceva: « non potendo dare una battaglia, ho scritto un libro». così l'onorevole Salandra, non volendo fare la guerra, sentisse quindi più che mai la necessità di mostrarsi disposto a farla, e perciò, come foggiò le sue celebri frasi del « sacro egoismo », delle «sante aspirazioni» e così di seguito, avesse, a quel solo scopo, foggiata anche questa legge; se questo fosse proprio sicuro, io, che sono neutralista per la pelle, - per la pelle degli altri, ben s'intende, perchè la mia oramai è una pellaccia fuoridi ogni possibilità di reclutamento - io abbraccerei, se me lo permettesse, l'onorevole Salandra e griderei: viva l'Italia, e farei anch'io il pistolotto.

Ma siamo noi proprio sicuri che la legge non avrà altro scopo ed altro effetto che per l'esportazione e per la diplomazia? E inoltre: siamo noi sicuri che, pur trattandosi di un mero gioco, il gioco non sia pericoloso e compromettente? Io vorrei ingannarmi,

ma a me pare che questa continua ostent azione di atti di forza possa giocarci dei brutti tiri; questo continuo metterci così coi pugni sui fianchi, come chi ha l'aria di dire: oh! se veniamo fuori noi! - questo accendersi nella Camera di spiriti bellicosi, ad ogni chiusa di discorso... Ah! le chiuse, onorevoli colleghi! E che bella cosa se fosse nel regolamento un articolo che proibisse le chiuse! Perocchè è sempre nelle chiuse che sentiamo pronunziare la tirata patriottica, è sempre nelle chiuse che il deputato si crede in obbligo di perdere il senso comune e il senso della misura e di fare il sacripante per non parere dammeno del suo vicino!

Or se all'estero ci si pigliasse sul serio, se si sospettasse che noi pigliassimo sul serio noi stessi, non vi pare che questo finire ogni discorso con uno squillo di guerra dovrebbe diventare alla lunga pericoloso? Non vi pare che la spavalderia, la jattanza, il ciarlatanismo debbano, anche nell'arringo politico, usarsi con una certa discrezione?

Ho letto in qualche giornale che noi ci opponiamo a questa legge perchè, essendo neutralisti, ripugnamo da tutto ciò che ha connessione con la guerra. È perfettamente l'opposto, onorevoli colleghi. Appunto perchè siamo neutralisti, desideriamo che il paese sia difeso sul serio.

Quando si manifestarono in Italia, nei ceti popolari, correnti herveiste minaccianti, per la pace, insurrezioni o resistenze violenti in caso di una mobilitazione eventuale, chi ha affrontato quelle correnti, chi andò a raccogliere fischi, per fronteggiare tali tendenze e tale propaganda? Fummo noi, e noi soli, che ci assumemmo questa parte. E ciò appunto perchè noi sentiamo che un paese, che in caso di mobilitazione minacciasse la rivolta, sarebbe un paese che si offrirebbe più facilmente all'invasione nemica, un paese quindi che provocherebbe la guerra, e la peggiore delle guerre, la guerra nella quale si è sicuramente sconfitti.

Ma è così che si difende il paese? È con questo genere di jattanza e di ostentazioni?

Ma io vedo bene di essere ingenuo, e un tantino anche ridicolo, richiamando il Governo e la Camera alla sobria e pedestre sincerità. Perchè, dacchè la guerra è venuta sulla scena, non c'è più alcuno qui dentro che si creda autorizzato a dire apertamente il proprio pensiero e ad agire di conseguenza. Tant'è che noi, che fummo ieri 34

miserabili voti contro 334; - ebbene, io dirò cosa che non sorprenderà nessuno se anche protesterete per convenienza; - quei 34 sono in realtà la maggioranza della Camera. Ciò che noi diciamo della legge che si discute, lo dicono a un dipresso tutti quanti nei corridoi; soltanto, e questa pare la grande stranezza, mentre noi, dicendone corna, le votiamo contro, tutti gli altri, dicendone altrettanto corna, si credono strettamente obbligati a votare in favore. Lo fanno, occorrendo, con tutte le possibili restrizioni mentali. Mi basta citare il carissimo amico, onorevole Girardini, il quale parlò, a nome dei liberali, dicendo che avrebbero votato la legge ritenendola legge eccezionale e transeunte...

GIRARDINI. Non ho parlato per i liberali; ho parlato per i radicali.

TURATI. Volevo dire che ha parlato per i radicali. E, se dissi « per i liberali », non fu che un lapsus linguae di cui gli chiedo venia; ben sapendo che oggimai la parola liberali è così impiegata da poter suonare come oltraggio...

GIRARDINI. Io, prima di tutto, non ho parlato; ho letto un testo contrattuale. che era giusto in tutte le sue espressioni.

TURATI. È onesto e degno di plauso rispettare le contrattazioni. Ma, insomma, ella disse che, per lei e per il gruppo radicale, questa è una legge eccezionale e transeunte.

GIRARDINI. Giustificata appunto dall'eccezionalità del momento.

PRESIDENTE. Onorevole Girardini, non interrompa. Domandi, se vuole, di parlare per fatto personale.

TURATI. Ora, l'onorevole Stoppato, relatore, aveva speso mezza colonna della sua dotta relazione, per dimostrare che questa è una legge tutt'altro che eccezionale e transeunte; che è, al contrario, una legge ordinaria, permanente, di diritto comune, che dovrà starci sulle spalle per anni e per secoli. E l'onorevole Orlando, anche lui, si impazientì, quando gli attribuirono l'opinione che questa fosse una legge eccezionale, mentre anche per lui è legge di diritto comune!

L'onorevole Girardini e i suoi amici tuttavia voteranno la legge perchè, a senso loro, transeunte ed eccezionale. A meno che il gruppo radicale intenda dire con ciò che la legge cesserà di essere in vigore quando esso sarà assunto al potere. Ma, e se non fosse assunto così presto? Se non fosse assunto mai? (Si ride).

GIRARDINI. Ci andrete voialtri.

TURATI. Ad ogni modo, noi proporremo che al vigore della legge sia stabilito un termine, e ciò renderebbe la legge transeunte per davvero. Così vi porremo alla prova. Ed è essere facili profeti affermare che non lo voterete.

Ora, per venire al centro dell'articolo 4... (Ooh! ooh!)

Scusate: è così profondamente organica questa legge, che l'articolo 4 la rispecchia tutta, e tutta la legge rispecchia l'articolo 4!

Quest'articolo, dunque significa che il Governo, quando gli garba, sopprimerà l'editto albertino, il Codice penale e lo Statuto, in fatto di stampa e di parola, e stabilirà esso quel che si può dire e non dire, stampare e non stampare, mormorare all'orecchio e non mormorare all'orecchio.

L'articolo non è scritto in inglese, come quelli citati testè dal Modigliani; è scritto quasi in italiano e ciascuno lo può leggere e lo può capire. Il Governo si riserva di proibire la pubblicazione di tutte le notizie, concernenti le cose militari, che gli piaccia di proibire. Insomma il giornalismo lo farà lui. Non parliamo dei giornali militari, i quali possono sospendere le pubblicazioni a dirittura.

Ma anche gli altri giornali, in un momento come questo, che cosa pubblicheranno, che non li esponga al pericolo di incorrere in un anno di reclusione? Perchè, se la notizia è di quelle di caccia riservata, c'è la reclusione fino a un anno. Ma se poi ce la fossimo procurata indebitamente - altro bellissimo avverbio, di definizione impossibile, perchè quali sono i modi debiti e quali gli indebiti per un giornalista in traccia di notizie? il seccare il prossimo è cosa indebita? lo studiare con diligenza è cosa indebita? l'aver ingegno acuto e indovinare facilmente, è cosa indebita? - se, dunque, ce la fossimo procurata indebitamente, allora, per l'articolo 3, che commina la reclusione fino a trenta mesi, senza contare le tre mila lire di multa solvibili in altri dieci mesi, si andrebbe molto più in su, giusta le leggi del cumulo.

Oltre a ciò, per la semplice pubblicazione, anche senza ombra di dolo, abbiamo, per l'articolo 12, il possibile arresto immediato del direttore del giornale e del redattore. E, siccome è punito ugualmente chiunque agevoli la comunicazione o la pubblicazione, potremo avere l'arresto del tipografo, del fattorino,

dello strillone: l'arresto generale. Non so se il progetto autorizzi il sequestro del giornale. C'è l'ultimo paragrafo dell'articolo 12 che parla di confisca; e, data l'eccezionalità della legge, si potrebbe temere che per questo pertugio si abolisca la legge Sacchi-Sonnino e si restituisca il sequestro preventivo. Ad ogni modo il sequestro è implicito e, più che il sequestro, l'ammazzamento del giornale. Dal momento che arrestate e mandate al reclusorio tutti quanti, chi potrà più fare e far uscire il giornale?

Dunque reclusione universale e seppellimento del giornale, perchè il direttore, assente, occupato, distratto, nella ressa della compilazione, ha lasciato passare un telegramma... pericoloso, e lesivo di qualcuno? rivelante un segreto carpito con astuzia o con frode? Niente di tutto questo: un telegramma «concernente»!

E l'onorevole Orlando si meraviglia che noi sorridiamo! Eh via, ci lasci almeno questo conforto, pensando che deputato che sorride, non morde o morde assai meno. (Si ride).

Perchè noi intendiamo che bisogna essere italiani, ossia filosofi, ossia scettici, ossia un poco anche cinici. Eppure troviamo ancora qualche soggetto di sorpresa. Questo articolo sopprime virtualmente la stampa. E ieri l'onorevole Barzilai dichiarò qui solennemente, come presidente dell'Associazione della stampa, che la stampa è tutta felice di essere soppressa.

BARZILAI. Dissi che non era indignata.

TURATI. Stia sicuro che, se sentisse una minaccia fatta sul serio, sarebbe, non solo indignata, ma furibonda. Gli è che non ci prendesul serio; la stampa borghese, intendiamoci bene; perchè questo è l'enorme difetto, politicamente parlando, di tutte queste leggi codificanti l'arbitrio. Che esse, non rispondendo a esigenze obbiettive, sostanziali, reali, si applicano o non si applicano, a libito delle loro eccellenze: si applicano a un giornale, non al suo concorrente; al nemico, non all'amico.

Infatti, quali sono le notizie che il Governo potrà vietare! Ecco ciò che la legge dovrebbe stabilire.

Nel testo dell'onorevole Stoppato il decreto Reale dovrà « determinare » le notizie, che sarà vietato di pubblicare. Qui torna a proposito il dilemma dell'onorevole Bentini: ma o le notizie, che non si possono pubblicare, sono determinate dal decreto, e allora esse sono già pubblicate nel decreto;

oppure il divieto sarà generico, ed allora come le notizie saranno determinate? Ma gli avvocati, specialmente quando hanno l'aggravante o la qualifica di professore, sono insuperabili nel trovare le scappatoie. L'onorevole Stoppato ha dunque deciso, nella sua relazione, che dovrà trattarsi di un divieto determinato in forma generica.

Il determinato generico, ecco l'ultima finezza giuridica che siamo chiamati ad approvare!

Ma riflettiamo un pochino. Questa legge è fatta essenzialmente per un periodo di preguerra, in cui le notizie, che riguardano l'esercito e la difesa nazionale, sono quasi le sole, che tengano il pubblico in ansia.

E voi, per ottenere la concordia, la fiducia, l'entusiasmo, proclamate: chiudiamo tutte le finestre, creiamo il buio perfetto, minacciamo la galera a chi apre la bocca.

Vi pare proprio che sia questo il mezzo consono al fine ? (Oh! oh! — Rumori).

Debbo essere onesto: e riconoscere che tanto l'onorevole Stoppato, quanto l'onorevole Orlando. hanno dichiarato che per altro si potrà liberamente discutere. La discussione sui fatti rimane libera; soltanto i fatti su cui discutere sono confiscati!

Ma non basta. L'articolo 4 non si limita a punire chi « pubblica » certe notizie genericamente determinate o determinatamente generiche: punisce anche chi le « comunica ». Che s'intende dire? Basterà susurrare una notizia all'orecchio di un amico? Per la diffamazione si esige che il fatto oltraggioso sia comunicato a due o più persone, anche separate. Il nostro articolo 4 è meno esigente. Nè si dica che è implicito trattarsi soltanto di comunicazione ai fini della pubblicazione. L'articolo dice il contrario. È punito con la reclusione o con la detenzione da un mese ad un anno, chi comunica, e chi agevola la comunicazione. È punito chi se la procura e chi la ottiene...

Orbene, noi respingeremo questo articolo di legge come tutti gli altri, ma poichè, oltre un programma massimo, abbiamo un programma minimo, io passo ora al mio emendamento, da votarsi in subordine.

Noi proponiamo un emendamento sotto forma di articolo aggiuntivo, in cui diciamo: nella dannata ipotesi, che voi accettaste l'articolo 4, per lo meno aggiungetevi il precetto che i decreti Reali, coi quali si determineranno in modo generico le notizie « concernenti » che non si possono nè pubblicare nè sussurrare, vengano portati alla Camera, in un giorno qualsiasi, per essere ratificati.

Io dissi che sorridevo, con licenza dell'onorevole guardasigilli, anche del mio emendamento, perchè capisco benissimo che tutto quello che si connette a questa legge, per una felice o infelice coerenza di cose, non può che far sorridere. Una Camera, invero, che con 334 voti contro 34 approvò a priori questa legge, è possibile supporre che non ratifichi poi dei decreti che saranno già stati attuati?

Questo non avverrà mai; ossia, potrà anche avvenire, ma allora avverrà, onorevole Salandra, dopo la guerra, se la guerra farete; quando cioè avrete una Camera rivoluzionaria. Prima, no! (Rumori).

Voi sorridete, onorevoli colleghi; ma, senza ombra di iattanza, permettetemi una frase, che anch'essa potrà farvi sorridere perchè somiglia a quella famosa: ricordatevi del povero Fornaretto! Ricordatevi, cioè, della Libia. Eravamo molto meno di 34 quando voi, o i vostri predecessori, soffocarono fra gli urli le nostre proteste e le nostre previsioni; ed oggi ecco quelle previsioni quasi direi confermate, in forma, sia pure, più castigata, dall'onorevole Schanzer, e anche dal banco dei ministri.

Dunque, ricordatevi della Libia e tollerate anche la querela della sciagurata Cassandra eternamente in guerra!

Ma finchè non vi sarà una Camera rivoluzionaria, cioè a dire finchè la guerra non l'avrete fatta, tutte le ratifiche, che chiederete al Parlamento, saranno date. A che serve allora l'emendamento aggiuntivo?

Serve, onorevoli colleghi, a salvare i principî, o almeno le loro apparenze: a velare e attenuare l'abdicazione del Parlamento; serve a creare a noi stessi l'alibi della pudicizia costituzionale.

E, del resto, è un emendamento che ci fu suggerito dallo stesso onorevole Orlando, il quale ieri, a proposito dell'articolo 11, che parla di altre analoghe ordinanze, che il Governo si riserva di fare per le operazioni geodetiche, le pubblicazioni cartografiche, i piccioni viaggiatori, la polizia dei mezzi di trasporto, ecc. ecc., affermava di sua iniziativa, per uno scrupolo costituzionale, che credo sincerissimo, di non aver obiezioni a che essi venissero poi comunicati al Parlamento per esser convertiti in legge.

Ora, se questo sta per l'articolo 11, a maggior ragione deve stare per l'articolo 4, il quale riflette materia molto più grave.

Nell'articolo 11 si tratta di materie e di sanzioni puramente contravvenzionali, tantochè la pena non potrà mai superare le mille lire di ammenda e i sei mesi di arresto: nell'articolo 5 si arriva ad un anno di reclusione.

Non dovrei quindi dubitare che il Governo accetterà il mio emendamento.

Ma anche qui un dubbio m'incalza: se non sia ingenuo da parte nostra il cercare dei piccoli miglioramenti a una legge come questa. Se, per esempio, non sia giusto e non sia utile che la votazione testè fatta, a conferma di quella parte dell'articolo 2 che legalizza la delazione pagata, abbia impresso nella legge uno stigma repugnante di turpitudine. Quanto più assurda e repugnante tanto meno sarà applicata.

Avverrà come per le condanne dei tribunali di guerra, durante lo stato d'assedio. Noi allora ci auguravamo i 18 e i 20 anni di reclusione, perchè, con queste condanne, eravamo sicuri di poter uscire subito; mentre, con un anno o due di pena, potevamo essere dimenticati in galera.

Se le disposizioni del presente disegno di legge si applicheranno qualche volta sul serio, la legge sarà tosto finita nell'opinione di tutto il popolo italiano! (Commenti — Approvazioni all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani ed altri ha presentato due emendamenti, dei qual il primo dice: « Nel primo capoverso alte parole: da un mese a un anno e con la multa sino a lire mille, sostituire le seguenti: fino ad un anno o la multa sino a lire mille ».

Il secondo dice:

« Aggiungere il seguente capoverso: Vanno esenti da pena coloro che dimostrino di non aver direttamente concorso nella pubblicazione o comunicazione e coloro che dimostrino di aver fatta la pubblicazione o la comunicazione a fine di pubblico bene ».

L'onorevole Modigliani ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MODIGLIANI. Io non ho bisogno di svolgere a lungo questi emendamenti perchè le considerazioni esposte dal uostro Turati li illustrano più che a sufficienza; soltanto, siccome la loro lettura stentata, dovuta alla mia orribile calligrafia, non ha fatto forse afferrare completamente ai colleghi la portata degli emendamenti stessi, mi permetto di illustrarla brevemente affinchè tutti li afferrino e specialmente li afferri l'onorevole relatore, il quale scuserà

se non gli ho comunicato prima gli emendamenti ora in discussione.

Il primo emendamento tende ad abbassare il limite minimo della pena. Si tratta di pubblicazione non di segreti, ma di quelle certe notizie che il Governo si riserva di vietare in determinate condizioni di fatto.

Ora mi sembra, che per un reato che si riassume nella violazione formale di questo divieto, per un reato che secondo la lettera dell'articolo non ammette dimostrazione di assenza di dolo (perchè basterà che ci sia il divieto e che ci sia la pubblicazione perchè sussegua la condanna): mi sembra, dico, che la Camera dovrebbe convincersi che infliggere in ogni caso una pena che non potrà essere mai inferiore ad un mese di detenzione, con la relativa multa, sia veramente eccessivo.

Una simile sanzione non tiene conto che vi sono casi nei quali, pure ammessa, in ipotesi, la ragione di essere della prescrizione dell'articolo 4, è logico che il magistrato possa comminare una pena assolutamente minima.

Ecco perchè ho proposto che il limite minimo della pena afflittiva siano i soliti tre giorni che secondo il Codice penale costituiscono il minimo di tali pene, e che invece di essere comminata la multa in aggiunta alla pena restrittiva della libertà, la multa sia comminata disgiuntivamente. Così il tribunale o il pretore che devrà giudicare della cosa potrà valutare tutte le circostanze ed essere il più mite possibile, quando sia il caso.

Il secondo emendamento ha una portata un poco più notevole: esso mira a consentire – e se la formula da me improvvisata non sembrasse all'onorevole relatore e all'onorevole guardasigilli tecnicamente la più adatta, io mi rimetto senz'altro a tutte le correzioni che credessero di farvila difesa, sulla base dell'inesistenza del dolo.

L'articolo, così come è concepito, impone al magistrato di condannare per il solo fatto della violazione formale della legge e l'onorevole Turati ha già accennato ad alcuni casi indiscutibilmente gravi, che evidentemente non sono affacciati alla mente di chi ha redatto il progetto concordato, perchè altrimenti se ne sarebbe certamente preoccupato.

Com'è possibile che in un grande quotidiano, il direttore controlli la pubblicazione di tutte le notizie? Come è possibile che un telegramma che arriva fra le due

e le tre di notte, o la notizia senza speciale rilievo di un reporter, non sfuggano qualche volta all'attenzione del direttore? Se non consentite al direttore, o ab redattore di turno, di dimostrare che non vi hanno partecipato, che non è stata nemmeno questione di negligenza da parte loro: evidentemente essi saranno inesorabilmente colpiti dal vostro articolo 4, perchè chiunque agevola la pubblicazione deve esser condannato. E così, anche se il direttore fosse stato a letto a quell'ora, sarebbe colpito dall'articolo 4, perchè qualcuno durante il suo sonno ha pubblicato una notizia che non si doveva pubblicare.

Ma vi è una dif sa, per assenza di dolo, che a mio parere deve premere a tutti di veder facilitata. Alcude notizie possono rivestire, in un determinato momento, carattere tale che il Governo s'induca a vietarle. Ma si è sentito talmente che questo articolo non deve impedire di far valere argomenti utili alla cosa pubblica, che da parte dell'onorevole guardasigilli fu ieri immediatamente avvertito, che non si vieterà mai la discussione di un argomento che possa essere onestamente ed utilmente discusso.

Orbene, come potete non prevedere il caso che nel discutere, per esempio, se vi sia o no sufficiente preparazione a una decisione o ad un atteggiamento piuttosto che ad un altro, il giornalista, l'uomo politico, non incorra, discutendo o scrivendo a fine polemico, per lo scopo più sacrosanto che si possa immaginare, in affermazioni di fatti capaci di influire sulle decisioni che caldeggia o combatte?

Come potete non configurarvi il caso che questo scrittore politico incorra in accenni anche non precisi a quelle notizie che non si possono pubblicare?

Quando manca il proposito anche più remoto di danneggiare, sia pure indirettamente. la difesa dello Stato, ed anzi vi è la intenzione di preoccuparsi con onesto fine di questa difesa: non potrete non consentire al propalatore involontario o (se così è permesso di dire) semiinvolontario di notizie vietate, di dimostrare al magistrato che non aveva lo scopo di tradire il proprio paese, ma di servirlo nella maniera che credeva migliore: mosso unicamente dal pubblico bene.

Negare questa difesa sarebbe enorme; non colpireste coloro che danneggiano lo Stato ed il paese, ma coloro che in maniera onesta ed efficace volessero difenderlo. Insisto quindi nella mia formula, a meno che altri, più valente di me, non ne
trovi una migliore. Ciò che preme è di far
salva la possibilità di difesa riguardo alle
intenzioni del presunto autore di questo
reato: possibilità che non deve essere esclusa da chi vuole apparire cultore di quei
principi elementari di diritto che tutti professano di non voler violare, ma che questa disposizione di legge assolutamente calpesterebbe, se restasse in questa forma.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Dello Sbarba firmato anche dagli onorevoli Sarrocchi, Gaspero Ciacci, Callaini, Ollandini, Pietriboni, Soleri, Abisso, Gasparotto, De Vito, e così formulato: « Nel primo comma alle parole: la pubblicazione con qualsiasi mezzo, far precedere le parole: la comunicazione e... »

L'onorevole Dello Sbarba ha facoltà di svolgerlo.

DELLO SBARBA. L'emendamento da me presentato è essenzialmente di carattere tecnico, e mira ad una dizione più chiara e più precisa di questo articolo, che è oggetto di così aspra censura e di tanto sospetto.

Ecco: Nel primo capoverso l'articolo 4 statuisce il divieto della « pubblicazione con qualsiasi mezzo di determinate notizie », e non parla di « comunicazioni » di notizie ; mentre nel capoverso secondo recita che: « chiunque comunica le dette notizie, le pubblica o ne agevola in qualsiasi modo la comunicazione o la pubblicazione, è punito, ecc. »

Ora è necessario che questi due capoversi siano chiariti ed armonizzati, siano cioè liberati dalla contradizione che appare esistere tra di loro. In una parola, poichè si tratta della stessa materia punibile, o voi scrivete anche nel primo capoverso la parola « comunicazione » così com'è proposto nel mio emendamento, o voi togliete dal secondo capoverso la parola « comunica ».

La mia proposta può apparire pedante a chi non abbia l'abitudine delle discussioni forensi; ma chi invece conosce gli avvolgimenti e direi anche i delirî della nostra casistica giurisprudenziale, troverà che io non mi esercito in una vana accademia, insistendo sulla felice congiunzione, anche grammaticale, dei due capoversi dell'articolo 4.

Eviteremo delle confusioni non lievi di interpretazione e toglieremo di imbarazzo il giudice. Ricordate che una delle chiavi

madri, delle quali ci serviamo per aprire le porte non sempre ben chiuse delle nostre leggi, è foggiata appunto sul noto aforisma, che il legislatore non scrive a caso, non usa parole superflue, e quindi all'interprete non è consentito di ipotizzare, adoprando il grimaldello delle lacune sul testo della legge; ubi voluit dixii, ubi noluit non dixit. Se il legislatore ha usato una parola invece di un'altra, ha scritto in un capoverso una frase, un motto, che non si ripetono in quello successivo, vuol dire che egli aveva le sue buone ragioni per far questo e non già per scapataggine, per fretta o per oblio. Caspita! Il legislatore è un pensatore profondo, cauto, diligentissimo, lungimirante e da lui la legge promana perfetta ed armonica, come dalle seste e dalla rota del vasaio industre balza fuori l'aufora impeccabilmente tornita...

Purtroppo - come nel caso che ci occupa - il vasaio ha dovuto modellare « ad occhio » senza misura di precisione, la sua creta e le sviste e le lacune sono, per colpu della urgenza della legge che il Governo invoca dal Parlamento, facili e frequenti.

Ma in tribunale il legislatore non sbaglia mai (guai se si lasciasse cadere tale assioma!), e questo criterio, questo principio assoluto di ermeneutica forense, mi invita a richiamare l'attenzione della Camera sul contrasto dianzi accennato. In verità, se la Commissione ed il Governo volessero fare cosa più utile e più rispondente ai fini della legge, io credo che invece di aggiungere, seguendo il mio suggerimento, la parola «comunicazione» al primo capoverso, farebbero meglio a togliere la parola « comunica » dal capoverso secondo, e cacciare così, in modo definitivo, dalla legge questo delitto di (chiamiamolo così) comunicazione che mi dà molta inquietudine, per la sua eccessiva vaghezza, e che non è almeno, al lume del mio poco intelletto, limpido nelle sue origini, nei suoi contorni, nelle sue finalità precise. E ne spiego il motivo. Cos'è dunque questo reato di comunicazione, differenziato dalla pubblicazione? Come si configura? Quale i! punto positivo della sua estrinsecazione e della conseguente punibilità? Sbaglierò, ma, così come mi appare dalla definizione dell'articolo, esso è un qualche cosa di inapprezzabile, di sfumato, di vagulo, quasi direi di impalpabile. Volete punire la comunicazione di notizie nocive alla sicurezza dello Stato, e fate benissimo; ma attendete che questa comunicazione sia un

fatto reale, positivo, il che non si raggiunge che con l'atto della pubblicazione, della divulgazione, e costituisce la materialità certa del reato. È vero che nell'articolo è scritto « determinate notizie », ma questa determinazione, che sarà un elenco generico, o, come diceva Turati, una indicazione genericamente determinata per decreto reale, non sposta la questione che io propongo per la differenza che è nella legge fra comunicazione e pubblicazione di notizie.

Intanto io non so come in pratica, riuscirà il Governo a formulare questo decreto determinante le notizie su cui cade il divieto.

Proprio, in verità, onorevole ministro, io non so come sarà possibile fare questo decreto, il quale certamente conterrà o un elenco troppo preciso, e allora avremo la comunicazione delle notizie nel decreto, o un elenco troppo generico, e avremo una larghezza tale che non riuscirà a determinare affatto la vaghezza della legge.

É, come vedete, necessario che la dizione della legge sia più chiara ed il mio richiamo non è perciò inopportuno.

E poichè io avevo chiesto la parola non solo per svolgere il mio emendamento, ma anche sull'articolo 4 in genere e non potei prendere la parola sulla discussione generale perchè il ministro la troncò, proprio al momento che io avrei dovuto pronunciare il mio umile discorso, vorrei, se il Presidente lo consente, fare brevissime osservazioni relative a tutta la tecnicità di questo articolo 4 che, in realtà, mi pare il più mal riuscito ed è difettosissimo.

Io non nego che la Commissione abbia apportato delle modificazioni sostanziali ed apprezzabili al testo governativo. Il solo fatto di avere stabilito i periodi di tempo di eccezionale funzionalità di questa legge, funzionalità che devono essere volta per volta determinate da decreto reale e non lasciati al libitum del Governo, è cosa di non scarso valore, perchè dà alla leg e un termine, e impone al Governo un freno e consente alla Camera una funzione, sia pur tenue di controllo.

Meglio sarebbe stato come nella legge del 1866 che è ricordata nella relazione parlamentare, consegnare alla legge fin dal suo nascere un preciso certificato della data della sua morte, e se noi ci siamo adattati a votarla, così come è, ciò si deve solo alla ragion politica del provvedimento legislativo in un'ora tanto eccezionale della nostra vita nazionale e per non diminuire

nel Governo, quelle responsabilità che egli si è ora assunto in faccia all'Italia ed al Parlamento, chiudendosi in un silenzio ostinato e conservando per sè solo gli elementi necessari ad un giudizio preciso della situazione gravissima del paese.

Ma del resto il testo governativo dell'articolo 4 fu peggiorato e direi contorto, confuso, dalle modificazioni letterali e sintattiche della nostra Commissione.

Vedrete quali incertezze e quante dispute per la sua applicazione pratica! Ad esempio io vorrei sapere dalla Commissione e dal Governo, quale sarà il criterio positivo di discernimento fra notizie nocive e non nocive, cioè punibili ed impunibili. Io parlavo stamane con l'onorevole Stoppato, l'illustre relatore, e gli ho chiesto: Dì tu, come si stabilirà in giudizio la generica del reato? Quel chiunque - comparirà dinanzi al magistrato, sotto l'accusa di aver propalato una notizia nociva alla sicurezza dello Stato, avrà il diritto che gli sia data pertanto la prova che non solo la notizia è nociva, ma che è vera e che era segreta.

Ebbene non sarà questa allora la propalazione più vera e maggiore del segreto fatta dallo Stato? E chi riparerà il danno di questa autenticazione e maggior divulgazione della notizia?

Perchè non sarà possibile, vero ? che si condanni mai alcuno per aver egli propalata una notizia che non sia nociva, o che non sia vera, o che non sia segreta.

Onorevoli deputati, la comicità amara della cosa non ha bisogno di esservi illustrata; perciò se io chiedo alla Commissione ed al Governo un più maturo esame ed una conseguente riforma, una congegnazione, dirò, più positiva e giuridica dell'articolo 4, non parrò eccessivamente esigente, e non vorrete accusarmi di pedanteria.

Desidererei, in una parola, che su questo articolo si tornasse, non soltanto per quegli emendamenti intorno ai quali mi sono indugiato, ma perchè tutto l'articolo avesse una maggiore armonia e più agilità e fosse formulato così che almeno, se non gioverà ai fini per cui è stato concepito, non riesca ad aggravare le conseguenze ed i danni che si vogliono evitare!

Io non credo poi che questo articolo celi nelle pieghe del suo mantello tutte quelle insidie alla libertà che l'amico Turati ha denunciate, or ora, con il suo amaro e pur sempre amabile sorriso. L'onorevole Turati ha troppo ingegno e legge perciò troppo fuori delle righe La legge è contro lo spionaggio, è contro il contrabbando, è contro la indiscrezione di certa stampa e non può aver vigore in tempi normali.

La libera discussione ad ogni modo non può essere compromessa da queste disposizioni, la cui portata, anche al di là ed al di sopra delle assicurazioni date in proposito dal guardasigilli, sarà sempre fissata e contenuta nei giusti limiti dalla coscienza vigile del popolo, intollerante di ingiusti freni, giustiziere inesorabile di tutte le tirannie aperte o larvate.

In ogni modo ho finito di tediare la Camera, se Commissione e Governo daranno più esatti contorni a questo articolo, anche l'industria dei facili sospetti sarà fallita in sul suo nascimento; avremo la dimostrazione apoditica che la legge fu fatta per il fine altissimo di provvedere seriamente alla sicurezza dello Stato e non per comprimere il patrimonio intangibile delle politiche libertà.

Io non posso e non devo credere (ed ecco perchè la ho votata senza esitazione) che il Governo abbia voluto abusare della tragicità dell'ora, della nostra ansietà viva sui destini e la fortuna della Patria, per strapparei di mano una legge liberticida ed ingannatrice.

Proprio in quest'ora non può uscire dal Parlamento una legge che, pur disciplinando l'uso alle supreme necessità del momento eccezionalissimo, diminuisca od indebolisca quella libertà di cui abbiamo tanto più bisogno, quanto è più grave la prova che attraversiamo! (Benissimo!)

PRESIDENTE. L'onorevole Altobelli ha presentato un emendamento perchè all'articolo 4, dopo le parole: « che saranno fissati con decreto Reale » si aggiunga: « da essere approvato dal Parlamento ».

L'onorevole Altobelli ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

ALTOBELLI. In verità se avessi saputo che alcuni amici di questi banchi avevano presentato un emendamento quasi identico al mio, mi sarei dispensato di formularne un altro.

Ad agni modo sarebbe ardimento il mio, se dopo il discorso denso di pensiero ed eloquente di schietto umorismo, pronunziato or ora da un uomo della coscienza politica, e dell'intelletto di Filippo Turati, volessi ancora richiamare l'attenzione della Camera sopra l'istesso argomento. (Commenti).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi facciano silenzio. Ognuno che parla in argomento ha diritto di essere ascoltato.

ALTOBELLI E perciò mi limiterò a fare dei semplici rilievi.

Ieri, il guardasigilli assumeva che non era esatto quanto da qualche oratore di questi banchi era stato affermato, che cioè nel progetto di legge vi era una vera e propria delega del potere legislativo al potere esecutivo.

Egli, per provare l'esattezza del sun assunto, s'indugiò ad illustrare, ed a chiarire l'articolo 11 del progetto.

Ma sfuggiva alla disamina dell'articolo 4, nella cui prima parte si stabilisce: «È data facoltà al Governo di vietare per periodi di tempo, che saranno fissati con decreto Reale ecc. ».

Se ci può essere delega più vera e maggiore di questa, che si sostanzia nella facoltà di poter limitare la libertà della stampa, io davvero non saprei proprio immaginare. Ed a proposito, desidero evocare un precedente parlamentare.

Io non sono tra i più giovani, ma nemmeno tra i più vecchi di questa Camera: ricordo però alcune delle battaglie mirabili che qui si sono combattute quando progetti di legge, simili all'attuale, furono portati alla tribuna parlamentare. Rammento: erano i primi anni della mia vita politica, quando Francesco Crispi, ardito e fiero nella sua bellezza leonina, presentò la legge contro gli anarchici – l'onorevole Galli, che a quell'epoca cra il suo sottosegretario agli interni, lo rammenterà al par di me.

Orbene, fu così viva, così alta, così impetuosa la discussione che si accese da questi banchi, che un uomo, il quale aveva l'autorità indiscussa, ed il prestigio di Francesco Crispi, fu costretto a venire a trattative con la parte più spinta della Camera, ed una Commissione, della quale mi pare facesse parte, con Giovanni Bovio e Felice Cavallotti, l'onorevole Martini, ottenne che il Governo ritirasse quel progetto, e ne presentasse un altro. (Commenti).

Invece questa Camera, che è venuta dal suffragio universale, e che ha una estrema sinistra triplicata di numero, non insorge, e tollera, e ratifica un progetto liberticida come l'attuale! (Interruzione del deputato Modigliani).

Differenza di tempi, o signori, ma anche differenza di uomini.

Ciò nullameno io voglio richiamare la attenzione della Camera sul pericolo che si corre nel conferire al potere esecutivo i poteri indicati nell'articolo 4. In esso è detto

che è data facoltà al Governo di vietare per periodi di tempo, che saranno fissati con decreto, ecc. È una vera enormezza! Per periodi di tempo senza alcuna determinazione! Ma se nel concetto del Governo e della Commissione questa non è una legge a termine fisso, non è una legge eccezionale, ma è una legge ordinaria, che deve aver vigore fino a che non sia abrogata, io mi domando, come si può escludere la possibilità che venga un Governo, il quale vieti le pubblicazioni indicate nell'articolo, non solo in tempo di guerra, ma in tempo di pace, per un periodo di 3, 4, 5, 6 mesi, un anno? Una limitazione della libertà della stampa per un così lungo periodo di tempo, sia pure ristretta a quell'argomento, si risolve in una soppressione bella e buona del giornalismo in genere.

Ma v'è di più, o signori! Qui si calpestano, me lo perdonino il mio amico personale professore Orlando ed il professore Stoppato, che voglio chiamare professori più che onorevoli in questo momento, in quanto che essi hanno un doppio dovere, nella rispettiva qualità di cultori di diritto pubblico, e di deputato, di difendere la santità di certi principî giuridici, qui si calpestano le fondamentali teorie del diritto pubblico moderno.

E sentite ancora che cosa altro si dice nel capoverso di detto articolo: « Chiunque in qualsiasi modo agevola la comunicazione, ecc., è punito, ecc. ».

Sicchè anche il fattorino, che riceva una lettera, nella quale si contiene la notizia, e la porta, per esempio, al giornale, per la locuzione dell'articolo dovrebbe essere punito. (Rumori).

È l'assurdo!

E più giù si aggiunge: « Chiunque in qualsiasi modo agevola la pubblicazione della notizia ». Ma il tipografo agevola la pubblicazione della notizia, perchè è precisamente colui il quale compone tipograficamente la notizia che si pubblicherà nel giornale. E lo stesso proprietario della tipografia, che fornisce i caratteri per la composizione, agevola anche εgli la pubblicazione della stessa notizia. Or bene pure costoro dovrebbero essere puniti. Ma dove si vuole arrivare?

Signori, saremo certo in tempi eccezionali, si tratterà sì della difesa della patria, ma questi sono assurdi, che non possono essere votati da un Parlamento che si rispetti.

Se non volete nell'articolo introdurre la parola « scientemente », perchè si presume il richiamo all'articolo 45 del codice penale, mentre il richiamo dovrebbe essere esplicito, ma per lo meno aggiungete la parola « direttamente », o altra qualunque, che stia a dimostrar la partecipazione volontaria. Ma sento sussurrare che la stessa locuzione è adoperata dall'articolo 107 del codice penale, per intanto in questo vi è, come poco innanzi ho osservato, vi è l'articolo 45: e poi in detto articolo 107 si parla di cognizione di segreti, che è una cosa diversa, della comunicazione e della pubblicazione di cui nell'articolo 4 del progetto. Se no, signori, se dal semplice fatto, volete desumere la imputazione delittuosa, voi avrete stabilito un principio, che si risolve nella negazione di tutta la dottrina penale, che è orgoglio del nostro Paese. (Bene! Bravo! all'estrema sinistra).

STOPPATO, relatore. Ci vuole la volontà.

DANIELI, presidente della Commissione. C'è l'articolo 45 del codice penale che dice il fatto deve essere voluto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucci, il quale ha presentato il seguente emendamento:

« Nell'articolo 4, prima delle parole: È data facoltà al Governo: aggiungere le altre: In tempo di guerra ».

LUCCI. Mi permetta la Camera di rammentarle che la legge francese contiene questa dizione: per partito preso, durante la guerra contro l'Impero tedesco.

Evidentemente noi non abbiamo coraggio di scrivere ciò. Forse abbiamo questa idea, ma non è stata scritta. Io quindi dico: limitate almeno questa grave disposizione contro la stampa al tempo di guerra.

Mi auguro che Governo e Commissione vogliano limitare questo provvedimento straordinario al tempo di guerra, estendendolo magari a quel periodo che precede la guerra.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

ORLANDO V E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Non risponderò al discorso dell'onorevole Turati in quanto, a proposito dell'articolo 4, ha fatto una ripresa di discussione generale ed egli stesso lealmente lo ha ammesso. Non torno quindi sulla questione del sorriso, che tanto lo ha preoccupato. Certamente l'onorevole Turati può credere che, come ministro, come

collega e anche, come suo personale amico, io lo preferisco sorridente anzi che concitato. Il guaio è che ha trovato il modo, nella sua orazione di oggi, di conciliare il sorriso con la concitazione e anche, se lo lasci dire, con l'asprezza.

Non ripeterò quindi tutto quello che dissi nella discussione generale di ieri e non posso seguire in certe forme di preoccupazione l'onorevole Turati, che ha un carattere psicologico così personale, che è difficile rendersene conto. L'onorevole Turati ha evidentemente una specie di antipatia preconcetta verso determinate parole e, quando vede spuntare quelle parole, perde la sua calma, i nervi gli si irritano, e non ha più freno nella manifestazione del suo malcontento e della sua reazione. Io ricordo che, quando ebbi l'onore di essere relatore dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, mi lasciai sfuggire la parola augusta. Orbene, questa parola era una di quelle che gli dava sui nervi e in tutto il suo discorso - che fu bello, ma fu anche lungo -, (Si ride) continuamente infierì contro questa parola. Ma allora si poteva spiegare che l'espressione augusta, quantunque io la limitassi a proposito della sovranità Regia, per associazione d'idee gli ricordasse qualche cosa che non gli piaceva.

Ma questa volta il fenomeno è stato più strano; gli ha dato sui nervi la parola « concernenti ». (Si ride).

Quella parola gli ha dato tanto dispiacere che, se tutto consistesse in ciò, proporrei alla Camera di dire piuttosto « attinenti » o « relative ». (Si ride).

Non so proprio perchè questa parola lo debba così addolorare!

In fondo qual'è la sostanza di questo articolo? Mi sono sforzato di spiegarlo nella seduta di ieri. D'altronde, se l'onorevole Barzilai è venuto a dire in fine di seduta che la stampa accettava questa disposizione, io posso facilmente interpretare tale sodisfazione non solo per un alto senso della portata patriottica della norma che si discute, ma anche per un'altra ragione.

In fondo, questa disposizione dà valore giuridico a ciò che sin'ora era dipeso da una esortazione di carattere morale. È accaduto che dei presidenti del Consiglio, e fra essi lo stesso onorevole Salandra, abbiano rivolto ai giornalisti l'esortazione o, diciamo pure, la preghiera di astenersi dal pubblicare notizie di carattere militare.

Questa esortazione è stata accolta dai

giornali spontaneamente e liberamente. Ora si tratta soltanto di evitare che i giornali mossi da scopi onesti e pratriottici si trovino sopraffatti dalla concorrenza sleale di quegli altri giornali che, non osservando spontaneamente questo limite di alta convenienza patriottica, vi contravvengono.

Ecco tutto il contenuto di questa terribile disposizione di legge in cui si trovano le parole « notizie concernenti »!

E, venendo a qualche disposizione particolare, rispondo nello stesso tempo all'onorevole Turati per ciò che riguarda il suo articolo 4-bis, ritenendo che la questione possa esser subito risoluta.

Il concetto dell'articolo 4-bis dell'onorevole Turati viene ripetuto in forma di emendamento all'articolo 4 dall'onorevole Altobelli, e consiste nel chiedere che siano presentati al Parlamento, per la conversione in legge, quei tali decreti Reali che stabiliranno i divieti per la pubblicazione delle notizie.

Non dimentichiamo che lo scopo di questo provvedimento del potere esecutivo è di avvertire la stampa e il paese del pericolo pubblico che vi può essere, in un momento eccezionale, nella pubblicazione di una notizia militare.

Dichiaro subito agli onorevoli Turati e Altobelli che su questo punto il dissenso mio è puramente formale; ed è tanto formale che, lo confesso, ho avuto la tentazione di consentire all'accettazione di questo articolo aggiuntivo. Ma non lo posso accettare perchè la ragione formale del dissenso mi impressiona come professore di diritto pubblico; si tratta proprio di uno scrupolo di carattere scientifico, secondo quella qualità alla quale gentilmente alludeva l'enorevole Altobelli.

Qui non si tratta già di un provvedimento governativo che abbia il carattere di norma. Secondo me, e qui rispondo implicitamente all'onorevole Altobelli, questa prima parte dell'articolo 4 non rappresenta una delega di potere legislativo diretto all'emanazione di norme imperative. Il potere che si affida al Governo non ha un contenuto normativo per sè; il contenuto è una dichiarazione di pericolo nella pubblicazione di certe notizie.

Dove è dunque il contenuto di norma? Che cosa il Parlamento tramuterebbe in legge? Non lo vedo; vedo invece un atto che importa eminentemente una responsabilità di Governo, e sotto questo aspetto dubito che l'accogliere l'emendamento del-

l'onorevole Altobelli o l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Turati diminuirebbe enormemente la portata dell'articolo.

Consideriamo infatti le cose praticamente. E lasciamo stare quello che diceva l'onorevole Turati: c'è la maggioranza che approva tutto quello che farà il Governo. L'approverà in sede di funzione ispettiva parlamentare, o l'approverà in sede di funzione legislativa di ratifica: per ciò, dico, nella sostanza non vi è differenza. Ma dal punto di vista formale, quando il Governo del Re può emanare un provvedimento in virtà di una normale delegazione legislativa, è a posto. Quando ha presentato il provvedimento al Parlamento è perfettamente a posto. La questione di ratifica del provvedimento diventa una questione in cui l'elemento tecnico, se mi si permette l'espressione, prevale sull'elemento politico. Invece il giudizio di responsabilità è giudizio eminentemente politico; è un giudizio il quale, se non praticamente, certo teoricamente, petrebbe persino determinare l'accusa del Gabinetto dinnanzi all'alta Corte di giustizia per inesatta, ingiusta, violenta, abusiva applicazione o esercizio di quella facoltà. Perchè è mia opinione che senza dubbio l'alta Corte di giustizia non c'è per i reati comuni, ma c'è invece per i reati politici, ministeriali, c'è per abusivo esercizio di una facoltà appartenente al potere esecutivo. In sede di giudizio di responsabilità voi potete mandare all'alta Corte di giustizia un Gabinetto che abbia fatto illecito uso di questa sua facoltà. O quanto meno gli si può dare quel voto di sfiducia il quale determinerà le dimissioni. e siate sicuri che immediatamente il Gabinetto che succederà revocherà quella ordinanza.

È per questa ragione di carattere formale che l'emendamento dell'onorevole Altobelli e l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Turati mi sembrano inopportuni e capaci di indebolire l'unica e vera sanzione che nel caso è la responsabilità ministeriale dinnanzi al Parlamento; onde io non posso accettarli. (Interruzione del deputato Turati).

L'onorevole Altobelli si è occupato della espressione: « agevolare in qualsiasi modo ». Ora la espressione è stata aggiunta dalla Commissione. La Commissione con un lavoro paziente, diligente, ammirevole, si è sforzata di coordinare gli articoli della legge proposta con gli articoli del Codice penale. Quindi noi rientriamo, con l'espressione

della Commissione, dentro quel diritto comune a cui noi non vogliamo che neanche nell'espressione usata si possa credere che si voglia fare eccezione. L'espressione che usa l'articolo 4 è nell'articolo 107 del Codice penale, perfettamente simmetrico all'articolo 4 che stiamo discutendo. Là si parla di segreti, naturalmente, ma il contenuto è identico: qui invece si tratta di notizie. Dice: « Chiunque rivela segreti, politici o militari, concernenti la sicurezza dello Stato (qui c'è pure il concernenti, onorevole Turati), sia comunicando... e così via ».

TURATI. Ma c'è la parola segreti: non si tratta di notizie.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Si capisce che c'è la parola segreti: allora non avremmo fatto l'articolo.

...« sia comunicando o pubblicando documenti o fatti, ecc., sia agevolandone in qualsiasi modo la cognizione... »

Ora che cosa si applicherà? Il diritto comune. Alla stessa maniera che il fattorino postale, il quale portasse in un piego sigillato il segreto di cui all'articolo 107, non sarebbe certamente punibile, non sarà certo punibile quel fattorino del telegrafo di cui l'onorevole Altobelli si preoccupa. Basta ricordare l'articolo 45 del Codice penale, il dolo specifico, la volontà di commettere il reato. (Interruzioni).

L'onorevole Lucci vorrebbe limitata la disposizione al tempo di guerra. E aggiungeva anche, della preguerra. Come io dichiarai nella seduta di ieri, questa disposizione, dando al Governo del Re la facoltà di cui si discute, equivale parzialmente, ed in un senso relativo a quelle disposizioni che in maniera più organica presso altri Stati rappresentano la preguerra.

Io non voglio parlare di preguerra in questa discussione, chè allora si la concitazione di questa parte della Camera diventerebbe assai più violenta. E non occorre perchè, secondo il mio modesto avviso, in caso di guerra ci potrebbe essere ben altro: ci sarebbe il bando militare, che con le sue disposizioni prescinde ben più largamente dal diritto comune, ripeto, in tempo di guerra.

E vengo ai due emendamenti dell'onorevole Modigliani.

Il primo vorrebbe diminuito il minimo della pena: partire dal minimo della multa. Non possiamo consentire: perchè il contenuto del reato, senza essere arcigrave (nostro minimo è un mese), ha tuttavia un contenuto indiscutibile di gravità; e noi non possiamo, nè vogliamo indebolire la sanzione fino a comminare una semplice multa. Del resto, muovendo da un mese, quai casi di grande buona fede che si possono verificare, troveranno nelle facoltà che ha il nostro giudice, e di cui esso si serve con equa larghezza, la possibilità della condanna condizionale, e quanto basta per ottenere...

MODIGLIANI. E la buona fede?...

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. La condanna condizionale riguarda la complessiva valutazione del reato, e comprende la buona fede e tante altre cose.

Quanto all'altra disposizione aggiuntiva. per cui si vorrebbero esentare da pena coloro che dimostrino di non avere direttamente concorso nella pubblicazione, o io vi ho risposto a proposito dell'agevolare o, ad ogni modo, ripeto che qui s' intende, per questa parte, rimanere nel campo del diritto comune.

Siete voi che volete il diritto eccezionale. Il diritto comune conosce autori del reato e persone che hanno concorso nel reato.

Applicheremo queste disposizioni. Non credo necessario di creare una terza categoria: di coloro che hanno direttamente concorso.

E non posso accettare l'altra parte dell'emendamento, che vorrebbe esentati da pena coloro che dimostrino d'aver fatto le pubblicazioni al fine di pubblico bene. Se supponiamo che si sia commesso un reato, è contradittorio supporre che il reato sia stato commesso a fine di pubblico bene.

MODIGLIANI. Manella diffamazione?... ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. È questa una delle questioni più gravi che si facciano in tema di diffamazione.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Dello Sbarba, mi sembra che esso aggraverebbe considerevolmente la portata dell'articolo, e darebbe ragione al dubbio dell'onorevole Turati; dubbio a cui risposi con una semplice interruzione, perchè non mi parve che valesse la pena di far di più.

L'onorevole Turati, disgiungendo il primo comma dalla prima parte dell'articolo, diceva: « chiunque comunica una notizia militare ». Dunque, chiunque per conto suo s'informa chi sia stato nominato capo del tale corpo d'esercito, od in quale sede si

trovi il proprio figlio, sarebbe punibile? Ma non è stato pensato. La prima parte punisce chi comunica; la seconda parte dice: « Chiunque pubblica le dette notizie ». Dunque si suppone il reato di pubblicazione. Questo reato come è reso possibile? Da una comunicazione diretta alla pubblicazione. Ed allora i timori dell'onorevole Turati svaniscono. Può egli seriamente credere che si debba punire il giornale che ha stampato la notizia e non l'impiegato che ha comunicato al giornale la notizia? Questo sarebbe assurdo. Ed allora, se questa è l'interpretazione da dare all'articolo, non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Dello Sbarba, perchè, secondo lui, la comunicazione dovrebbe precedere la pubblicazione.

Ciò disgiungerebbe il fatto della pubblicazione dal fatto della comunicazione, e si potrebbe credere che si volesse punire la comunicazione per sè stante: ciò che non è nel nostro pensiero.

Intanto si punisce la comunicazione, in quanto è mezzo al fine della pubblicazione.

Non rispondo all'onorevole Meda, perchè gli risposi in sede di discussione generale.

Ciò detto, credo che la Camera potrà serenamente respingere i vari emendamenti ed approvare l'articolo. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo abbiamo gli emendamenti proposti dagli onorevoli Lucci, Altobelli, Dello Sbarba e Labriola:

- « All'articolo 4, prima delle parole: È data facoltà al Governo, aggiungere il seguente emendamento: In tempo di guerra.
 - « Lucci, Altobelli, Maffi, Beltrami, Cavallera, Savio, Cugnolio, Vigna, Merloni. »
- « All'articolo 4 aggiungere, dopo le parole: decreto Reale, queste altre: da essere approvato dal Parlamento.
 - Altobelli, Cavallera, Maffi, Beltrami, Prampolini, Savio, Lucci, Cugnolio, Merloni, Celli.
- " Nel primo comma alle parole: la pubblicazione con qualsiasi mezzo, far precedere le parole: la comunicazione e...
 - « Dello Sbarba, Sarrocchi, Gaspero Ciacci, Callaini, Ollandini, Pietriboni, Soleri, Abisso, Gasparotto, De Vito. »
- « Nel primo comma, alle parole: la forza, la preparazione o la difesa militare, sosti-

tuire le parole: la forza militare, la preparazione militare o la difesa militare.

« Labriola ».

L'onorevole Labriola non essendo presente, vuol dire che rinunzia al suo emendamento.

L'onorevole Dello Sbarba mantiene, o ritira il suo emendamento?

DELLO SBARBA. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucci mantiene o ritira l'emendamento?

LUCCI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Altobelli mantiene o ritira il suo emendamento?

ALTOBELLI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Non rimane dunque che l'emendamento dell'onorevole Altobelli. « È data facoltà al Governo di vietare per periodi di tempo, che saranno fissati con decreto Reale « da essere approvato dal Parlamento » (in questa breve aggiunta consiste l'emendamento Altobelli) la pubblicazione, ecc. come è nel testo ».

L'onorevole ministro ha esposto le ragioni per cui non può accettare questo emendamento.

Poichè l'onorevole Altobelli vi insiste, metto a partito il suo emendamento che non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Passiamo ora al secondo comma: qui abbiamo una proposta dell'onorevole Meda:

Nel secondo comma alle parole: « con la reclusione o con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa sino a lire mille » sostituire « con l'arresto sino a quattro mesi o con l'ammenda sino a lire mille ».

Ma l'onorevole Meda non essendo presente, vuol dire che rinunzia alla sua proposta.

Abbiamo pure un emendamento dell'onorevole Modigliani così formulato:

- « All'articolo 4, primo capoverso, sostituire alle parole: da un mese a un anno e con la multa sino a lire mille, le seguenti altre parole: fino ad un anno o con la multa sino a lire mille.
 - « Modigliani, Turati, Rondani, Prampolini, Merloni, Savio, Cavallera, Beltrami, Maffi, Cugnolio. »

Lo mantiene, onorevole Modigliani? MODIGLIANI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani mantiene il suo emendamento, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

Lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Un secondo emendamento dell'onorevole Meda, consiste in questo:

«In fine del quarto comma alle parole: le pene sono aumentate di un terzo, sostituire: la pena è della detenzione da un mese ad un anno e della multa sino a lire mille; e nel caso del precedente capoverso, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo».

L'onorevole Meda, ripeto, non è presente; ma anche qui l'onorevole Modigliani propone la seguente aggiunta:

« Vanno esenti da pena coloro, che dimostrino di non avere direttamente concorso nella pubblicazione o comunicazione, e coloro che dimostrino di aver fatto la pubblicazione o la comunicazione a fine di pubblico bene ».

L'onorevole Modigliani insiste in questo emendamento?

MODIGLIANI. Vi insisto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Modigliani.

(Non è approvato).

Pongo allora a partito l'articolo 4.

(È approvato)

Verrebbe ora l'articolo 4-bis proposto dall'onorevole Turati:

- « I decreti Reali di cui nella prima parte del precedente articolo saranno immediatamente presentati al Parlamento per la ratifica.
 - « Turati, Modigliani, Giacomo Ferri, Bentini, Maffi, Montemartini, Beltrami, Dugoni, Savio, Eugenio Chiesa, Cavallera, Prampolini, Marchesano, Cabrini, Arcà, Vigna ».

TURATI. Mi pare che questo articolo sia stato già un po' respinto; quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allora all'articolo 5.

Art. 5.

« Con le pene rispettivamente stabilite n'ell'articolo precedente è punito chiunque ottiene la notizia o la comunicazione o se ne procura altrimenti la cognizione ». Vi sarebbe l'emendamento dell'onorevole Modigliani:

- « All'articolo 5 aggiungere:
- « Anche nei casi previsti da questo articolo saranno applicate le esenzioni da pena di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
 - « Modigliani, Turati, Rondani, Merloni, Prampolini, Savio, Cavallari, Maffi, Beltrami, Cugnolio ».

MODIGLIANI. Poichè anche questo mio emendamento è implicitamente respinto, lo ritiro.

PRESIDENTE. C'è poi l'emendamento dell'onorevole Dello Sbarba:

- « Sostituire il seguente:
- « Con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente è punito chiunque si procura comunicazioni, rivelazioni e notizie comprese nel divieto.
 - « Dello Sbarba, Sarrocchi, Gaspero Ciacci, Callaini, Ollandini, Pietriboni, Soleri, Gasparotto, Abisso, De Vito».

L'onorevole Dello Sbarba però non è presente; s'intende che lò abbia ritirato.

Allora, non essendovi altri emendamenti e nessuno essendo iscritto a parlare, metto a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

« Chiunque sopprime, sottrae, o distrae, anche temporaneamente, talune delle cose indicate nell'articolo 107 del codice penale e nella prima parte e primo capoverso dell'articolo 3 della presente legge è punito con la reclusione o la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa superiore a lire mille ».

(È approvato).

Art. 7.

- « Chiunque tenta di indurre altri a commettere alcuno dei delitti preveduti nella presente legge e negli articoli 107 e 110 del codice penale è punito con la metà della pena stabilita per i delitti medesimi ancorchè questi non siano stati commessi.
- « Tale riduzione di pena non si effettua se la persona che si è tentato di indurre sia un pubblico ufficiale, una persona incaricata di un pubblico servizio o appartenente all'esercito o all'armata ».
 - (È approvato).

Art. 8.

« Quando alcuno dei delitti preveduti in questo titolo sia commesso per negligenza o imprudenza di chi per ragione di ufficio sia in possesso o a cognizione delle cose o delle notizie comunicate o pubblicate, questi è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi e con la multa sino a lire mille ».

(È approvato).

Art. 9.

« Quando nella esecuzione di alcuno dei delitti preveduti nel titolo II della presente legge, il colpevole commetta un altro delitto che importi una pena temporanea restrittiva della libertà personale superiore a cinque anni, la pena che risulta dall'applicazione dell'articolo 77 del codice penale è aumentata di un sesto ».

(È approvato).

Art. 10.

« Ai delitti preveduti nel titolo II della presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del codice penale ».

(È approvato).

Art. 11.

« È data facoltà al Governo di stabilire le norme da osservarsi per determinati periodi di tempo, che saranno fissati nel decreto Reale, nelle materie che concernono la difesa militare dello Stato; quali:

operazioni geodetiche, topografiche, idrografiche ed affini;

pubblicazioni cartografiche;

ricerche di sostanze minerali, coltivazioni di miniere, cave, torbiere;

allevamento di colombi viaggiatori; impianti radiotelegrafici od affini;

esperimenti ed esercizi od applicazioni di navigazione aerea e di aviazione;

invenzioni od applicazioni industriali; segnalazioni e comunicazioni a distanza con qualunque mezzo;

polizia delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto;

espatrio per ragioni di lavoro;

occupazione o limitazione temporanea di proprietà mobiliari ed immobiliari;

soggiorno degli stranieri in determinate località.

« Negli stessi decreti saranno stabilite le pene da applicarsi ai contravventori, le quali non potranno superare le lire mille di ammenda e sei mesi di arresto. Qui Governo e Commissione propongono di aggiugere il seguente comma: « I suddetti decreti saranno presentati al Parlamento per esser convertiti in legge ».

L'onorevole Meda a questo articolo aveva presentato il seguente emendamento:

« Ristabilire il testo dell'articolo 9 del disegno di legge ministeriale, inserendo nel primo comma dopo le parole: le norme da osservarsi, queste altre: per determinati periodi di tempo che saranno fissate nel decreto reale e, sopprimendo in fine del secondo comma le parole: salvo le maggiori pene comminate dal Codice penale o da leggi speciali ».

Ma l'onorevole Meda non essendo presente, s'intende l'abbia ritirato.

Segue l'emendamento degli onorevoli: Cabrini, Rossi Luigi, Bissolati, Marchesano, Montemartini, Tasca, Canepa, Bonomi Ivanoe, Toscano e Basile:

« Aggiungere prima dell'ultimo comma: gli espatri per ragione di lavoro ».

CABRINI. Non ha più ragione d'essere. MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Desidererei uno schiarimento dall'onorevole ministro, riguardo al significato di quel quali alla fine del primo capoverso.

Nel disegno di legge del Governo la enumerazione delle materie in ordine alle quali il Governo poteva emanare un determinato decreto, era tassativa; invece secondo la formula adottata dalla Commissione, la enumerazione sembra diventare esemplificativa.

Desidererei cioè sapere se le materie che concernono la difesa militare dello Stato sono soltanto quelle elencate o se si suppone che ve ne siano delle altre.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. È evidente che se ne presuppongono delle altre, perchè quella espressione trasforma l'enumerazione da tassativa in dimostrativa. Ma io ritengo che dopo avere aggiunto la garanzia della presentazione dei decreti al Parlamento per la conversione in legge, si possa anche non insistere sulla pretesa che l'indicazione rimanga tassativa.

MODIGLIANI. Ringrazio l'onorevole ministro e mi dichiaro sodisfatto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osvazioni, pongo a partito l'articolo 11 di cui venne data lettura.

(È approvato).

Art 12.

- « La citazione in giudizio delle persone indicate nel penultimo capoverso dell'articolo 1° e agli effetti di questo, è fatta a cura del Pubblico ministero nei modi e termini stabiliti negli articoli 66 e 67 del Codice di procedura penale.
- « Per i delitti preveduti nella prima parte, nel primo e secondo capoverso dell'articolo 3 e negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 della presente legge e 107, 108, 110 del Codice penale il giudice può spedire mandato di cattura anche fuori dei casi stabiliti nell'articolo 313, n. 8 del Codice di procedura penale.
- « Appartiene alla Corte di Assise la cognizione dei delitti preveduti nella prima parte e primo e secondo capoverso dell'articolo 3 e negli articoli da 4 a 9 della presente legge; e si procede con citazione diretta.
- « La cognizione del delitto preveduto dall'articolo 1 appartiene al Tribunale penale.
- « La cognizione delle contravvenzioni prevedute nell'ultimo capoverso dell'articolo 3 e nell'articolo 11 appartiene al pretore.
- « Le cose che servirono o furono destinate a commettere i delitti indicati in questo titolo, e le cose che ne sono il prodotto, sono sempre confiscate, ancorchè appartengano a persone estranee al delitto ».

Su quest'articolo non vi sono iscritti a parlare, ma vi sono degli emendamenti.

Non essendo presente l'onorevole Meda, s'intendono ritirati gli emendamenti seguenti:

- « Nel secondo comma invece di: articolo 4 si dica: nei due ultimi capoversi dell'articolo 4 ».
- « Nel terzo comma dopo le parole: articolo 3, aggiungere: e negli ultimi due capoversi dell'articolo 4; e alle parole: negli articoli da 4 a 9, sostituire le parole: negli articoli da 5 a 9 ».
- « Nel penultimo comma, dopo le parole: articolo 3, aggiungere: e nel primo capoverso dell'articolo 4 ».

Viene ora l'emendamento degli onorevoli Lucci e Porzio:

- « Dopo il secondo comma aggiungere:
- « Se il mandato di cattura è eseguito, il rinvio a giudizio dovrà avvenire non oltre il ventesimo giorno dell'arresto; altrimenti

l'imputato senz'altro dovrà essere rimesso in libertà ».

L'onorevole Lucci ha facoltà di parlare. LUCCI. Mi pare tanto evidente il motivo che mi ha mosso a proporre questa aggiunta, che non sia il caso d'insistere per chiarirla di più; almeno se la legge si dovrà applicare sul serio.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Dello Sbarba, di cui do lettura:

- « Nell'ultimo comma sostituire alla parola: ancorchè, la parola: eccettochè, ed alle parole: persone estranee al delitto, aggiungere le parole: e non obbligate solidalmente al pagamento della multa a norma dell'articolo 1.
 - « Dello Sbarba, Sarrocchi, Gaspero Ciacci, Callaini, Ollandini, Pietriboni, Soleri, Gasparotto, Abisso, De Vito».

Non essendo presente l'onorevole Dello Sbarba, questo emendamento s'intende ritirato.

Anche l'onorevole Modigliani ha presentato questi due emendamenti:

- « Tolgansi nel primo capoverso i numeri: 4, 5 e 7.
 - « Aggiungere il seguente capoverso:
- «Le pubblicazioni periodiche incri minate a' termini dell'articolo 4 non potranno però essere confiscate se non in virtù di sentenza passata in giudicato.
 - « Modigliani, Turati, Rondani, Merloni, Savio, Cavallari, Maffi, Beltrami, Cugnolio, Prampolini, Dello Sbarba ».

L'onorevole Modigliani ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti.

MODIGLIANI. Col primo emendamento chiedo in sostanza che sia abolito il diritto del magistrato di addivenire all'arresto preventivo di coloro che siano responsabili dei reati di cui agli articoli 4, 5 e 7. Si tratta delle figure di reati non solo più criticate, ma più pericolose dal punto di vista dell'uso che potrebbe esser fatto di queste nuove disposizioni penali.

Non sembra quindi che in questo caso la facoltà dell'arresto preventivo possa essere consentita; tanto più che è una vera deroga alle norme fondamentali del vigente codice di procedura penale.

È logico che si arrestino subito la spia ed il contrabbandiere, ma è inammissibile che si possa arrestare il giornalista che secondo lo stesso oporevole guardasigilli do-

vrà essere condannato nonostante la sua buona fede, per le alte ragioni di Stato che hanno persuaso la maggioranza, pur senza convincere noi socialisti.

Non v'è chi non veda come la facoltà dell'arresto preventivo possa offrire mezzo a persecuzioni che magari poi non troveranno sanatoria in una sentenza di condanna, e che sarebbero veramente intollerabili anche in momenti eccezionali.

La cosa è chiara. Chi la intende, voterà l'emendamento; in caso diverso non si persuaderà anche se aggiungessi altri argomenti.

Mi sembra, invece, che il secondo emendamento dovrebbe essere accolto da tutti.

La legge, nell'ultimo capoverso dell'articolo 12, commina la confisca di tutte le cose che hanno servito a commettere un reato. Ora è di tutta evidenza che nel caso dell'articolo 4 la cosa che ha servito a commettere il reato può essere il giornale: lasciando pure da parte la tipografia, come mi suggerisce l'onorevole Turati.

Ma pel semplice sospetto dell'esistenza del reato, la procura del Re od il giudice istruttore potranno ordinare il sequestro del giornale. Rientra così dalla finestra quel sequestro preventivo del giornale che per merito dell'onorevole Sonnino era stato cacciato dalla porta. Ed osservila Camera che questo sequestro ritorna in uno dei casi più discussi di incriminabilità: cioè, non nel caso di vero e proprio spionaggio (che non si concepisce possa esser commesso colla pubblicazione di un giornale), ma nel caso di divulgazione di notizie, sia pure a fine di pubblico bene, come la Camera ha purtroppo sanzionato respingendo un altro mio emendamento.

Ed in questi casi, in cui l'intenzione può essere la migliore e la sanzione del magistrato sarà la più lieve che si possa immaginare (se pure ogni sanzione non mancherà in seguito ad assoluzione) viene ad essere ripristinato, per mera volontà inquisitoria di un procuratore del Re, il sequestro preventivo del giornale!

Ecco perchè sembra che sia assolutamente necessaria una norma precisa la quale renda impossibile che all'ultimo capoverso dell'articolo 12 autorizzi l'abolizione di una delle riforme più caratteristicamente liberali dell'ultimo periodo legislativo italiano. Vorrei augurarmi che il Governo, di cui fa parte l'onorevole Sonnino,

senta di poter accogliere, in questa forma o in quell'altra che tecnicamente o scientificamente sembri migliore della mia, questo mio concetto, cioè che nei casi dell'articolo 4 non si possa far luogo al sequestro dei giornali.

PRESIDENTE. Spetta ora di parlare all'onorevole Altobelli sull'articolo 12.

ALTOBELLI. Mi associo completamente alle osservazioni dell'onorevole Modigliani relative al mandato di cattura, ricordando che la magistratura, la quale in grande parte è conservatrice, ha una non dissimulata prevenzione per i reati politici.

Ma io devo chiedere una spiegazione all'onorevole guardasigilli, ed al relatore della Commissione parlamentare, circa l'ultima parte dell'articolo in discussione, spiegazione che m pare di non scarso valore. In essa si dice che « le cose che servirono o furono destinate a commettere i delitti indicati in questo titolo, e le cose che ne sono il prodotto sono sempre confiscate, ecc. ».

È chiaro che tra le cose che servono per commettere il delitto, trattandosi di pubblicazioni fatte da un giornale, c'è la tipografia, ci sono le macchine ed altri simili istrumenti. Ora anche queste cose, per la dizione molto esplicita del progetto, dovranno essere confiscate. Un danno enorme come si vede. E dovranno essere confiscate, aggiunge l'articolo, « ancorchè appartengano a persone estranee al delitto». Un colmo addirittura. Naturale quindi e doveroso da parte mia di sapere dal Governo. senza eufemismi di sorta, se è possibile che debba pagare la pena di una notizia pubblicata dal giornale anche una società anonima, che abbia fornito le macchine, equanto altro occorra per la tipografia. Ma ciò significherebbe sopprimere quel giornalismo il quale non ha tipografia propria, perchè nessun capitalista, con questa prospettiva, lo sovvenirebbe più di macchine e di caratteri. Un'aberrazione, come si vede, la quale voglio augurarmi sia stato l'effetto di un'amnesia. (Approvazioni — Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

STOPPATO, relatore. All'onorevole Lucci rispondo quello che dissi ieri in relazione al limite dell'arresto preventivo. Credo che sarebbe inopportuno modificare con questa legge speciale il disposto dell'articolo 325 del codice di procedura penale che disciplina già

unaforma di liberazione automatica. Mi permetto poi di far considerare all'onorevole collega che non vi è pericolo di eccessiva detenzione preventiva per tre ragioni fondamentali; la prima, perchè il mandato di cattura è facoltativo, e i nostri giudici non hanno certamente eccessiva facilità nello spedire mandati di cattura; la seconda, perchè in ogni modo è ammessa la libertà provvisoria; la terza perchè è ammessa, è anzi resa obbligatoria, la citazione diretta.

Allo stesso onorevole Lucci mi permetto poi di far considerare anche un'altra cosa: bisogna essere anche pratici. Come sarebbe possibile obbligare finora il termine di venti giorni per portare a giudizio un reato da Corte di assise? Qui, non vi può essere, per ragioni facili a comprendersi, un procedimento per citazione direttissima.

Sarebbe materialmente impossibile. Quindi, accontentandosi la legge della semplice facoltatività del mandato di cattura, e ammettendo la libertà provviscria, e obbligando alla citazione diretta, si persuada la Camera che i pericoli contro la libertà individuale sono sicuramente allontanati. Quindi non credo di poter accettare l'emendamento, che capovolgerebbe, poi, le disposizioni del Codice di procedura penale.

All'onorevole Modigliani rispondo per ciò che riflette la non ammissibilità del mandato di cattura in relazione agli articoli 4 e 5. Innanzi tutto gli faccio osservare che, se l'idea dovesse essere accolta, si dovrebbe per lo meno fare allora una distinzione.

Mi spiego: il nostro onorevole collega non vorrà consentire che non sia facoltativo il mandato di cattura anche contro chi pubblicasse in giornali stranieri notizie compromettenti la sicurezza dello Stato; questo sarebbe addirittara enorme. Il secondo capoverso dell'articolo bisognerebbe dunque in ogni ipotesi distinguerlo dal primo. Ma la distinzione dei due capoversi provocherebbe altre non lievi difficoltà, perchè bisognerebbe rimaneggiare la sostanza di tutto l'articolo per fare queste distinzioni in relazione ai modi di presentazione degli imputati.

Ripeto all'onorevole Modigliani che egli deve convenire che in Italia non si abusa dei mandati di cattura (Interruzione del deputato Modigliani), non si abusa neanche della facoltà di negare la libertà provvisoria; tutt'altro! Si tratta di reati che possono essere più o meno lievi, per i quali non può esservi maggiore o minore pericolo

di fuga, di soppressione di cose e via discorrendo.

ALTOBELLI. Si tratta di reato politico.

STOPPATO, relatore. Non è reato politico rivelare segreti o fare la spia!...

co rivelare segreti o fare la spia!...
MODIGLIANI. Ma non è fare la spia!

STOPPATO, relatore. Sissignori, proprio è sostanzialmente così, quando si tratta di pubblicare segreti concernenti la sicurezza dello Stato!... (Commenti).

Sarebbe assurdo, ed io non accetterei l'emendamento.

Rimane l'ultimo emendamento proposto dal collega Modigliani. e confido che, con un chiarimento, ci metteremo d'accordo.

Il collega Modigliani certamente non confonde l'istituto del sequestro con l'istituto della confisca.

Intendiamoci bene: la confisca non può farsi in nessun caso se non c'è sentenza, perchè è un effetto della condanna. Dunque non è concepibile una confisca preventiva in base alle nostre leggi.

Nessuna norma circa al sequestro preventivo del giornale si è modificata. Il sequestro preventivo è e rimane soppresso. Esso non si può assolutamente eseguire.

La confisca qu'ndi (lo ripeto) non può riflettere che l'effetto di una condanna penale passata in autorità di cosa giudicata. Mi pare che questo chiarimento possa essere più che sufficiente per tranquillare il nostro collega Modigliani.

MODIGLIANI. E la tipografia?...

ALTOBELLI. E la confisca delle macchine?...

STOPPATO, relatore. L'osservazione dell'onorevole Altobelli è veramente degna di seria considerazione. Un dubbio può sorgere; e va eliminato.

Noi non abbiamo pensato che si potesse estendere il concetto della confisca, per esempio, alle macchine che possono aver servito per stampare il giornale. E perchè, onorevoli colleghi?

Perchè noi non pensiamo che lo stampatore, per il solo fatto che loca l'opera e l'industria sua, possa mai essere responsabile o corresponsabile del delit o preveduto dall'articolo 4. (Interruzione del deputato Altobelli).

Ma abbia almeno la pazienza di ascoltarmi, onorevole Altobelli, quando le do ragione! (*Ilarità*).

Noi dunque abbiamo inteso, parlando di cose che servirono o furono destinate a commettere i delitti indicati in questo ti-

tolo secondo (perchè pel primo già provvede l'articolo primo), le cose in sostanza che costituiscono il corpo e lo strumento del reato.

Se questa spiegazione non sembrasse sufficiente al collega Altobelli, ed egli credesse di proporre un emendamento che precisi ancor più, non ho difficoltà di accettarlo.

Ma ripeto che il pensiero della Commissione fu questo: essa intese riferirsi esclusivamente alle cose che costituiscono il corpo del reato e gli strumenti del reato.

Ad ogni modo sono a disposizione sua per studiare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senta, onorevole relatore: quello che ella dice sta benissimo; ma l'onerevole Altobelli non ha presentato in questo senso un emendamento nella forma regolamentare. E quindi non si può addivenire ad un esame concreto, che di accordo, o, meglio ancora, per iniziativa della Commissione, o del Governo.

Io non posso derogare alle norme del regolamento.

STOPPATO, relatore. Benissimo, onorevole Presidente. Purtroppo non c'è nulla di peggio che correggere improvvisamente.

PRESIDENTE. E cosi. Io debbo lasciare svolgersi la discussione soltanto sugli emendamenti presentati con le norme regolamentari. Gli altri non debbo conoscerli. (Approvazioni).

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Io proporrei di dire semplicemente così: « Le cose che costituirono corpo di reato sono sempre confiscate ancorchè ecc ».

STOPPATO. relatore, Ma, per esempio, per le macchine fotografiche?...

PRESIDENTE. Vogliano avere intanto la cortesia di mandare a me per iscritto queste nuove proposte.

CANEPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

CANEPA. Prego l'onorevole guardasigilli e la Commissione di volere accettare, almene in parte, uno degli emendamenti proposti dall'onorevole Modigliani e nel quale mi è parso che anche l'onorevole relatore abbia riconosciuto un certo fondamento.

Sono perfettamente d'accordo che debba esistere il mandato di cattura per il contrabbando, per lo spionaggio ed anche per coloro che pubblicano notizie aventi uno scopo malvagio. Ma non comprendo, e mi pare veramente enorme, il mandato di cattura per quel giornalista che senza cattiva intenzione, nella massima buona fede, pubblica una notizia. Questo ripugna a tutto il nostro diritto penale.

Voglio sperare che l'onorevole relatore di questo si persuaderà...

PRESIDENTE. Ma non c'è nessun emendamento!...

CANEPA. ...si persuaderà che l'economia della legge non resta punto alterata se alle parole « all'articolo 4 », si sostituiscano le parole « nel primo e secondo comma dell'articolo 4 ». Resterà così il mandato di cattura per la sola seconda parte dell'articolo.

STOPPATO, relatore. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STOPPATO, relatore. Per ciò che riflette l'osservazione fatta dal collega Altobelli, è nostro intendimento sodisfare il suo desiderio, che d'altronde ha un contenuto importante di diritto.

Io credo di aver trovato, se il Ministero l'accetterà e la Camera lo consentirà, la soluzione e cioè; invece di dire: «le cose che servirono o furono destinate a commettere i delitti indicati in questo titolo » si dica soltanto «i delitti indicati n gli articoli 3 e 6 di questo titolo ».

Sta bene? (Approvazioni). Così rimane escluso ogni dubbio sulla temuta esten-

Invece mi duole assai, anche per la simpatia che ho verso l'onorevole Canepa, di non potere accettare il suo concetto. Quel tale mandato di cattura per parte mia non sento di poterlo sopprimere, perchè così si toglierebbe per i casi più gravi un mezzo di difesa efficace. (Interruzioni all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani ha ora mandato alla Presidenza una nuova proposta di emendamento. Ma io prego e Commissioni e onorevoli deputati di tenere in queste cose un po' di ordine. Il Presidente deve ogni mattina preparare tutto un lavoro attinente alla discussione in corso. Ma che poi, e in principio di seduta, e ad ogni momento durante la discussione, gli abbiano a capitare, come per una specie di generazione spontanea (Si ride), dei nuovi emendamenti e delle nuove proposte, spesso inopportune, più spesso fuori di sede e poco ponderate, altro non è che sorpassare ogni limite del ragionevole, e dar luogo anche

ad una confusione ben pericolosa nella compilazione delle leggi. Vediamo dunque, ripeto, di fare le cose con ordine. (Approvazioni).

Prego intanto l'onorevole relatore di volermi mandare il testo della nuova proposta della Commissione.

L'onorevole Modigliani, come ho già detto, ha presentato un altro emendamento modificativo dei due primi dei quali ho già dato lettura. Esso dice:

- « Alle parole: negli articoli 4, sostituire: nel primo e secondo comma dell'articolo 4 e negli articoli, ecc.
 - « Modigliani, Altobelli, Turati, Arcà, Canepa, Lucci, Dello Sbarba, Di Cesarò, Pasqualino-Vassallo, Cavallari. »

L'onorevole Modigliani ha facoltà di parlare.

MODIGLIANI. Non abbiamo fatto altro che mettere in iscritto il suggerimento dell'onorevole relatore. Egli, rispondendo all'onorevole Canepa e a me, che avevamo proposto la diminuzione dei casi in cui fosse concesso l'arresto preventivo, ha precisato di esser favorevole all'arresto preventivo solo per alcuni dei casi preveduti dall'articolo 4, e cioè quando la pubblicazione avvenga all'estero.

Io non concordo nell'arresto preventivo nemmeno in questi casi. Ma ho preso atto di ciò che dice il relatore, e cioè che, nei casi nei quali si tratti di pubblicazioni in Italia, il reato si debba considerare con minore severità; e non ho fatto altro che tradurre questo suggerimento del relatore in proposta concreta.

In tal modo (se pure l'arresto preventivo non sarà escluso in tutti i casi indicati nel mio primo emendamento) io ho voluto offrire alla Camera il modo di non consentire tale arresto almeno nei casi ipotizzati dal relatore, cioè in quelli contemplati nel primo e secondo comma dell'articolo 4.

Vedremo se la Camera voterà anche contro una proposta del relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

STOPPATO, relatore. Mi dispiacerebbe che sorgesse un equivoco; io non ho proposto nulla. Ho detto soltanto che, per accettare la proposta dell'onorevole Modigliani, prima di tutto bisognerebbe distinguere, mentie egli non distingue. Ma io anche ho sostenuto e sostengo che non si deve rendere facoltativo il mandato di cattura eventualmente anche per il caso preveduto nella prima parte dell'articolo. Pensi l'ono-

revole Modigliani che i giornalisti onesti, e sono la maggior parte, non hanno a temere di tale disposizione. (Rumori all'estrema sinistra). Non possono temerne. (Commenti). Sarebbe una insurrezione dell'opinione pubblica se un mandato di cattura fosse spiccato con leggerezza.

Ma bisogna che ci difendiamo, se ne persuada, dai falsi giornalisti traditori e birbanti i quali, sapendo che non possono essere nemmeno preventivamente arrestati, arrischino pubblicazioni di notizie perniciose per il paese.

Questo è il concetto della legge. Insisto pertanto nel non accettare l'emendamento. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, insiste nelle sue proposte?

MODIGLIANI. Sull'ultima, cioè sull'emendamento aggiuntivo, non insisto perchè le dichiarazioni del relatore risolvono la questione del sequestro dei giornali nel senso da me desiderato.

Invece insisto sugli altri due emendamenti. Si tratta di una proposta più larga e di una più ristretta; e prego perciò la cortesia dell'onorevole Presidente di mettere a partito prima la più larga e poi la più ristretta.

PRESIDENTE. E l'onorevole Dello Sbarba insiste nella sua proposta?

DELLO SBARBA. Vi insisto. PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Come la Camera ha inteso l'onorevole Modigliani ha ritirato l'emendamento aggiuntivo: invece insiste sulle altre due sue proposte.

La prima delle proposte dell'onorevole Modigliani è la seguente:

«Tolgansi nel 1º capoverso i numeri 4,

Questa proposta non è accettata nè dal Governo nè dalla Commissione.

La metto a partito.

(Non è approvata).

La seconda proposta dell'onorevole Modigliani è la seguente:

« Alle parole: negli articoli 4, sostituire: nel primo e secondo comma dell'articolo 4 e negli articoli, ecc. ».

Anche questa seconda proposta dell'onorevole Modigliani non è accettata nè dal Governo nè dalla Commissione.

La metto a partito.

(Non è approvata).

Viene ora la proposta degli onorevoli Lucci e Porzio, che rileggo:

- « Dopo il secondo comma aggiungere:
- « Se il mandato di cattura è eseguito, il rinvio a giudizio dovrà avvenire non oltre

il ventesimo giorno dell'arresto; altrimenti l'imputato senz'altro dovrà essere rimesso in libertà ».

Anche questa proposta non è accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione.

La metto a partito.

(Non è approvata).

Segue la proposta dell'onorevole Dello Sbarba e di altri deputati:

« Nell'ultimo comma sostituire alla parola: ancorchè, la parola: eccettochè, ed alle parole: persone estranee al delitto, aggiungere le parole: e non obbligate solidalmente al pagamento della multa a norma dell'articolo 1° ».

Domando all'onorevole Dello Sbarba se egli intenda di sottoporre al voto della Camera anche la sostituzione dell'eccettochè all'ancorchè. (Conversazioni).

Facciano silenzio, perchè se seguitano così, non potremo mai intenderci.

Dunque l'onorevole Dello Sbarba intende di sottoporre al voto della Camera anche la sostituzione della parola eccettochè alla parola ancorchè?

DELLO SBARBA. È tutto un emendamento, signor Presidente: è tutto collegato.

STOPPATO, relatore. Ma vi è un equivoco. L'articolo 12 non si riferisce...

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Io credo che con un chiarimento l'onorevole Dello Sbarba vorrà ritirare il suo emendamento.

L'onorevole Dello Sbarba ha creduto che quest'ultimo capoverso, modificato secondo ha proposto la Commissione, si riferisca anche ai reati previsti nel titolo primo della legge. Invece non si riferisce che al titolo secondo. Ed era detto già nella formula del disegno di legge presentato: le cose che servirono o furono destinate a commettere i delitti indicati « in questo titolo » e così via.

Ora, siccome la legge è divisa in due titoli, non si riferiva ai reati del primo titolo. Perciò qui proprio non v'è luogo a questo emendamento.

DELLO SBARBA. Dopo questo chiarimento, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito anche l'ultimo comma dell'articolo 12 in questi termini:

« Le cose che servirono o furono destinate a commettere i delitti preveduti negli articoli 3 e 6, e le cose che ne sono il pro-

dotto, sono sempre confiscate, ancorchè appartengono a persone estranee al delitto ».

Metto a partito questo comma, così come l'ho riletto.

(È approvato).

Metto ora a partito l'articolo 12 nel suo complesso.

(È approvato).

Segue l'articolo 13.

« La presente legge entrerà in esecuzione il giorno successivo alla sua pubblicazione ».

Questo articolo 13 sarebbe l'ultimo, se non vi fosse l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Di Cesarò.

A questo articolo 13 sono stati proposti i seguenti emendamenti:

« Aggiungere: ma gli articoli 4, 5, 7 e 11cesseranno di aver vigore dopo un anno dal giorno della pubblicazione stessa ».

Meda.

« Aggiungere in fine:

...e cesserà di aver vigore col 31 dicembre 1916 ».

Agnelli.

« Aggiungere in fine:

...e cesserà di avere vigore col 31 dicembre 1915 ».

Beltrami.

« Aggiungere:

Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7 e 11 resteranno in vigore per un anno dalla pubblicazione della presente legge ».

Gasparotto.

L'onorevole Meda non essendo presente, s'intende abbia rinunziato al suo emendamento.

Gli onorevoli Agnelli, e Beltrami, hanno già svolti i loro emendamenti.

Do ora facoltà di parlare all'onorevole Gasparotto, se intende di svolgere il suo emendamento.

GASPAROTTO. L'onorevole Girardini, a nome della parte politica alla quale appartengo, ha già detto che, nel votare la legge, il partito radicale mantiene ad essa il suo carattere eccezionale e transeunte.

In piena consonanza a questa dichiarazione, e in parziale concordia a quello che ha detto l'amico Agnelli, io domando che la Camera affermi recisamente il concetto della limitazione in ordine alla seconda parte della legge.

To sono in leggiera discordia col mio fratello siamese l'onorevole Agnelli, in quanto credo che il diritto che riflette la difesa dello Stato nella sua organizzazione ceonomico-alimentare possa permanere nella legge.

Credo pure che la difesa dello Stato contro le insidie permanenti del o spionaggio possa trovar posto in una legge definitiva; ma che invece la parte che riguarda seprattutto la limitazione della libertà della stampa debba mantenere questo carattere di eccezione.

PRESIDENTE. L'onorevole Agnelli insiste nel suo emendamento?

AGNELLI, Mi associo a quello dell'onorevole Mada e ritiro il mio.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Meda non è presente. (Uonversazioni animate).

Facciano silenzio!...

Avverto che, in questo momento, alcumi deputati, non so se per farsi concorrenza, o per quale altro motivo, presentano una proposta che è una riproduzione di quella dell'onorevole Meda. La leggo:

« Le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 7 e 11 cesseranno d'avere effetto, non appena cesseranno le attuali complicazioni internazionali. (Clamori vivissimi).

Voci. Chi sono i proponenti?...

PRESIDENTE. Quelli che sanno quando cesseranno le complicazioni internazionali. (Si ride). Primo firmatario è l'onorevole Pasqualino-Vassallo...

Voci. La ritirino! la ritirino!

MODIGLIANI. Avete paura di votare? Voci a destra ed al centro. Ma che paura!... (Conversazioni generali).

PRESIDENTE. Ma facciano il favore di far silenzio!

PASQUALINO - VASSALLO. Dichiaro di ritirare la mia proposta e d'associarmi a quella dell'onorevole Gasparotto. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Gasparotto è il seguente:

« Le disposizioni, di cui agli articoli 4, 5, 7 e 11 resteranno in vigore per un anno dalla pubblicazione della presente legge ».

Su questa proposta è stata chiesta la votazione nominale dagli onorevoli deputati:

Padulli, Scialoja, Borromeo, Ruspoli, Tosti, Venino, Montrésor, Theodoli, Arrigoni Degli Oddi, Belotti, Giovanni Torlonia, De Capitani, Di Scalea, Medici, Caputi. Ed hanno pure chiesta la votazione nominale, gli onor-voli Modigliani, Turati, Canepa, Dello Sbarba, De Felice-Giuffrida ed altri.

SALANDRA, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALANDRA, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Vorrei pregare l'onorevole Gasparotto di non insistere nella sua proposta perchè mi sarebbe doloroso vedere il gruppo radicale, che ha appoggiato il Governo così calorosamente e così validamente in questo momento politico, separarsi in una questione, la quale ha indubbiamente carattere politico.

Non posso accettare la proposta dell'onorevole Gasparotto perchè, analizzandola. si vede che effettivamente non è necessaria e non risponde ai fini, a cui il proponente si è dovuto ispirare. Gli articoli 4 e 5 della legge non hanno bisogno di una determinazione di temporaneità perchè sono per loro natura temporanei. Difatti nell'articolo 4, di cui il 5 non è che una dipendenza, è detto che il Governo stabilirà per un tempo determinato la condizione di chiudere l'adito ad ogni notizia di carattere militare, Onde è che la legge, che per sè stessa non ha carattere eccezionale nella sua generalità, certamente si applica in determinate contingenze eccezionali, in quanto riguarda gli articoli 4 e 5. Ecco perchè non è necessaria la proposta Gasparotto, la quale, fissando alla legge il termine di un anno, può dare maggiori facoltà di quelle che vogliamo, e può anche toglierci delle facoltà nel momento, in cui potranno essere indispensabili.

MODIGLIANI. Domanderete una proroga. (Rumori).

SALANDRA, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. L'articolo 11 ha una guarentigia maggiore di quella, che l'onorevole Gasparotto vorrebbe, vale a dire quella, consentita dalla Commissione e dal Governo, della conversione in legge; il che significa la immediata presentazione alla Camera dei decreti, emessi in base all'articolo stesso. Se la Camera sarà riunita, immediatamente lo stesso giorno, in cui saranno emessi; se la Camera non sarà riunita il giorno in cui dovrà riunirsi, per la buona consuetudine costituzionale che decreti di quel genere si presentano non appena la Camera si aduna. Dunque resterebbe l'applicazione della proposta Gasparotto unicamente all'articolo 7, nel quale è configurato il reato tipico di

spionaggio, perchè dice: « chiunque commette alcuno dei delitti... (Interruzioni) preveduti dalla presente legge è punito eccetera »: dunque si riferisce allo spionaggio.

Atti Pariamentari

MODIGLIANI. Anche l'articolo 4.

SALANDRA, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. L'onorevole Modigliani dovrebbe ricambiarci con l'ascoltare con uguale rassegnazione i nostri brevi discorsi, dopo che noi abbiamo ascoltato lui così lungamente.

Dunque l'articolo 7 si riferisce allo spionaggio. In questa parte la legge non ha carattere eccezionale, ma normale, come il ministro guardasigilli spiegò ieri col consenso di quasi tutta la Camera. Essa è un complemento necessario della nostra legislazione e noi non intendiamo che i reati di spionaggio debbano essere perseguitati più severamente in quest'anno di quello che non debbano esserlo negli anni futuri.

Queste, adunque, sono, molto in breve, le ragioni per le quali spero che l'onorevole Gasparotto, ripensandoci, vorrà recedere dalla sua proposta.

Desidererei invece che la proposta Gasparotto, col relativo appello nominale, fosse mantenuta da qualche altra parte della Camera, perchè mi far bbe molto piacere che un voto politico, e questo adesso è voto politico, si avesse a dare, prima che si chiuda la discussione di questa legg...

È necessario anzi che si abbia dopo la discussione che si è svolta oggi, perchè, indubbiamente, o signori, questa è una legge la quale dà al Governo, in determinate contingenze, poteri maggiori di quelli che non abbia abitualmente. (Commenti).

Non si applica a questo Governo o ad altri Governi, si applica a tutti i Ministeri i quali si trovino a reggere lo Stato in certe determinate, gravi contingenze.

Oggi siamo noi a questo posto, ed indubbiamente il voto della legge implica un attestato di grande fiducia in noi. Noi quest'attestato chiediamo alla Camera se, come spero, la proposta dell'onorevole Gasparotto sarà mantenuta da altra parte della Camera, affinchè se fosse vero, cosa che non credo, che in questa Camera sono piu di trentaquattro coloro che non vogliono la legge, vi sia una buona occasione, per coloro che nello spirito erano con l'onorevole Turati, di rivelarsi. Questo voto è dunque un voto di fiducia al Ministero ed al suo indirizzo politico. (Interruzioni del deputato Turati).

Questo, onorevole Turati, mi pare che sia un discorso chiaro e netto, che sia un invito alla sincerità, non un pistolotto, perchè, onorevole Turati, sia sicuro, non è nella mia natura fare dei pistolotti ed è probabile che il rimprovero di abusarne mi venga per invidia da quella parte della Camera la quale vorrebbe averne il monopolio. (Viva ilarità).

PRESIDENTE. Desidera parlare, onorevol. Sacchi?...

SACCHI. Prego l'onorevole Presidente di posporre la mia richiesta a quella dell'onorevole Gasparotto"...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Sacchi, io debbo fare il mio dovere! E non posso applicare il regolamento a mio piacimento. Le norme sono quelle, ed il Presidente è più di tutti obbligato ad osservarle rigorosamente. (Benissimo!)

GASPAROTTO. Chiedo di parlare-

PRESIDENTE. Onorevole Gasparotto, ella ha di itto soltanto di dire se insiste, o no, nella sua proposta. Tutto al più le potrò permettere di fare una dichiarazione di voto. Ma di più no. È contento?

Voci. Parli! parli!

GASPAROTTO, Dopo le dichiarazioni del Governo e per mantenere la disciplina di gruppo, così necessaria specie in questo momento veramente eccezionale, mi arrendo e dichiaro di ritirare il mio emendamento. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. Sta bene.

Metto allora a partito l'articolo 13...

TURATI. Ma io avevo chiesto di parlare!

PRESIDENTE. Ma, onorevole Turati, l'onorevole Gasparotto ha ritirato la sua proposta...

TURATI. Non importa, perchè la riprendiamo noi, e insistiamo nella domar da di votazione nominale (Rumori). Edio chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Sta bene! Sta bene!... Parli pure; ma non v'è in questo modo di procedere nessuna sincerità! (Approvazioni - Rumori all'estrema sinistra). Sicuro! proprio nessuna sincerità!...

TURATI. Non mette conto che ella si inquieti, onorevole Presidente.

Quello che desidero dire è questo: può giovare all'onorevole presidente del Consiglio di dichiarare oggi l'opposto di quanto aveva dichiarato ieri, che cioè su di una legge di questo genere non si pone una questione di fiducia ministeriale. Può giovare all'onorevole Gasparotto e ai suoi amici di

dire che la disciplina di gruppo impone loro di disdire la loro coscienza.

Assolutamente indifferente alle vicende ministeriali, e con la fiducia che possono avere i socialisti per il Governo di oggi o per quello di domani, a difesa unicamente delle libertà, sicuro del giudizio del posdomani (Rumori) e per puro ossequio alla nostra coscienza politica dichiaro, che io, l'onorevole Modigliani e gli altri colleghi del gruppo facciamo nostro l'emendamento dell'onorevole Gasparotto, e insistiamo sulla domanda di votazione nominale.

PRESIDENTE. Facciano silenzio, onorevoli deputati!... Poichè l'onorevole Turati ha dichiarato di far proprio, insieme con l'onorevole Modigliani e con altri, l'emendamento dell'onorevole Gasparotto, veniamo ai voti.

Come ho già detto, su questo emendamento è stata chiesta la votazione nominale dallo stesso onorevole Turati e da altri quindici deputati.

Coloro i quali approvano questo emendamento, non accettato nè dal Governo, con la dichiarazione molto chiara fatta dall'onorevole presidente del Consiglio, nè dalla Commissione, risponderanno Sì; coloro i quali non l'approvano risponderanno No.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Fa il sorteggio).

Comincerà dal nome dell'onorevole Rastelli.

Si faccia la chiama.

BIGNAMI, segretario, fa la chiama.

Rispondono Sì:

Albertelli - Altobelli.

Beltrami.

Cavallari — Cavallera — Ciccotti — Cugnolio.

Lucci.

Maffi — Merloni — Modigliani.

Rondani.

Savio.

Turati.

Vigna.

Rispondono No:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Adinolfi — Agnelli — Agnesi — Aguglia — Albanese — Alessio — Amicarelli — Amici Giovanni — Ancona — Angiolini — Arrigoni — Artom. Balsano — Barbera — Barnabei — Baslini — Battaglieri — Bellati — Belotti — Berlingieri — Bertarelli — Bertolini — Bettolo — Bettoni — Bianchi Vincenzo — Bianchini — Bignami — Bissolati — Bonacossa — Bonicelli — Bonomi Ivanoe — Borromeo — Borsarelli — Boselli — Bouvier — Bovetti — Brandolini — Brezzi — Bruno — Bnecelli — Buonini Icilio — Buonvino.

Callaini — Camera — Cannavina — Capitanio — Cappelli — Caputi — Carboni — Carcano — Cartia — Casciani — Casolini Antonio — Cassuto — Cavagnari — Cavazza — Ceci — Celesia — Centurione — Cermenati — Chidichimo — Chimienti — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Cicarelli — Ciccarone — Cimorelli — Cirmeni — Ciuffelli — Codacci-Pisanelli — Colonna di Cesarò — Congiu — Cottafavi — Credaro — Crespi.

Da Como — Daneo — Danieli — Dari — De Amicis — De Capitani — Del Balzo — Delle Piane — Dello Sbarba — De Nava Giuseppe — Dentice — De Ruggieri — De Vito — Di Caporiacco — Di Francia — Di Giorgio — Di Palma — Di Robilant — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — Dore.

Facchinetti — Facta — Falletti — Ferri Enrico — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Camillo — Fortunati — Frisoni — Frugoni.

Gallenga — Galli — Gallini — Gazelli — Giacobone — Giampietro — Giolitti — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Gortani — Gregoraci — Grippo — Guglielmi.

Hierschel.

Joele.

La Pegna — Larizza — Larussa — La Via — Leonardi — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Lombardi — Lo Piano — Lo Presti — Lucchini — Luciani — Lucifero.

Macchi — Magliano Mario — Malcangi — Malliani Giuseppe — Manfredi — Manna — Maraini — Marcello — Martini — Masciantonio — Materi — Maury — Medici del Vascello — Mendaja — Miari — Miccichè — Micheli — Milano — Mirabelli — Molina — Mondello — Montresor — Morando — Morelli Enrico — Morisani — Morpurgo — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso.

Nasi.

Ollandini — Orlando Vittorio Emanuele. Pacetti — Padulli — Pais-Serra — Pala — Pallastrelli — Pantano — Paparo — Pa-

ratore — Pastore — Pavia — Peano — Pennisi — Petrillo — Pezzullo — Piccirilli — Pistoja — Pizzini — Pozzi.

Rava — Reggio — Rellini — Riccio Vincenzo — Rissetti — Rizza — Rizzone — Roberti — Rodinò — Romanin-Jacur — Rosadi — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Rubilli — Ruini — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Salomone — Salvagnini — Sandrini — Sanjust — Santamaria — Santoliquido — Saraceni — Saudino — Scalori — Schanzer — Schiavon — Sciacca-Giardina — Scialoja — Simoncelli — Sioli-Legnani — Sipari — Soderini — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Speranza — Spetrino — Stoppato — Storoni — Suardi.

Talamo — Tamborino — Tassara — Taverna — Tedesco — Teodori — Teso — Theodoli — Torlonia — Torre — Tortorici — Toscano — Tosti.

Vaccaro — Valvassori-Peroni — Venino — Veroni — Vicini — Vignolo — Vinaj — Visocchi.

Si astiene:

Rindone.

Sono in congedo:

Caccialanza — Cassin — Corniani — Cotugno.

Della Pietra.

Fumarola.

Giordano.

Indri.

Salterio - Sarrocchi.

Zaccagnino.

Sono ammalati:

Berti.

Campi — Canevari — Casalini — Caso. De Marinis — De Vargas.

Faelli.

Manzoni — Masi — Morelli-Gualtierotti. Ottavi.

Rampoldi - Ronchetti.

Scano - Somaini.

Toscanelli.

Assenti per ufficio pubblico:

Innamorati.

Roi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione nominale ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione nominale sulla proposta degli onorevoli Turati, Modigliani ed altri:

La Camera non approva la proposta degli onorevoli Turati, Modigliani ed altri.

Metto quindi a partito l'articolo 13. Coloro, i quali l'approvano, sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Vi è ora il seguente articolo aggiuntivo, presentato dagli onorevoli Colonna di Cesarò, Marchesano, Arcà, Canepa, Rubilli, Tasca, Pietroboni, Agnelli, Sciacca-Giardina e Gasparotto.

«È data facoltà al Governo di estendere la presente legge alle colonie, coordinandola con le disposizioni di procedura penale vigente in ciascuna di esse».

L'onorevole Colonna di Cesarò ha facoltà di svolgerlo.

COLONNA DI CESARO'. Il diritto pubblico italiano in materia coloniale stabilisce che le leggi non valgono per le Colonie, se non per estensione speciale. Ora per la Libia, a differenza dell'Eritrea e della Somalia, al Governo non sono mai stati delegati dal Parlamento i poteri necessari per estendere le leggi che non siano di puro ordinamento amministrativo. Quindi per evitare incertezze in materia, propongo quest'articolo aggiuntivo, che estende alla Libia ed alle altre colonie le disposizioni della legge.

DANEO, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, ministro delle finanze. A nome del Governo, dichiaro di accettare l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Colonna di Cesarò.

DANIELI, presidente della Commissione. Anche la Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Sta bene.

Metto a partito l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Colonna di Cesarò ed accettato dal Governo e dalla Commissione.

Coloro i quali l'approvano sono pregati di alzarsi.

 $(E\ approvato).$

Procederemo subito alla votazione segreta del disegno di legge.

Coordinamento e votazione segreta.

STOPPATO, relatore. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STOPPATO, relatore. In sede di coordinamento avverto che all'articolo 1º, secondo capoverso, dove è detto: « del vettore » deve dirsi: « o di qualsiasi vettore »; e all'articolo 3º, prima parte, dove dice: « concernenti tale preparazione o difesa », deve dirsi: « concernenti la forza, preparazione o difesa suindicate ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Procediamo ora alla votazione segreta del disegno di legge.

Si faccia la chiama.

BIGNAMI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Adinolfi — Aguglia — Albanese — Albertelli — Alessio — Altobelli — Amicarelli — Amici Giovanni — Ancona — Angiolini — Arrigoni — Artom.

Barnabei — Basile — Baslini — Battaglieri — Bellati — Belotti — Beltrami — Berlingieri — Bertarelli — Bertolini — Bettolo — Bettoni — Bianchi Vincenzo — Bignami — Bissolati — Bonacossa — Bonicelli — Bonomi Ivanoe — Borromeo — Borsarelli — Boselli — Bouvier — Bovetti — Brandolini — Bruno — Buccelli — Buonini Icilio — Buonvino.

Cabrini — Callaini — Camera — Canepa — Cannavina — Cappelli — Caputi — Carboni — Carcano — Cartia — Casolini Antonio — Cavagnari — Cavallari — Cavallera — Cavazza — Ceci — Celesia — Centurione — Cermenati — Chidichimo — Chimienti — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Cicarelli — Ciccarone — Cimorelli — Cirmeni — Ciuffelli — Codacci-Pisanelli — Colonna di Cesarò — Congiu — Cottafavi — Credaro — Crespi — Cugnolio.

Da Como — Daneo — Daniele — Dari — De Capitani — De Felice-Giuffrida — Del Balzo — Delle Piane — Dello Sbarba — Dentice — De Ruggieri — De Vito — Di Caporiacco — Di Francia — Di Giorgio — Di Marafiori — Di Palma — Di Robilant — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Dore. Facchinetti — Falletti — Ferri Enrico — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Camillo — Fortunati — Frisoni — Frugoni.

Gallenga — Gallini — Gazelli — Giampietro — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Gortani — Gregoraci — Grippo

- Guglielmi.

Hierschel.

Joele.

La Pegna — Larizza — Larussa — La Via — Leonardi — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Lombardi — Lo Piano — Lo Presti — Lucchini — Lucci — Luciani — Lucifero.

Maffi — Magliano Mario — Malcangi — Malliani Giuseppe — Manfredi — Marazzi — Marcello — Masciantonio — Materi — Maury — Medici del Vascello — Mendaja — Merloni — Miari — Miccichè — Micheli — Milano — Mirabelli — Modigliani — Molina — Mondello — Montresor — Morando — Morelli Enrico — Morpurgo — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Murialdi.

Ollandini — Orlando Vittorio Emanuele. Pacetti — Padulli — Pais-Serra — Pala — Pallastrelli — Pantano — Paparo — Paratore — Pasqualino-Vassallo — Pastore — Pavia — Peano — Pennisi — Petrillo — Pezzullo — Piccirilli — Pizzini — Pozzi.

Rava — Rellini — Riccio Vincenzo — Rindone — Rizza — Rizzone — Rodinò — Romanin-Jacur — Rosadi — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Rubilli — Ruini — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Salomone — Salvagnini — Sanarelli — Sandrini — Sanjust — Santamaria — Santoliquido — Saraceni — Saudino — Savio — Scalori — Schanzer — Schiavon — Sciacca-Giardina — Scialoja — Sighieri — Simoncelli — Sioli-Legnani — Sipari — Soderini — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Speranza — Spetrino — Stoppato — Storoni — Suardi.

Talamo — Tamborino — Tasca — Tassara — Taverna — Tedesco — Teodori — Teso — Theodoli — Torlonia — Torre — Tortorici — Toscano — Tosti — Turati.

Vaccaro — Valvassori Peroni — Venino — Veroni — Vicini — Vigna — Vignolo — Vinaj — Visocchi.

Sono in congedo:

Caccialanza — Cassin — Ciriani — Corniani — Cotugno.

Della Pietra.

Faelli - Fumarola.

Giordano.

Salterio - Sarrocchi. Zaccagnino.

Sono ammalati:

Berti.

Campi — Canevari — Casalini Giulio —

De Marinis - De Vargas.

Manzoni — Masi — Morelli-Gualtierotti. Ottavi.

Rampoldi - Ronchetti.

Scano - Somaini.

Toscanelli.

Assenti per ufficio pubblico:

Innamorati. Roi.

PRESIDENTE Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sul disegno di legge:

Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato (387):

> Presenti e votanti....259 Voti favorevoli 234 Voti contrari.... 25

(La Camera approva).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE, Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze presentate oggi.

BIGNAMI, segretario, legge:

- « I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri delle finanze e del tesoro, per sapere se intendano, in conformità agli impegni presi, presentare senza indugio il disegno di legge per l'assestamento del personale addetto ai lavori del nuovo catasto.
 - « Vicini, Nava Ottorino, Leone ».
- « Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se conosea l'enorme sviluppo preso in questi ultimi anni dal Borgo San Paolo di Torino, che oggi conta 50 mila abitanti, e se uon ritenga indispensabile ed urgente stabilire in questo sobborgo importantissimo, che

ancora ne manca, una delegazione di pubblica sicurezza, appagando le legittime, reiterate e vivissime invocazioni di quella popolazione.

« Bevione ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, per sapere se, data la concentrazione delle più importanti caserme di Torino, di considerevoli industrie, e di sempre più numerose residenze nella regione di Tetti Varrò, non giudichi necessario dotare, senza ulteriore ritardo, l'attuale ricevitoria postale del servizio telegrafico, facendo insieme l'interesse del pubblico e dell'Erario.

« Bevione ».

« Il sottoscritao chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sulle violenze commesse il 14 marzo dalla Questura di Milano sui cittadini e sui rappresentanti la municipalità.

« Turati ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, industria e commercio, per conoscere i criteri coi quali si fanno i riparti dei rottami di ferro importati in Italia dall'estero alle ferriere del Regno che ne fanno richiesta.

« Marazzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della marina, della guerra e delle poste e dei telegrafi, per sentire se sulla convenzione che si annuncia prossima a firmarsi fra Governo e Compagnia per la rinnovazione della concessione dei « Brevetti Marconi» sia stata interpellata la Commissione consultiva permanente radiotelegrafica.

« Albertelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non creda equo ed opportuno, anche in vista delle attuali esigenze del mercato granario. e per la pacificazione degli animi, ottenere dai proprietarii della tenuta Pantano-Borghese, che il grano seminato dai contadini di Monte Compatri con l'animo di esercitare un diritto, non venga rovesciato, e sia riconosciuto a quei lavoratori un equo compenso per i lavori eseguiti. (L'interrogante chiede la risposta scritta)

« Valenzani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e della guerra, per sapere se, nella eventualità di una mobilitazione, abbiano tenuto presente la condizione nella quale si troveranno le Società esercenti impianti elettrici per la illuminazione delle città, stazioni ferroviarie, eccetera, le quali, giusta le vigenti disposizioni, perderanno tutti i loro dipendenti dai 20 ai 39 anni vincolati al servizio militare ed appartenenti alle tre categorie dell'esercito; alle ripercussioni che da questo fatto risentirebbero l'ordine pubblico ed i pubblici servizi, e come intendano di eliminare sì grave inconveniente. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Ginori-Conti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri d'agricoltura, industria e commercio e del tesoro, per sapere se non ritengano necessario e urgente – data la crisi gravissima dell'industria serica italiana la quale minaccia, oltre che una numerosa classe di lavoratori, l'agricoltura e l'economia stessa nazionale – di istituire, salvo ulteriori provvidenze, una Cassa serica, sì e come di recente è stato caldamente invocato dall'Associazione serica di Milano. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Venino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, per sapere se sia stato inteso il parere della Commissione consultiva permanente radiotelegrafica prima della stipulazione della nuova convenzione Marconi. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Colonna di Cesarò ».

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e delle colonie, per sapere se l'Italia abbia fatto alcun passo, dagl'inizi del presente conflitto mondiale, per far rispettare dalle parti belligeranti le disposizioni del Cap. III dell'Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885, il rispetto delle quali interessa la nostra colonia somala; o se almeno abbia tratto o intenda trarre occasione dalla violazione della neutralità stabilita per il bacino convenzionale del Congo per acquistare a sua volta libertà d'azione nel Benadir in materia doganale e commerciale. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Colonna di Cesarò ».

«I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non creda opportuno, nell'imminente rinnovazione del contratto pei servizi di facchinaggio allo scalo ferroviario di Porta Garibaldi in Milano, tutelare gli interessi dei lavoratori affidando i servizi stessi ad una cooperativa di facchini legalmente costituita. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

« Montemartini, Turati ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se intenda modificare l'organico della giustizia militare, in guisa da ottenere un notevole miglioramento nella lentissima carriera, e tutti i possibili vantaggi al regolare funzionamento del servizio, da tempo reclamati. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Compans ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e del tesoro, per sapere se – tenendo presenti le solenni e ripetute promesse fatte al personale addetto ai lavori del nuovo catasto, e la prova di laboriosità, di correttezza e di disciplina data dal Corpo dei catastali, attraverso ad una lunga attesa – non riconoscano la giustizia e la urgenza di presentare la legge annunciata e di portarla senza ulteriori indugi alla discussione parlamentare. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Vicini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, per sapere se, dopo il passaggio in ruolo del personale di 3ª categoria già assicurato alla Cassa nazionale di previdenza, intenda rimborsare al personale stesso i versamenti fatti all'effetto di tale assicurazione, e che non sono più conteggiati agli effetti del regime normale di pensione di cui gode ora il personale stesso. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Modigliani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando verrà applicata la legge sull'equo trattamento al personale della tramvia Salerno-Valle di Pompei, pel quale già da tempo si è pronunziata la Commissione competente, ma senza che finora alcun provvedimento sia stato emanato in proposito. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Dentice ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere: 1º se sia vero che la Direzione delle Ferrovie di Venezia abbia lasciato uscire in Austria ed in Germania ben 6,000 carri merci ed un numero ingente di copertoni; 2° se sia vero che alle ripetute richieste del nostro Governo i due Governi d'Austria e Germania non si siano mai curati della doverosa restituzione, sicchè, a quanto si alferma, sembra, che, con apparente gravissima infrazione della nostra neutralità, si siano trovati copertoni delle nostre ferrovie utilizzati per coprire le trincee tedesche delle Argonne. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Brandolini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se non trovi conveniente pubblicare nel Bollettino del Ministero o rendere altrimenti pubblico l'elenco delle grazie. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Ciccotti ».

- « I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, circa la soppressione dei treni 223 e 3524 che danneggia gravemente le già tanto difficili comunicazioni fra Gaeta, Roma e Napoli, e sui provvedimenti che intenderebbe adottare per migliorare tali comunicazioni almeno con opportune modifiche degli orari. (Gl'interroganti chiedono la risposta scritta).
 - « Santamaria, Mirabelli, Tosti, Mori-
- « Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere se non creda opportuno di accogliere le generali richieste presentate da tempo per ottenere la modificazione dei criterii di valutazione dei titoli nei concorsi magistrali. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Micheli ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno, per sapere la ragione per cui l'autorità di pubblica sicurezza in Campobasso, comunque in tempo avvertita, non abbia evitato che ad opera di una minoranza di soci dissidenti, venisse forzata violentemente la porta della sede della « Società Agricola » di quella città e venissero involati i registri sociali. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Spetrino ».

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per conoscere se sia intenzione dell'onorevole ministro in caso di mobilitazione, di adottare norme speciali pel servizio medico negli ospedali e nei manicomi, analogamente a quanto è stabilito per le condotte mediche locali; – e ciò allo scopo di garantire sempre la presenza di un personale sufficiente all'ordinario andamento e alle normali esigenze. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Agnelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, per sapere se nell'imminente chiusura della moratoria che esige l'inesorabile soddisfacimento integrale delle obbligazioni cambiarie, anche da parte di industrie, alle quali nonostante ogni intento di sacrificio l'odierna paralisi economica ha strozzate tutte le vie così delle vendite come delle esazioni; non intenda assumere necessari provvedimenti diretti a scongiurare immeritati e dolorosi dissesti, perniciosi all'economia nazionale, i quali accresceranno la disoccupazione delle maestranze per molte industrie e specialmente per quella degli orefici già penosissima; e ciò col dare disposizioni affinchè gli Istituti di emissione facilitino razionalmente il credito, segnatamente quello cambiario. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Brezzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle colonie, per conoscere le direttive della condotta politica del Governo in Libia.

« Centurione ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno inscritte nell'ordine del giorno, qualora i ministri, a cui sono dirette, non vi si oppongano nel termine regolamentare.

MARTINI, ministro delle colonie. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI, ministro delle colonie. Se la interpellanza dell'onorevole Centurione fosse stata redatta nei termini annunziati dalla pubblica stampa, dichiaro che non l'avrei accettata.

PRESIDENTE. Ho pensato io a farla redigere dall'onorevole Centurione in altri-

termini; dichiarandogli che altrimenti l'avvrei respinta. (Benissimo!)

MARTINI, ministro delle colonie. Nella forma, in cui è stata ora presentata, non ho difficoltà ad accettarla. Ma l'onorevole Centurione domanda quali siano le direttive della condotta del Governo in Libia. Ora a questo ho risposto l'altro giorno e credo che il ripeterlo sia un affaticare inutilmente la Camera. Ne riparleremo fra tre mesi, o anche dopo.

PRESIDENTE. Intanto la inscriveremo nell'ordine del giorno. Per il giorno dello svolgimento se ne parlerà a suo tempo.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio, d'accordo con l'onorevole ministro del tesoro, ha chiesto che nell'ordine del giorno di domani dopo le interrogazioni e lo svolgimento della proposta di legge dell'onorevole Micheli siano inscritti sei disegni di legge di eccedenze di impegni, che non porteranno discussione. Sono i seguenti:

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 1,124,663.45, verificatesi in taluni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1913-14, risultanti dal rendiconto generale consuntivo per l'esercizio stesso (267);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 74,887.89, verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministere delle finanze, per l'esercizio finanziario 1913-14, concernenti spese facoltative. Approvazione della eecedenza di lire 5,988.60, verificatesi sullo stanziamento del capitolo n. 14 dello stato di previsione della spesa del Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, per l'esercizio finanziario predetto, riflettente spese facoltative (268);

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 217,345.22, verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia e delle eccedenze di pagamenti di lire 5,998.02, verificatesi sui residui dei capitoli numeri 3 e 30 rispettivamente degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Torino e Venezia, per l'esercizio finanziario 1913.14 (270);

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 239,776.31, verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-14, concernenti spese facoltative (271);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 13,858.69 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-14 (272);

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 1,257,556.83 verificatesi sulle assegnazioni di due capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14, concernenti spese facoltative (273).

Non essendovi osservazioni in contrario, rimane così stabilito.

Continuerà poi la discussione del bilancio dei lavori pubblici.

Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Larussa ha presentato due proposte di legge, che saranno trasmesse agli Uffici.

La seduta è tolta alle 19.40.

Risposte scritte ad interrogazioni.

Arrigoni. — Al ministro di agricoltura, industria e commercio. - « Per sapere se, in attesa che le condizioni politiche permettano al Governo e al Parlamento di occuparsi della soluzione legislativa del problema della protezione della selvaggina e dell'esercizio di caccia, non ritenga necessario di adottare urgenti provvedimenti amministrativi che assicurino adeguato e normale funzionamento del servizio e dell'Ufficio caccia. Segnatamente: a) affidare a un solo ufficio la trattazione di tutta la materia del servizio, di cui, ora, una parte è affidata alla Direzione generale dell'agricoltura e un'altra parte, oggi specialmente importantissima, alla Direzione generale delle foreste, con grave danno per la unicità dei criteri di indirizzo, e della esecuzione dei provvedimenti; b) aumentare, almeno a lire 100,000, lo stanziamento in bilancio per il servizio di caccia, mediante opportuni storni di somme da capitoli del bilancio dell'agricoltura, e ciò a cominciare

dall'esercizio finanziario 1915-16; c) attuare ripopolamenti di selvaggina nelle foreste demaniali, da tempo costituite in riserve di ripopolamento, circa le quali sono già note le condizioni e i bisogni, per la esplicazione di un'azione utile, che assicurerà un notevole incremento del patrimonio venatorio, e faciliterà, poi, la soluzione legislativa del problema ».

RISPOSTA. — « I propositi dell'Amminisirazione, relativamente alla soluzione legislativa del problema riflettente la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, sono noti: non c'è che da attendere il momento propizio per presentare al Parlamento proposte concrete.

- « Quanto al funzionamento del servizio relativo alla caccia, per il quale s'invocano speciali provvedimenti amministrativi, è da avvertire che anche a questi si potrà provvedere in maniera rispondente ai reali bisogni non appena si abbia la nuova legge da ogni parte invocata.
- « Quanto, poi, ai mezzi finanziari che assicurino adeguato e normale funzionamento al servizio, non è facile rintracciare tra i capitoli del bilancio somme disponibili così ragguardevoli da poter determinare uno storno per centomila lire.
- « Certo il servizio della caccia ha bisogno di essere sistemato tenendo conto di tutte le manifestazioni avutesi e degli studi maturati, ed anche dei desideri manifestati dagli onorevoli interroganti.
- « Ma è da riconoscere che, in questi ultimi tempi, il servizio della caccia, malgrado la scarsità dei mezzi dei quali si dispone, ha funzionato in modo tale da meritare una benevola considerazione da parte di quanti all'argomento vivamente s' interessano.
- « Al meglio si provvederà poi, appena sarà possibile.

« Il sottosegretario di Stato « Cottafavi ».

Casolini. — Al ministro dei lavori pubblici. — « Per sapere se siano state rimosse le difficoltà, che si opponevano alla esecuzione della legge, che riguarda la concessione della costruzione dei serbatoi e laghi sui fiumi Silani ».

RISPOSTA. — « Come l'onorevole interrogante sa, i competenti uffici del Genio civile, dopo laboriosi studi ed indagini, riferirono, verso la fine dello scorso anno, in merito alle diverse domande di concessione

- e relativi progetti tecnici per la costruzione e l'esercizio di serbatoi e laghi artificiali nella Sila. Le domande vennero subito rimesse alla speciale Commissione presieduta dal senatore Fadda, la quale in questi giorni ha rassegnato la propria relazione.
- « Dopo che saranno stati completati gli atti col disciplinare ed il piano finanziario si proseguirà sollecitamente la istruttoria prescritta dalle leggi 11 luglio 1913, n. 385 e 10 agosto 1885, n. 2644, per addivenirsi alla concessione definitiva, mediante Regio decreto, da promuoversi, come è noto, dal Ministero delle finanze.

« Il sottosegretario di Stato « VISOCCHI ».

Casolini. — Al ministro dei lavori pubblici. — « Per sapere se la complementare delle Calabro-Lucane, compresa nel gruppo (B) sotto la denominazione linea Rogliano all'ineontro della ferrovia Santa Eufemia-Catanzaro, sarà aperta all'esercizio al 31 dicembre 1916, così come stabilisce la convenzione 25 gennaio 1911 e sulle ragioni dell'indugio ad appaltare il tratto Catanzaro città-Catanzaro Sala, di cui il progetto fu superiormente approvato e reso esecutivo ».

RISPOSTA. — « La linea che da Rogliano, in prosecuzione della Cosenza-Pietrafitta, raggiungerà la ferrovia Catanzaro marina-S. Eufemia consta di 4 tronchi: Rogliano-Colosimi; Colosimi-Decollatura; Decollatura-Sorbo Fossato: Sorbo Fossato-Catanzaro Sala. A termine della convenzione 25 gennaio 1911 per la concessione della rete Calabro-Lucana non tutta la detta linea, come si accenna nella interrogazione, ma tre tronchi solamente dovebbero aprirsi all'esercizio entro il 31 dicembre 1916, mentre il tronco intermedio Decollatura-Sorbo Fossato dovrebbe inaugurarsi invece entro il 31 dicembre 1918.

- «In base all'andamento dei lavori si può ritenere che i tronchi Rogliano-Colosimi e Colosimi-Decollatura saranno pronti per l'apertura all'esercizio entro il previsto termine del 31 dicembre 1916; parimenti nel termine prescritto del 31 dicembre 1918 si prevede potrà inaugurarsi il tronco Decollatura-Sorbo Fossato.
- « Qualche ritardo potrà invece subire il tronco Sorbo Fossato-Catanzaro Sala in dipendenza dell'esecuzione della variante di Gagliano prescritta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici che la Società concessionaria non avrebbe voluta. Al riguardo

assicuro l'onorevole interrogante che sono state recentemente rivolte vive sollecitazioni alla Società perchè presenti il relativo progetto e si vigilerà che il ritardo sia ridotto al minimo possibile. Quanto al ritardo dell'appalto del brevissimo tratto Catanzaro città-Catanzaro Sala, facente parte dell'ultimo tronco indicato, esso va attribuito alla circostanza della prescrizione della variante alla quale il detto tratto deve ricollegarsi, che ha indotto la Società, anche per le difficili condizioni del mercato finanziario, a preferire di intensificare i lavori sugli altri tronchi anzichè iniziarli anche su parte soltanto del tronco in questione.

« Del resto devo anche osservare che il tratto Catanzaro Sala-Catanzaro città, è in realtà quello che presenta carattere di minore urgenza tenuto conto che la città di Catanzaro è già allacciata alla stazione da una comoda automoto-funicore.

> « Il sottosegretario di Stato « Visocchi ».

Casolini. — Al ministro dei lavori pubblici. — « Sulla mancata promessa di appaltare i lavori del piccolo tratto della strada nazionale n. 64, che deve congiungere l'abitato di Sersale con la strada detta di Greco, perchè lavoro indilazionabile e perchè provvederebbe alla disoccupazione dei paesi di montagna del collegio di Catanzaro ».

RISPOSTA. — « Sono d'accordo con l'onorevole interrogante nel riconoscere l'urgenza di provvedere all'esecuzione dei lavori di costruzione del piccolo tratto della
strada nazionale n. 64 che deve congiungere l'abitato di Sersale con la strada detta
di Greco, e posso confermargli che il Ministero ha le migliori intenzioni di disporre
l'appalto appena le disponibilità di bilancio glielo consentiranno.

« E poichè, come è noto, trovasi in esame presso l'onorevole Giunta del bilancio apposito disegno di legge (portante il n. 358) col quale il Governo propone un congruo aumento degli stanziamenti di bilancio per le opere calabresi, confido che se il Parlamento accorderà i nuovi fondi, l'appalto dei detti lavori potrà disporsi.

« Il sottosegretario di Stato « VISOCCHI ».

Federzoni. — Al ministro della guerra. — « Per sapere se non pensi di estendere ai militari di seconda categoria in congedo, che furono dichiarati idonei al grado di capo-

rale, i beneficî per la nomina a ufficiali di complemento, accordati ai caporali in congedo con il decreto 20 settembre 1914 ».

RISPOSTA. - « Il Regio decreto 20 settembre 1914, n. 1027, da convertirsi in legge, contiene una temporanea deroga alle normali disposizioni legislative che regolano il reclutamento dei sottotenenti di complemento e quindi, come è ovvio, dato il suo carattere di provvedimento eccezionale, può soltanto applicarsi ai casi cui esso si riferisce. L'articolo 2º della legge sull'avanzamento nel Regio esercito indica, tra le altre fonti di reclutamento dei sottotenenti di complemento, quella dei sottufficiali in congedo provvisti dei voluti titoli, sicchè esso non avrebbe consentito la nomina a tale grado dei caporali e caporali maggiori i quali, se non l'effettiva promozione a sottufficiale, ottennero però, allorchè furono congedati, la dichiarazione d'idoneità a sergente. Consigliando le speciali circostanze del momento di valersi anche degli elementi ora cennati, si emanò il Regio decreto suddetto il quale, come è naturale, non poteva che limitare la deroga temporanea alle disposizioni ordinarie che richiedono l'effettivo possesso del grado di sottufficiale, requisito che fu quindi sostituito col possesso dell'idoneità a tale grado, visto che non sarebbe stato possibile conferirlo effettivamente perchè la legge non consente avanzamento di sorta ai militari in congedo.

- « Per le ragioni esposte, le transitorie ed eccezionali disposizioni sancite dal citato Regio decreto 20 settembre 1914, non furono estese ai militari di 1ª e 2ª categoria in congedo, semplici soldati, nè potrebbero essere loro estese attualmente.
- « Del resto, giova aggiungere che il Ministero non trascurò le possibili aspirazioni dei predetti militari, provvisti dei necessari titoli, ma cercò di facilitare loro il conseguimento del grado di sottotenente di complemento con l'ammetterli ai corsi allievi ufficiali accelerati, istituiti il 1º ottobre 1914 ed il 1º gennaio 1915. Anzi, per i militari di 2ª categoria la facilitazione fu estesa al punto di consentire loro l'ammissione conservando la qualità di militari di 2ª categoria, senza, cioè, obbligarli ad un servizio di maggior durata che sarebbe loro derivato se, a somiglianza del passato, avessero dovuto far passaggio alla 1ª categoria.

« Il ministro « ZUPELLI ».

Ollandini. — Al ministro della marina. — « Per conoscere se non intenda provvedere a che dalla circolare della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato che consente ai figli degli operai di usufruire della tariffa differenziale C fino all'età di 21 anno, sia tolta la condizione che detti figli siano a carico del padre; aggiunta che rende irrisoria e quasi sempre inapplicabile la concessione di detta tariffa ».

RISPOSTA.— « A norma del Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno (approvato con Regio decreto 1º luglio 1911) è accordato agli operai ed alle loro famiglie, in viaggio per conto particolare, di usufruire della tariffa differenziale C, limitatamente però a due sole concessioni all'anno, l'una per l'operaio, l'altra per la famiglia (moglie e figli minorenni).

- « In casi eccezionali, riconosciuti giustificati dall' Autorità militare, le due concessioni possono essere fruite o dal solo operaio o dalla sola famiglia.
- « La clausola poi che i figli, per godere della tariffa differenziale C, debbano essere a carico del padre, è comune a tutte le categorie di persone ammesse a fruire della concessione stessa, ed è in conformità dello spirito della concessione, la quale è stabilita per dar modo all'impiegato ed all'operaio di limitare le spese di trasporto sulle strade ferrate, derivanti dall'obbligo di una determinata residenza.
- « Applicare quindi la concessione a persone di famiglia non aventi dipendenza economica dal capo di essa sembrerebbe ingiustificato e contrario al voto più volte espresso dalla Camera dei deputati inteso a limitare il sistema delle concessioni speciali.

« Il sottosegretario di Stato « Battaglieri ».

Reggio. — Al ministro di agricoltura, industria e commercio. — « Per conoscere se non intenda, allo scadere del decreto del 20 dicembre 1914 che regola la moratoria per le operazioni di Borsa, prendere provvedimenti inspirati all'interesse generale del paese, i quali valgano pure ad avviare le Borse italiane verso una definitiva sistemazione ».

RISPOSTA. — « Come è noto, chiuse le Borse con decreto ministeriale 1ª agosto 1914, le scadenze sulle operazioni a termine furono più volte prorogate con i Regi decreti 16 agosto, 27 settembre, 24 novembre

- e 20 dicembre 1914. Tutti questi provvedimenti ebbero comune lo scopo di limitare i danni derivanti ai nostri mercati dalla presente situazione internazionale, contemperando con criterî di equità i varî interessi impegnati in Borsa, Non fa d'uopo ricordare che analoghi provvedimenti furono adottati in tutti i principali Paesi d'Europa e di America. È notissimo, anzi, che alla Borsa di Londra, che è il maggior centro finanziario del mondo, furono istituite norme notevolmente più miti per i compratori di quelle contenute nei nostri decreti di moratoria. Per l'avvenire il Governo continuirà ad ispirarsi agli interessi del Paese. tenuto conto delle speciali nostre condizioni di ambiente.
- « Occorre, ad ogni modo, tener presente che, fino a quando non intervenga un sensibile miglioramento nella situazione internazionale, a nessun Paese, nemmeno a quelli ben più forti economicamente del nostro, riuscirebbe di ripristinare il normale funzionamento delle Borse.

« Il sottosegretario di Stato « Cottafavi ».

Ordine del giorno per la seduta di domani

Alle ore 14:

- 1. Interrogazioni.
- 2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Micheli per modificazioni dell'articolo 2 della legge per l'ordinamento del notariato.

Discussione dei disegni di legge:

- 3. Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 1,124,663.45, verificatesi in taluni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1913-14, risultanti dal rendiconto generale consuntivo per l'esercizio stesso. (267)
- 4. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 74,887.89, verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1913-14, concernenti spese facoltative. Approvazione della eccedenza di lire 5,988.60, verificatasi sullo stanziamento del capitolo n. 14 dello stato di previsione della spesa del Fondo massa del Corpo della Guardia

di finanza, per l'esercizio finanziario predetto, riflettente spese facoltative. (268)

- 5. Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 217,345.22, verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia e delle eccedenze di pagamenti di lire 5,998.02, verificatesi sui residui, dei capitoli nn. 3 e 30 rispettivamente degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Torino e Venezia, per l'esercizio finanziario 1913-14. (270).
- 6. Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 239,776.31, verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-14, concernenti spese facoltative. (271)
- 7. Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 13,858.69 per provvedere al

- saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-14. (272)
- 8. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1,257,556.83 verificatesi sulle assegnazioni di due capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14, concernenti spese facoltative. (273)
- 9. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1914 al 30 giugno 1915. (26)

Prof. Emilio Piovanelli Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

Roma, 1915 — Tip. della Camera dei Deputati